

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

261° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

INDICE**Commissioni permanenti**

6ª - Finanze e tesoro	Pag. 21
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 27
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 38
10ª - Industria	» 42
11ª - Lavoro	» 43
12ª - Igiene e sanità	» 48
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 54

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia)	Pag. 3
---	--------

Commissione di inchiesta

Caporalato	Pag. 107
------------------	----------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 138
Terrorismo in Italia	» 141
Mercato agricolo	» 143

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 145
5ª - Bilancio - Pareri	» 148

CONVOCAZIONI	Pag. 151
--------------------	----------

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n.9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 31 gennaio 1996.

Il senatore CASADEI MONTI, relatore sul provvedimento per la 1ª Commissione, illustra la concordata riformulazione dell'emendamento 3.100, d'ora in poi denominato 3.101, sottolineando, fra l'altro, che l'ampiezza della normativa è dovuta alla necessità di disciplinare un vasto numero di casi e illustrando alcune alternative alla normativa proposta, specialmente per quanto riguarda i commi 1 e 6. In particolare, riguardo al comma 3, sostiene che il richiamo al giudice istruttore va inteso come riferito ai casi in cui ancora permane una distinzione di funzioni tra il giudice istruttore stesso ed il collegio, dopo la riforma del codice di procedura civile. Sottolineata l'importanza del comma 8, afferma che il comma 10 sarà certamente oggetto di discussione

Il senatore BELLONI, relatore sul provvedimento per la 2ª Commissione, espresso apprezzamento per il testo illustrato, manifesta perplessità in ordine al comma 10.

Il senatore CONTESTABILE sottolinea che l'ambito del comma 1 dell'emendamento può essere diviso fra parte riguardante gli atti tipici

del parlamentare e parte relativa alle attività connesse a quelle tipiche anche se svolte al di fuori del Parlamento. Suggerisce però una modificazione per precisare il contenuto della seconda parte del comma al fine di tutelare maggiormente le attività di divulgazione del pensiero del parlamentare anche al di fuori delle Camere.

Il senatore VILLONE, preso atto con soddisfazione della nuova formulazione dell'emendamento 3.101, manifesta però forti dubbi sulla possibilità di fornire la stessa tutela, con la medesima formula, per le attività esterne rispetto a quella fornita per gli atti tipici dell'attività parlamentare. Suggerisce poi di modificare la prima parte del comma 3 al fine di fornire le massime garanzie al parlamentare. Dopo essersi quindi soffermato brevemente sul comma 6, sostiene l'opportunità di una riformulazione del comma 8 e auspica che si preveda con maggiore chiarezza la sospensione del procedimento nelle more delle deliberazioni della Camera. Giudica infine inopportuna e forse incostituzionale la norma di cui all'articolo 10.

Il senatore MIGLIOZZI, ricordata la lunga elaborazione che ha preceduto la riformulazione dell'emendamento 3.101, sostiene che non si può fare a meno di estendere la tutela per legge anche alle attività esterne del parlamentare (qualora connesse a quelle tipiche) se si decide di specificare, per legge, le materie sulle quali vi è la possibilità dell'applicazione delle esimenti di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Riguardo poi al comma 6^a dell'emendamento 3.101, sottolinea che si tratta di una formulazione imperfetta anche sul piano formale, mentre è assolutamente preferibile la formulazione di cui al comma 6b.

Sul comma 10, infine, sostiene che non è possibile considerare incostituzionale il rimborso delle spese processuali per il parlamentare dal momento che è già previsto per i funzionari dello Stato.

La senatrice SCOPELLITI considera importante l'elaborazione del relatore, esito di un lavoro paziente e impegnato, anche se non ne apprezza il risultato, per l'eccessivo dettaglio, foriero di inconvenienti interpretativi e applicativi, in particolare per le possibili lacune nella individuazione delle fattispecie concrete.

Insiste pertanto nell'emendamento 3.5, di tenore più sintetico e, quanto all'emendamento 3.101, osserva che il comma 2 dovrebbe riferirsi alla separazione dei procedimenti, non degli atti. Esprime perplessità sul comma 4, in ordine alla proponibilità del conflitto di attribuzioni da parte della Camera di appartenenza. Altra questione a suo avviso non risolta, è quella della possibilità di proroga nella sospensione del procedimento, anche su impulso del parlamentare, piuttosto che della Camera, come sarebbe senz'altro preferibile. Si dichiara contraria alla disposizione di cui al comma 10, dalla formulazione non univoca, ma comunque inopportuna e a suo giudizio non legittima.

Il senatore SENESE considera fondate alcune delle preoccupazioni espresse da ultimo: egli peraltro ritiene che, in linea di principio, una volta che si è optato per l'integrazione in sede legislativa ordinaria dell'articolo 68, primo comma, la normativa processuale non può che essere dettagliata. Contrario all'estensione del comma 1, di cui all'emen-

damento 3.101, anche alle attività non tipicamente parlamentari, si sofferma sul comma 2, rilevando che la separazione dei procedimenti potrebbe essere prevista come eventuale e riferita anche al pubblico ministero. Condivide l'integrazione proposta dal senatore Villone in ordine al comma 3, sottolinea i vantaggi della prima ipotesi di formulazione del comma 6 e propone, quanto al comma 8, una modifica tale da precisare che anche in caso di conflitto di attribuzione, vi è sospensione del procedimento. Si dichiara contrario, infine, alla disposizione di cui al comma 10.

Il senatore MENSORIO registra opinioni non univoche sulla materia in discussione ed esprime la sua adesione agli argomenti sostenuti dal senatore Magliozzi, particolarmente circa l'estensione del comma 1 anche alle attività esterne al Parlamento, almeno quando si tratta della divulgazione di atti parlamentari. Nei casi di cui all'articolo 68, primo comma, infatti, occorre limitare in quanto possibile l'ambito delle valutazioni discrezionali dell'autorità giurisdizionale. Quanto alla proroga nella sospensione dei procedimenti, la relativa richiesta dovrebbe essere rimessa alla Camera di appartenenza. Si dichiara favorevole, quindi, alla disposizione di cui al comma 10, da integrare a suo avviso con misure sanzionatorie per i magistrati che hanno proceduto contro il parlamentare proscioltto.

Il senatore VILLONE conferma la sua opinione contraria alla limitazione delle valutazioni discrezionali del giudice in tema di attività esterne al Parlamento. Propone, peraltro di modificare la disposizione di cui al comma 3, prevedendo anche il caso della divulgazione di atti parlamentari.

Il senatore MAGLIOZZI apprezza e condivide tale ultima proposta.

La senatrice SCOPELLITI, viceversa, non è persuasa dalla ulteriore integrazione proposta dal senatore Villone, rilevando che simili precisazioni implicitamente finiscono per legittimare la diffamazione quale mezzo di espressione politica.

Il senatore FAVUZZI ritiene opportuno precisare che le attività divulgative esterne al Parlamento sono considerate solo in quanto successive agli atti parlamentari cui si riferiscono.

Replica il relatore per la 1ª Commissione CASADEI MONTI, che si mostra sensibile alle osservazioni del collega Villone e disponibile ad accoglierne la proposta volta a modificare il comma 3 del testo da lui presentato prima dell'inizio di questa seduta. Altresì dichiara di accogliere le osservazioni del collega Senese, volto a modificare il comma 6 del medesimo testo, nel senso di richiamare non solo il comma 3 del medesimo articolo, ma anche il comma 4. Al contempo, il senatore Casadei Monti accoglie la riformulazione del comma 8, parimenti prospettata dal senatore Senese e rinuncia al comma 10.

Replica il sottosegretario MARRA dichiarando di condividere in linea di massima l'attuale formulazione dell'emendamento 3.101, e ciò

pur in presenza di una difforme proposta emendativa del Governo. Manifesta tuttavia perplessità verso la scelta di fondo, di cui al comma 1 dell'approvando articolo 3, per cui con legge ordinaria si verrebbe a definire l'ambito di applicazione di una norma costituzionale. Altresì mostra poca convinzione verso la previsione di una sospensione obbligatoria del procedimento *de quo* e da ultimo esprime un avviso non favorevole nei confronti del comma 10, che oltretutto sembra incidere in modo improprio sull'autonomia regolamentare delle Camere.

Il senatore MAGLIOZZI dichiara di ritirare gli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1.

Si procede alle votazioni.

Il senatore SENESE prende la parola per dichiarazione di voto e sottolinea l'opinione per cui il testo a suo avviso non lede principi di ordine costituzionale e, pertanto, preannuncia voto favorevole al testo dell'articolo 3 quale presentato dal relatore per la 1ª Commissione e come modificato dalle osservazioni di alcuni commissari ed accolte dallo stesso relatore.

I senatori SCOPELLITI e PREIONI preannunciano la loro astensione, mentre i senatori MENSORIO e FIOROTTI manifestano perplessità sul testo in votazione.

Posto in votazione per parti separate, l'emendamento 3.102, presentato dal relatore Casadei Monti, è approvato dal comma 1 al comma 9, mentre è respinto il comma aggiuntivo, di cui al subemendamento 3.102/1, proposto dal senatore MAGLIOZZI.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale è soppresso il secondo periodo.

2. Dopo l'articolo 344 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 344-bis (Autorizzazione a procedere ovvero al compimento di determinati atti prescritta dalla Costituzione o da leggi costituzionali). Quando l'autorizzazione a procedere ovvero l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni contenute nella Costituzione o in leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni nonchè, in quanto non in contrasto con queste, quelle di cui agli articoli 343 e 344».

1.1

CASADEI MONTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è così sostituito:

«Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere ovvero l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni contenute nella Costituzione o in leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni nonchè, in quanto non in contrasto con queste, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346».

1.1 (Nuovo testo)

CASADEI MONTI, *relatore*

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

CASADEI MONTI, *relatore*

Art. 3.

Premettere il seguente articolo:

«Art. 03.

1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni. In nessun caso rispondono per il contenuto degli atti parlamentari compiuti e per i voti dati su di essi».

03.1CASADEI MONTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. In qualsiasi procedimento giurisdizionale nel quale sono prospettate o comunque emergono ipotesi di responsabilità di un membro del Parlamento in riferimento ad opinioni od a voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice dispone l'immediata separazione degli atti relativi alle ipotesi predette.

2. In ogni stato e grado del processo penale il giudice, se rileva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, la dichiara con sentenza a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel corso delle indagini preliminari il giudice pronuncia il decreto di archiviazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura penale. Nei procedimenti diversi da quello penale, il giudice pronuncia, anche d'ufficio in ogni stato e grado, i provvedimenti necessari alla loro definizione.

3. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è eccepita da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo e, se non ritiene di accogliere l'eccezione, dispone con ordinanza non impugnabile la trasmissione diretta di copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Nel processo civile il giudice decide sentite le parti, entro il termine di venti giorni dall'udienza nella quale l'eccezione è trattata. Se il giudice ritiene di sottoporre d'ufficio alla Camera la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dispone con ordinanza non impugnabile la trasmissione degli atti, sentite le parti.

4. - a) Se la questione sorge nel corso delle indagini preliminari ed è stata formulata l'imputazione, il pubblico ministero, ove non ritenga di chiedere l'archiviazione, prosegue nelle indagini trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Ogni richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari,

fatta prima della deliberazione della Camera, contiene l'informativa che la questione è pendente.

4. - *b*) Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice delle indagini preliminari, perchè provveda ai sensi del comma 2.

5. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giudiziario di responsabilità nei suoi confronti, concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 6.

6 - *a*) Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque per il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. Il membro del Parlamento può chiedere al giudice la proroga del termine che, se concessa, non può comunque superare i trenta giorni. La sospensione non impedisce di compiere gli atti indicati nell'articolo 392 del codice di procedura penale.

6 - *b*) Nel caso di cui al comma 3, il giudice può sospendere il procedimento per un termine non superiore a novanta giorni. Durante la sospensione possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti.

7. La deliberazione della Camera favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 e in ogni altro caso in cui la Camera sia altrimenti investita della questione, è trasmessa all'autorità giudiziaria. Salvo che ritenga di elevare il conflitto di attribuzione ed anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 6, il giudice adotta, senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 2 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

9. Il membro del Parlamento definitivamente prosciolto ha diritto di chiedere alla Camera di appartenenza il rimborso delle spese processuali e di patrocinio sostenute per la propria difesa».

3.100

CASADEI MONTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 68, primo comma della Costituzione si applica in ogni caso per la proposizione dei disegni di legge e di emendamenti, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per le proposte di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per ogni altro atto parlamentare (e per le attività che vi sono comunque connesse, anche se svolte fuori del Parlamento).

2. In qualsiasi procedimento giurisdizionale nel quale sono prospettate o comunque emergono ipotesi di responsabilità di un membro del Parlamento in riferimento ad opinioni od a voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice dispone l'immediata separazione degli atti relativi.

3. Se ritiene l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, il giudice la dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia il decreto di archiviazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; il giudice istruttore rimette immediatamente le parti avanti al Collegio e i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede nei procedimenti diversi da quello civile, anche d'ufficio in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo e dispone con ordinanza non impugnabile la trasmissione diretta di copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi, ove non ritenga di rimettere le parti al Collegio a norma del comma 3, pronuncia detta ordinanza nel termine di venti giorni dall'udienza nella quale l'eccezione è trattata.

5 - Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque per il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. Il membro del Parlamento può chiedere al giudice la proroga del termine che, se concessa, non può comunque superare i trenta giorni. La sospensione non impedisce di compiere gli atti urgenti.

6. - a) Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari ed è stata formulata l'imputazione, il pubblico ministero, ove non ritenga di chiedere l'archiviazione, prosegue nelle indagini trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Ogni richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, fatta prima della deliberazione della Camera, contiene l'informativa che la questione è pendente.

6. - b) Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice delle indagini preliminari, perchè provveda ai sensi del comma 2.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giudiziario di responsabilità nei suoi confronti, concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. Salvo che ritenga di elevare il conflitto di attribuzione ed anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

10. Il membro del Parlamento definitivamente prosciolti ha diritto di chiedere alla Camera di appartenenza il rimborso delle spese processuali e di patrocinio sostenute per la propria difesa».

3.101

CASADEI MONTI, *relatore*

All'emendamento 3.102, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il membro del Parlamento definitivamente prosciolti ha diritto di chiedere alla Camera di appartenenza il rimborso delle spese processuali e di patrocinio sostenute per la propria difesa».

3.102/1

MAGLIOZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 68, primo comma della Costituzione si applica in ogni caso per la proposizione dei disegni di legge e di emendamenti, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per le proposte di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per ogni altro atto parlamentare.

2. In qualsiasi procedimento giurisdizionale nel quale sono prospettate o comunque emergono ipotesi di responsabilità di un membro del Parlamento in riferimento ad opinioni od a voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice e il pubblico ministero dispongono, se del caso, l'immediata separazione dei procedimenti relativi.

3. Per gli atti di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia il decreto di archiviazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; il giudice istruttore rimette immediatamente le parti avanti al Collegio e i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile sono ridotti rispettiva-

mente a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede nei procedimenti diversi da quello civile, anche d'ufficio in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo e dispone con ordinanza non impugnabile la trasmissione diretta di copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi, ove non ritenga di rimettere le parti al Collegio a norma del comma 3, pronuncia detta ordinanza nel termine di venti giorni dall'udienza nella quale l'eccezione è trattata.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque per il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. Il membro del Parlamento può chiedere al giudice la proroga del termine che, se concessa, non può comunque superare i trenta giorni. La sospensione non impedisce di compiere gli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice delle indagini preliminari, perchè provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giudiziario di responsabilità nei suoi confronti, concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di elevare il conflitto di attribuzioni. In tale ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di cui al comma 5 è scaduto, sino alla decisione sul conflitto.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento».

3.102

CASADEI MONTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Quando risulti evidente, o venga comunque eccepita, l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la di-

chiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento civile, penale, amministrativo e disciplinare. Nella fase delle indagini preliminari del processo penale, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice delle indagini preliminari non appena rilevata od eccepita l'applicabilità dell'articolo 68.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e semprechè sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, non possono essere compiuti atti processuali. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia all'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice deve disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini».

3.1

MAGLIOZZI, BEDONI, SCALONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. In ogni stato e grado del processo penale, il giudice, se rileva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la dichiara con sentenza ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dispone con decreto motivato l'archiviazione.

2. Nei procedimenti diversi da quello penale, se ricorre la situazione di cui al comma 1, il giudice o l'organo procedente pronuncia anche d'ufficio i provvedimenti necessari alla loro definizione.

3. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è eccepita da una delle parti, il giudice o l'organo procedente provvede senza ritardo e, se non ritiene di accogliere l'eccezione, lo dichiara con ordinanza non impugnabile, informando la Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se la Camera lo chiede, il giudice o l'organo procedente dispone la trasmissione di copia degli atti.

4. Se la questione sorge nel corso delle indagini preliminari ed è stata formulata l'imputazione, il pubblico ministero informa senza ritardo la Camera competente, sempre che non ritenga di chiedere l'archiviazione. Se la Camera lo chiede, il pubblico ministero trasmette copia

degli atti non coperti da segreto. Ogni richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, fatta prima della deliberazione della Camera, contiene l'informativa che la questione è pendente.

5. Il giudice o l'organo procedente può sottoporre alla Camera competente la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione anche d'ufficio, sentite le parti con ordinanza non impugnabile. In tal caso dispone la trasmissione alla Camera di copia degli atti.

6. Nel caso di cui al comma 3, se non ritiene di accogliere l'eccezione, e nel caso di cui al comma 5, il giudice o l'organo procedente può sospendere il procedimento per un termine non superiore a novanta giorni. Durante la sospensione possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Può essere disposta anche d'ufficio la separazione di procedimenti.

7. La questione della applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera competente anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

8. La deliberazione della Camera favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei casi di cui ai commi 3, 4, 5, 7 ed in ogni altro caso in cui la Camera sia altrimenti investita della questione, è trasmessa all'Autorità giudiziaria o all'organo procedente. Il giudice o l'organo procedente adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 e il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di elevare conflitto di attribuzioni».

3.2

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Quando, in un procedimento giurisdizionale, risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice, anche di ufficio, la dichiara con sentenza in ogni stato e grado.

2. Quando è sollevata la questione e il giudice ritiene di non provvedere a norma del comma 1, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile con la quale sospende il procedimento e trasmette direttamente copia degli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto concerna opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

3. La sospensione del procedimento, disposta a norma del comma 2, opera fino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un termine non superiore a novanta giorni prorogabile una sola volta di ulteriori 30 giorni; la sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. Il giudice può sempre disporre la separazione dei procedimenti riuniti.

4. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pub-

blico ministero trasmette immediatamente gli atti al giudice perchè provveda a norma dei commi precedenti.

5. In tutti i casi in cui la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice è tenuto a conformarsi alla deliberazione, salvo che venga sollevato conflitto di attribuzione a norma dell'articolo 134 della Costituzione».

3.5

SCOPELLITI

All'emendamento 3.6, premettere il seguente comma:

«01. Si considera in ogni caso applicabile l'articolo 68, primo comma della Costituzione ai voti dati ed alle opinioni espresse in Aula e nelle Commissioni, alla presentazione di disegni di legge o emendamenti, di mozioni, interrogazioni, interpellanze».

Conseguentemente, sostituire nel comma 1, la parola: «quando», con le seguenti: «Nei casi di cui al precedente comma 01, e comunque quando».

3.6/1

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 2, sostituire le parole: «e il giudice ritiene di non provvedere a norma del comma 1», con le seguenti: «il giudice entro i dieci giorni successivi provvede ai sensi del precedente comma 1 se la questione è fondata, ovvero, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile sospende».

3.6/2

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «competente» con le altre: «di appartenenza».

3.6/3

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «il fatto concerne», fino alla fine della lettera a), con le seguenti: «se al fatto si applichi il disposto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione».

3.6/4

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 2, sopprimere la lettera b).

3.6/5

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 3, dopo le parole: «novanta giorni», inserire le seguenti: «Nel computo del termine non si tiene conto del tempo intercorrente tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e la data della prima seduta successiva alle elezioni».

3.6/6

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 4, sostituire la parola: «immediatamente» con le altre: «entro i cinque giorni successivi».

3.6/7

VILLONE

All'emendamento 3.6, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La deliberazione della Camera che, entro il termine di cui al comma 3, o anche successivamente alla scadenza del termine medesimo, afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è trasmessa al giudice, che deve provvedere, entro i dieci giorni successivi alla data di trasmissione, ai sensi del comma 1.

6. Il giudice può sollevare conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Camera che afferma l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, salvo che per i casi di cui al comma 01».

3.6/8

VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Quando, in un procedimento giurisdizionale, risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice, anche di ufficio, la dichiara con sentenza in ogni stato e grado.

2. Quando è sollevata la questione e il giudice ritiene di non provvedere a norma del comma 1, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile con la quale:

a) dichiara la questione non manifestamente infondata e sospende il procedimento, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto concerna opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

b) dichiara la questione manifestamente infondata, informandone immediatamente la Camera competente alla quale invia copia dell'ordinanza; qualora la Camera ne faccia richiesta, il giudice dispone la trasmissione di copia degli atti e la sospensione del procedimento.

3. La sospensione del procedimento, disposta a norma del comma 2, opera fino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un termine non superiore a novanta giorni; la sospensione non im-

pedisce il compimento degli atti urgenti. Il giudice può sempre disporre la separazione dei procedimenti riuniti.

4. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette immediatamente gli atti al giudice perchè provveda a norma dei commi precedenti.

5. In tutti i casi in cui la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice è tenuto a conformarsi alla deliberazione, salvo che venga sollevato conflitto di attribuzione a norma dell'articolo 134 della Costituzione».

3.6

IL GOVERNO

Premettere il seguente comma:

«01. Si considera in ogni caso applicabile l'articolo 68, primo comma della Costituzione ai voti dati e alle opinioni espresse nelle Assemblee e nelle commissioni parlamentari, nonchè alla presentazione di disegni di legge ed emendamenti, ovvero di mozioni, interrogazioni, interpellanze».

Conseguentemente, sostituire al comma 1 la parola «quando» con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 01, e comunque quando, in un procedimento giurisdizionale,».

3.3

VILLONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Quando è sollevata la questione, il giudice entro i successivi dieci giorni provvede ai sensi del comma 1 se la questione è fondata, ovvero entro lo stesso termine, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile sospende il procedimento, trasmettendo copia degli atti alla Camera di appartenenza perchè questa deliberi se al fatto si applichi il disposto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

2-bis. La sospensione del procedimento, disposta a norma del comma 2, opera fino alla deliberazione della Camera e, comunque, per un termine non superiore a novanta giorni dalla data di trasmissione. Nel computo del termine non si tiene conto del tempo intercorrente tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e la data della prima seduta successiva alle elezioni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. Il giudice può sempre disporre la separazione dei procedimenti riuniti.

2-ter. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero entro i cinque giorni successivi trasmette gli atti al giudice perchè provveda a norma dei commi precedenti.

2-quater. La deliberazione della Camera che, entro il termine di cui al comma 2-bis, o anche successivamente alla scadenza del termine medesimo, afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Co-

stituzione è trasmessa al giudice, che deve provvedere, entro i dieci giorni successivi alla data di trasmissione, ai sensi del comma 1.

2-quinquies. Il giudice può sollevare conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Camera che afferma l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, salvo che per i casi di cui al comma 01».

3.4

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Ogni attività di espressione del pensiero di un parlamentare nella propria Camera di appartenenza non è giudizialmente o deontologicamente sindacabile.

2. Il Presidente dell'Assemblea valuterà la correttezza degli interventi e degli atti ed eventualmente li sanzionerà secondo il regolamento della Camera.

3. Qualsiasi espressione di pensiero proveniente da un parlamentare anche indirettamente riferentesi a fatti o valutazioni politiche o ai soggetti politici, anche fuori dal Parlamento, costituisce esercizio delle funzioni parlamentari».

3.0.1

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

«Art. 3-ter.

1. I parlamentari in carica possono accedere a tutte le strutture dello Stato, nonché a tutti gli uffici e stabilimenti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, anche economici, nonché delle aziende autonome e dei concessionari dei pubblici servizi, con diritto di consultazione ed estrazione di copie, ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

2. Sono escluse solo le strutture e i documenti sottoposti a segreto di Stato o segreto istruttorio o comunque sottratte all'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1990, n. 241».

3.0.2

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: «perquisizioni» a «coattivo» con le seguenti: «taluno degli atti per i quali è necessaria l'autorizzazione ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione».

4.3

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Al comma 1, dopo le parole: «all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo» inserire le seguenti: «all'esecuzione di misure di prevenzione o di ogni provvedimento limitativo della libertà personale».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo», inserire le seguenti: «nonchè di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale».

4.8

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

4.4

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Al comma 2 dopo la parola: «L'autorizzazione» inserire le seguenti: «all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale».

4.7

SCOPELLITI

Al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», inserire le seguenti: «o dall'organo amministrativo».

4.5

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Non possono eseguirsi attività amministrative equipollenti a quelle indicate nel comma 1, se non previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene».

4.6

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Quando la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento è dichiarato estinto o viene archiviato. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di elevare conflitto d'attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Quanto la Camera nega l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione o non si pronuncia entro il termine indicato nel comma 2, il procedimento prosegue.

3-ter. Se il membro del Parlamento viene prosciolto con sentenza passata in giudicato, lo stesso ha diritto di ripetere dalla Camera, cui appartiene, tutte le sfere processuali affrontate per la difesa».

4.1

MAGLIOZZI, BEDONI, SCALONE

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 3», inserire le seguenti: «commi 3 e 5, con la comunicazione prevista dall'articolo 3, comma 4»; e dopo le parole: «l'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «organo procedente».

5.2

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasmettendo la copia degli atti del procedimento, se richiesti».

5.1

MAGLIOZZI, BEDONI, SCALONE

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

132ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE**

(2496) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale ed è stata svolta la replica da parte del relatore. Fa presente, inoltre, che a seguito del conflitto di competenza sollevata dalla 10ª Commissione permanente la Presidenza del Senato ha ritenuto di confermare la competenza della 6ª Commissione sul provvedimento in titolo.

Interviene in replica il sottosegretario CALEFFI, il quale ricorda che il Governo - dando seguito ad accordi sottoscritti con le categorie interessate - ha emanato un provvedimento recante specifiche disposizioni sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, originariamente previste nel decreto di fine anno. Dopo aver sottolineato le due finalità del decreto-legge - definire il reddito di impresa in relazione agli studi di settore di questo particolare comparto economico ed assorbire i costi del processo di razionalizzazione del settore distributivo - ne auspica una rapida conversione in legge.

Il senatore VIGEVANI, dopo aver ribadito il giudizio positivo sul provvedimento, solleva perplessità sulle finalità addotte dal Governo (in particolare, l'esigenza di coprire oneri non documentati derivanti dal calo dei carburanti, tenuto conto che in regime di liberalizzazione ogni gestore può ricaricare sul prezzo tali costi). Emerge, invece, con chia-

rezza l'orientamento del Governo, peraltro pienamente legittimo, di rendere meno gravosa la pressione tributaria su questo comparto, avendo ben presente le richieste delle categorie interessate.

In generale, la razionalizzazione della rete distributiva comporta dei costi (in termini di chiusura di impianti marginali) che certo non possono essere ridotti con tali misure agevolative. Chiede infine al rappresentante del Governo di chiarire se la gestione degli impianti di distribuzione nella forma della concessione o come dipendente delle compagnie petrolifere abbia rilevanza ai fini dell'agevolazione.

Il sottosegretario CALEFFI, dopo aver chiarito che non c'è alcuna differenziazione tra i gestori in concessione o gestori dipendenti dalle compagnie, ribadisce che il calo del volume dei carburanti ha natura e caratteristiche tali da giustificare uno specifico intervento normativo, così come considerato dal competente dipartimento del Ministro delle finanze.

All'unanimità si dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2496, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il Presidente FAVILLA ricorda che nella precedente seduta il relatore Bonavita ha concluso la relazione al provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore LONDEI, sottolineando la particolare complessità del provvedimento e le aspettative degli amministratori degli enti locali, chiede preliminarmente di fissare un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, in modo tale che la Commissione possa valutare tutte le questioni con il necessario approfondimento senza con questo pregiudicare i tempi della conversione del decreto.

La proposta del Governo - continua l'oratore - non sembra tenere in debito conto le necessità finanziarie degli enti locali, in quanto l'incremento del fondo ordinario appare troppo esiguo. Inoltre, la ripartizione dei contributi erariali secondo un criterio esclusivamente demografico rischia di penalizzare, oltre misura, sia i centri minori che dispongono di cospicui patrimoni artistici e culturali sia, soprattutto, i centri turistici o sedi di università: su tali comuni gravano costi per l'erogazione di servizi che i contributi erariali ripartiti con il criterio degli abitanti non possono coprire. A tal proposito, preannuncia la presentazione di uno specifico disegno di legge della propria parte politica.

Per quanto riguarda i trasferimenti per favorire la fusione tra comuni, ritiene preferibile utilizzare le risorse disponibili per incrementare i servizi erogati in forme consortili.

In conclusione, giudica non più rinviabile una modifica della disciplina della tesoreria unica che consenta ai comuni di gestire le risorse proprie.

Interviene quindi il senatore CADDEO, a giudizio del quale il provvedimento in esame, intervenendo sugli strumenti per la ripartizione dei contributi erariali - fondo ordinario, fondo perequativo e fondo consolidato - rischia di modificare ulteriormente i programmi di devoluzione delle risorse finanziarie agli enti locali, così come definiti nel decreto legislativo n. 504 del 1992, soprattutto tenuto conto del fatto che la tempistica e le modalità allora stabilite sono stati modificati con il decreto-legge n. 41 del 1995. Si pone perciò il problema di definire gli orientamenti del Governo in tema di finanza locale, anche rimettendo in discussione la definizione di servizi essenziali degli enti locali, i cui costi lo Stato è chiamato a coprire.

Alcuni aspetti del provvedimento vanno nella giusta direzione, come le disposizioni per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per il servizio di mensa nelle scuole per il personale insegnante dipendente dallo Stato, nonché quelle relative allo stanziamento di fondi per favorire la fusione tra i comuni.

Il Governo dovrebbe invece chiarire alcuni aspetti, in particolare il criterio seguito per ripartire i fondi derivanti dai proventi delle case di gioco di Campione d'Italia e i motivi che hanno indotto il Governo a richiedere la proroga del contratto per le locazioni delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

Interviene quindi il senatore COSTA, a giudizio del quale l'esame del provvedimento in titolo offre l'occasione per affrontare l'annosa questione dei termini di prescrizione della responsabilità amministrativa per gli atti posti in essere dagli amministratori locali prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990; auspica che su tale problematica la Commissione possa convergere su una proposta di modifica in modo da sanare situazioni particolari che coinvolgono un gran numero di amministratori.

Dopo brevi interventi, su tale ultima questione del Presidente FAVILLA e del relatore BONAVIDA, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

133^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente FAVILLA ricorda che nella seduta antimeridiana è iniziata la discussione generale.

Il senatore PAINI, pur valutando positivamente la scelta del Governo di definire l'ammontare dei trasferimenti erariali agli enti locali dando ad essi certezza per la redazione dei bilanci preventivi per il 1996, giudica insufficiente l'incremento dei contributi erariali disposto dal provvedimento, soprattutto in relazione al tasso di inflazione reale.

Si tratta dell'ennesimo esempio degli squilibri indotti dal sistema di finanza derivata sul quale si regge la determinazione delle risorse per gli enti locali. Solo una riforma in senso federalista, con l'attribuzione di una piena ed incondizionata autonomia impositiva agli enti locali, potrà assicurare la copertura dei costi dei servizi erogati da regioni, comuni e province.

Il senatore PREIONI sottolinea che i trasferimenti alle province di nuova istituzione - secondo quanto disposto dalla legge sulla finanza pubblica n. 549 del 1995 - sono ripartiti, in massima parte, tenendo conto del numero degli abitanti, con una penalizzazione delle province che hanno una maggiore estensione territoriale. Tenuto conto che la competenza di maggior rilievo attribuita alla provincia consiste nella manutenzione della rete stradale provinciale, appare chiaro ridefinire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili anche secondo il criterio dell'estensione territoriale. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di chiarire gli orientamenti dell'esecutivo su questa specifica questione.

Interviene quindi il senatore CADDEO il quale, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Preioni, invita il Governo a riconsiderare il criterio di ripartizione delle risorse disponibili per le province di nuova istituzione.

Il senatore CAVITELLI si sofferma preliminarmente sul meccanismo previsto al comma 3 dell'articolo 1, relativo alla reintegrazione del contributo per la perdita di gettito dell'ICI in conseguenza della revisione degli estimi catastali, facendo presente che tale disciplina rischia di penalizzare quei comuni che non hanno proceduto alla revisione degli estimi. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire informazioni circa il numero dei comuni che non sono interessati da questa reintegrazione in quanto non hanno richiesto la revisione al ribasso degli estimi catastali.

Più in generale per quanto riguarda il sistema di finanziamento delle opere pubbliche realizzate dai comuni ritiene che andrebbe rivista la disciplina relativa all'utilizzo dei residui dei mutui accesi con la Cassa

depositi e prestiti, consentendone l'accorpamento per la realizzazione di nuove opere pubbliche. Inoltre i comuni dovrebbero essere messi in condizione di ricorrere alla Cassa depositi e prestiti attraverso un finanziamento in conto corrente e non unicamente con l'accensione di mutui.

Interviene quindi il presidente FAVILLA, a giudizio del quale il provvedimento in esame risulta particolarmente opportuno e positivo in relazione alle molteplici esigenze del sistema delle autonomie locali. Pur tuttavia rimane sul tappeto la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie (in particolare per i trasferimenti ordinari) per far sì che i tagli ai contributi erariali agli enti locali definiti con il decreto-legge n. 41 del 1995 - pur oggetto di una parziale reintegrazione - non compromettano il programma di ridefinizione dell'intero sistema dei trasferimenti erariali così come previsto dal decreto legislativo n. 504 del 1992. Come è noto tale provvedimento definisce, in tempi sufficientemente lunghi, la progressiva riparametrazione dei trasferimenti erariali, prevedendo - indirettamente - un riequilibrio tra finanza locale e finanza derivata. Per quanto riguarda la reintegrazione della perdita di gettito dell'ICI, conseguente alla revisione degli estimi catastali, fa presente che la revisione in questione era stata chiesta da quegli enti locali che avevano giudicato eccessivamente penalizzanti i parametri automatici definiti dall'Amministrazione finanziaria; naturalmente la reintegrazione prevista al comma 3 dell'articolo 1 riguarda solo i comuni che avevano richiesto la revisione degli estimi.

Risultano inoltre pienamente condivisibili - continua l'oratore - le disposizioni relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'esenzione dall'Invim per gli incrementi di valori per gli immobili alienati a titoli onerosi dai comuni, nonché la copertura degli oneri relativi al servizio di mensa nelle scuole per il personale dipendente dallo Stato.

In relazione alle osservazioni svolte dal senatore Cavitelli sul sistema di finanziamento dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche, ritiene che un'eventuale modifica della disciplina regolamentare della Cassa depositi e prestiti debba tener conto delle specifiche esigenze di tale istituto. Conclude, chiedendo al rappresentante del Governo di esplicitare l'orientamento dell'Esecutivo circa il reperimento di ulteriori risorse da destinare agli enti locali.

Intervenendo in replica, il senatore BONAVIDA sottolinea come la riduzione dei contributi erariali disposta dal decreto-legge n. 41 del 1995 ha interessato in misura maggiore i comuni che beneficiavano di trasferimenti superiori alla media; in generale, pur prendendo atto della restituzione di circa il 40 per cento dei tagli già definiti con il provvedimento citato, rimane aperta la questione della esiguità dei trasferimenti. Di fatto si registra il blocco del meccanismo di riequilibrio posto in essere dal decreto legislativo n. 504 del 1992, rimanendo penalizzati, paradossalmente, quegli enti locali che, per finanziare i servizi erogati, ricorrono appieno alla fiscalità locale. Occorre pertanto incrementare il fondo ordinario, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio esistenti, aumentando per tutti i comuni, e non solo per i grandi centri, le risorse disponibili. Rimangono, inoltre, da affrontare la questione della revisione della disciplina della tesoreria unica, il problema della estensione della

possibilità di accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti per coprire i maggiori oneri derivanti dagli espropri anche per la realizzazione di edilizia economica e popolare, nonché della definizione di opportune agevolazioni per privatizzare le aziende municipalizzate che non gestiscono servizi pubblici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2411) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente FAVILLA, dopo aver dato conto dell'esito degli incontri avuti dal comitato ristretto sulla questione della disciplina dei centri di assistenza, propone di fissare per le ore 12 di lunedì 12 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

178ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni
Frova.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2413) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il presidente BOSCO illustra l'emendamento 1.1 e il senatore PEDRAZZINI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Dopo che il senatore TERRACINI ha dato conto dell'emendamento 1.3, il senatore GEI illustra gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il presidente BOSCO dà conto dell'emendamento 2.1 ed il senatore GEI illustra gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore DE CORATO, nell'illustrare l'emendamento 2.5, osserva che la delicatissima questione dell'ingresso della RAI nel mercato delle pay-tv coinvolge tutto il settore dell'informazione radiotelevisiva e non può pertanto a suo avviso essere definita in assenza di un Governo in grado di fornire precise direttive. Ritiene pertanto che il tema meriti una più attenta riflessione.

Il senatore STANZANI GHEDINI, dopo aver ricordato che il ministro Gambino intervenendo in Commissione a suo tempo si era espresso

chiaramente in senso contrario all'ingresso della RAI nel mercato delle *pay-tv*, avanza una proposta di rinvio della trattazione del provvedimento in attesa che si costituisca il nuovo Governo e al fine pertanto di acquisirne l'orientamento. A tale proposta di rinvio si associano i senatore GEI, DE PAOLI e TERRACINI.

Il senatore FALOMI si dichiara contrario al rinvio, in quanto, in assenza di chiare determinazioni del Parlamento, si vanno consolidando in questa delicata materia situazioni di fatto pericolose per lo sviluppo della concorrenza nell'informazione radiotelevisiva. In sostanza, si va perpetuando quella situazione di monopolio nel settore delle trasmissioni in codice che il decreto-legge in esame intende invece rimuovere nettamente, aprendo il mercato a tutte le emittenti private. Ricorda anche una recente nota della Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nella quale si auspica la più ampia concorrenzialità in questo comparto. Ulteriori rinvii, pertanto, comporterebbero un congelamento del monopolio di fatto ed il rischio che presto tutte le più importanti manifestazioni calcistiche possano essere criptate.

Il senatore DE CORATO aderisce alla proposta del senatore Stanzani Ghedini, anche perchè si tratta di un rinvio a breve termine tenuto conto che il Governo si sta costituendo. D'altra parte, il decreto-legge è vigente e pertanto perfettamente operativo: non vi è quindi rischio di perpetuazioni della situazione di monopolio di fatto. Neppure imminente appare il pericolo di una criptazione di tutte le trasmissioni delle partite di calcio. Viceversa, assai pericoloso per il settore della emittenza locale sarebbe un immediato ingresso della RAI nel mercato delle trasmissioni in codice.

Il senatore BACCARINI, dopo aver ricordato che il Governo dimissionario si era espresso chiaramente in materia attraverso il Ministro delle poste, ritiene assolutamente preminente che la Commissione dia, prima della nuova decadenza del decreto-legge, quanto meno una indicazione chiara all'Esecutivo circa la questione del monopolio e dell'ingresso della RAI. È pertanto contrario a rinvii meramente dilatori.

Dopo che il senatore STANZANI GHEDINI ha precisato che anche un semplice rinvio di una settimana potrebbe essere sufficiente a favorire un serio approfondimento della questione, il senatore SCIVOLETTO propone a sua volta che, ove la Commissione dovesse sospendere per non più di una settimana la trattazione del provvedimento, questo tempo venga utilizzato proficuamente attraverso audizioni anche informali del Presidente dell'Autorità *antitrust* e del Presidente del CONI.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, l'ulteriore esame deve essere rinviato alla seduta pomeridiana, nel corso della quale saranno valutate le proposte procedurali avanzate in questo dibattito. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

179ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e per le poste e le telecomunicazioni Frova.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(2498) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatrice ANGELONI, riferendo sul decreto-legge in titolo, giunto alla quarta reiterazione, osserva che esso si colloca nello scenario delle nuove politiche urbanistiche delle città medio-grandi, che deriva dall'esaurimento delle possibilità espansive in edilizia e conseguentemente si orienta principalmente al recupero del patrimonio esistente. Di fronte a tale realtà ineludibile, occorre preliminarmente chiedersi se le norme vigenti sono in grado di garantire questa nuova politica. A tale riguardo, occorre in primo luogo superare la logica degli interventi frazionati, collocando gli interventi stessi su vaste aree così da puntare al rinnovo e alla riqualificazione di interi comparti delle città. Occorre poi chiedersi se la politica economica condotta dal Governo (a partire da quella fiscale) sia in grado di sostenere i mutamenti in atto.

Ora, è noto che sia il Ministero, attraverso il comitato per l'edilizia residenziale (CER), sia gli enti locali hanno problemi ad adeguarsi ai nuovi orientamenti. Tuttavia, in questi anni sono stati compiuti dei passi significativi nella direzione indicata: con la legge n. 203 del 1991 sono stati istituiti i progetti integrati; con la legge n. 179 del 1992 sono stati previsti i programmi di riqualificazione urbana e con la legge n. 493 del 1993 i programmi di recupero urbano. Si tratta di strumenti che perseguono il fine della riqualificazione delle città ed in questo scenario si colloca anche il decreto-legge in esame, che però non sembra del tutto adeguato allo scopo.

Esso, infatti, si propone il fine di riassegnare i maggiori introiti ex GESCAL maturati al 31 dicembre 1994. A tale riguardo occorrerebbe preliminarmente acquisire dal Governo un'esatta indicazione delle entrate maturate nel 1995, così da poter procedere anche alla loro assegnazione. La ripartizione dei fondi operata dall'articolo 1 riserva 600 miliardi alla sede centrale attraverso il Ministero, 800 miliardi alle Regioni e i residui 17 miliardi da destinare ai sondaggi archeologici. La lettera a), peraltro, fa riferimento a due decreti ministeriali senza consi-

derare quello più recente che ha introdotto profonde innovazioni, assegnando il 30 per cento delle risorse alle piccole città e il 70 per cento a quelle con più di 300.000 abitanti. La lettera *b*) assegna poi 200 miliardi ai programmi di edilizia sperimentale (anche qui vi sono perplessità che derivano dal fatto che viene richiamato solo un determinato punto, il 4.3, della delibera CIPE del 10 gennaio 1995 e non anche la delibera stessa nel suo complesso). La lettera *c*) destina altresì 100 miliardi per i problemi abitativi di particolari categorie sociali e la lettera *d*) alloca 800 miliardi alle Regioni in base alla delibera CIPE del marzo 1994. Queste ultime risorse sono però vincolate perchè destinate in parte a programmi di recupero urbano e per 200 miliardi almeno all'edilizia agevolata per gli alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. Si tratta, a giudizio della relatrice, di una formulazione equivoca e pertanto il Governo dovrebbe chiarire al riguardo il suo preciso significato. Tenuto conto poi che con gli ultimi provvedimenti finanziari tutte le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica sono state delegate alle Regioni, ritiene che queste ultime dovrebbero avere più spazio nell'ambito della allocazione delle risorse.

Neppure chiara appare la finalità di cui all'articolo 5 (indagini di fattibilità e compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici) per la quale vengono destinati 17 miliardi.

Gli articoli successivi si propongono lo scopo di accelerare le procedure di spesa tenuto conto che alcune Regioni ed il Ministero non sono stati fin qui in grado di spendere le risorse loro destinate. Peraltro, lo strumento del commissario *ad acta* - che viene riproposto - non ha mai dato risultati positivi a questi fini. Dopo aver dichiarato di condividere il criterio dell'adeguamento del costo di costruzione ai nuovi massimali e di non condividere invece che, nell'ambito del recupero dei fondi non spesi, si effettuino recuperi non solo per quanto dovuto alla lentezza delle procedure, ma anche per le lacune derivanti da errori del Ministero (cita al riguardo la delibera CIPE del 1991 sulla città di Ancona, rimasta inattuata) si esprime favorevolmente sulla proroga al 31 dicembre 1996 del termine concesso ai comuni per localizzare i piani di zona.

In ordine all'articolo 3, fa presente che l'articolo 18 della citata legge n. 203 si è rivelato improduttivo per incapacità del Ministero: si tratta però di verificare quanti programmi, alla luce di quella disposizione, siano stati avviati.

L'articolo 6 appare condivisibile nelle sue finalità, ma rivela una inopportuna tendenza a moltiplicare i canali di spesa, che poi inevitabilmente finiscono per rivelarsi ingestibili.

Dà quindi conto degli articoli 9 e 10, che modificano alcuni aspetti della legge n. 560 del 1993 sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A suo avviso, non appare produttivo nè corretto modificare tale normativa quando le procedure di vendita sono già avviate, nè comprende la necessità di creare un fondo specifico presso la Tesoreria provinciale per gestire gli introiti derivanti dalla vendita degli alloggi.

Dopo aver brevemente illustrato gli articoli 11 e 12, osserva, in merito all'articolo 13, che si apre con tale disposizione un conflitto di competenza tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dei beni culturali. Per quanto concerne l'articolo 14 relativo all'edilizia scolastica, ne

condivide l'impostazione, ma ritiene che vada ricordato con la recente legge-quadro per l'edilizia scolastica.

Per quanto riguarda infine gli articoli di cui al Capo II, in materia ambientale, osserva che con essi vengono sbloccate risorse e viene data copertura legislativa ad ordinanze ministeriali, ma si riserva di approfondirli dopo il dibattito ed in sede di esame degli emendamenti.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, il senatore FALQUI chiede al rappresentante del Governo che seguito abbia avuto l'impegno assunto durante l'esame dei provvedimenti finanziari presso la Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio Dini in ordine alla volontà da lui dichiarata di destinare parte delle risorse impegnate con questo provvedimento al settore della riqualificazione ambientale ed in particolare alla manutenzione urbana. Osserva poi che nell'articolo 16 si contempla il completamento di programmi di interventi per le aree a rischio e al comma 6 si dispone che le risorse individuate nella tabella 4 della delibera CIPE del 21 dicembre 1993 sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente per 291 miliardi per il 1995, 238 miliardi per il 1996 e 290 miliardi per il 1997. Chiede pertanto chiarimenti in ordine a tale disposizione. Infine chiede che si precisi quali siano le aree a rischio per le quali vengono destinati 4 miliardi per il 1996 e 4 miliardi e 870 milioni per il 1997.

Dopo che il sottosegretario TESTA si è riservato di dare risposta ai quesiti posti dal senatore Falqui nella prossima seduta (nel corso della quale fornirà anche i dati sugli introiti GESCAL del 1995 richiesti dalla relatrice Angeloni), il seguito dell'esame è rinviato.

(2413) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Dopo interventi dei senatori DE CORATO, STANZANI GHEDINI, ROGNONI e FALOMI, la Commissione respinge la proposta di rinvio dell'esame avanzata questa mattina dal senatore Stanzani Ghedini e conviene invece di effettuare nel corso della prossima settimana audizioni informali del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del presidente del CONI, del presidente della Federazione italiana gioco calcio, nonché dei vertici della RAI e di Telepiù.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2413**Art. 1.**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il termine per il rilascio della concessione o per la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 resta stabilito al 30 luglio 1995».

1.1**IL RELATORE**

Al comma 4, nel comma 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli obblighi di cui al presente comma si intendono esclusi gli enti pubblici che svolgono attività nel settore dello spettacolo, della cultura e della ricerca».

1.2**SCAGLIONE**

Al comma 4, nel comma 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli obblighi di cui al presente comma si intendono esclusi gli enti pubblici che svolgono attività nel settore dello spettacolo».

1.3**TERRACINI**

Al comma 4, nel comma 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli obblighi di cui al presente comma si intendono esclusi gli enti pubblici che svolgono attività nel settore dello spettacolo».

1.4**GEI**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per tutte le forme di trasmissione nazionale e locale, in codice o in chiaro, ai fini della promozione delle opere cinematografiche italiane non si applicano le disposizioni in materia di pubblicità radiofonica e televisiva».

1.5**GEI**

Art. 2.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «in forma non codificata» inserire le seguenti: «nonchè la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «30 aprile 1997» e le parole: «28 agosto 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

2.2

GEI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale autorizzazione può essere rilasciata anche alla RAI S.p.A., a condizione che le trasmissioni in forma codificata non richiedano all'utente ulteriori oneri rispetto al canone di abbonamento».

2.3

GEI

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La RAI S.P.A. può essere autorizzata, ferme restando le concessioni per le attuali reti, a trasmettere in forma codificata programmi culturali, educativi e scolastici e di accesso per associazioni, senza comunque richiedere agli utenti alcun corrispettivo o maggiorazione del canone».

2.4

GEI

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Tale autorizzazione può essere rilasciata anche alla RAI Spa, a condizione che venga attuata una progressiva e graduale riduzione del canone di abbonamento in corrispondenza dell'incremento delle entrate provenienti dal canone per l'utilizzo delle pay tv. Dopo l'approvazione del regolamento per le trasmissioni in codice, il contratto di servizio da stipulare tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dovrà disciplinare tale attività di riduzione con l'obiettivo di giungere alla definitiva abolizione dell'attuale canone di abbonamento RAI, garantendo, comunque, gli aspetti di funzionalità ed i fini di utilità delle reti generaliste».

2.5

DE CORATO, DEMASI, RAGNO, MEDURI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Di tale autorizzazione può fruire anche la RAI S.p.A., a condizione che eventuali corrispettivi richiesti agli utenti per le trasmissioni in forma codificata determinino una diminuzione del canone di abbonamento. In tal caso il ministro delle poste e telecomunicazioni rilascia l'autorizzazione contestualmente al perfezionamento della rideterminazione del canone di abbonamento».

2.6

GEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della disciplina organica della televisione in codice a pagamento, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, fermi restando, in quantità e in qualità, gli obblighi di programmazione nascenti dalla convenzione di concessione con lo Stato e dal contratto di servizio in essa previsto, può frattanto utilizzare una sola delle reti televisive ad essa assentite al fine di trasmettere programmi in forma codificata, per non più di tre ore al giorno entro il limite di quindici ore settimanali».

2.7

COSTA, CAMO, FOLLONI

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro novanta giorni è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento per le trasmissioni in codice. Il regolamento definisce:

- a) le norme tecniche di cui al comma 2-septies;
- b) le condizioni generali del contratto con gli utenti;
- c) le quote riservate a produzioni di derivazione europea;
- d) l'elenco degli avvenimenti politici, culturali o sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;
- e) l'elenco degli avvenimenti sportivi che debbono essere diffusi in chiaro;
- f) l'elenco degli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che sono diffusi in chiaro nelle ventiquattro ore successive.

2-ter. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, le gare per l'acquisizione dei diritti televisivi relativi ad avvenimenti sportivi che debbono essere diffusi in forma codificata sono sospese.

2-quater. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, le emittenti televisive destinatarie di concessione in ambito locale possono effettuare, anche in consorzio tra loro, trasmissioni codificate per non più di tre ore al giorno e, comunque, entro il limite di quindici ore settimanali.

2-quinquies. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel rispetto dei principi di completezza, obiettività, apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali dell'informazione, e al fine, in particolare, di valorizzare la cultura italiana ed europea, tutelare e promuovere la produzione e il patrimonio audiovisivo nonché la innovazione tecnologica e industriale con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, offrire produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per minoranze linguistiche, per i portatori di *handicap*, può realizzare reti tematiche via cavo e da satellite. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico definisce la modalità di partecipazione di minoranza della stessa concessionaria a società preferibilmente con emittenti locali aventi per oggetto l'effettuazione di trasmissioni in forma codificata. Agli oneri conseguenti alla realizzazione di reti tematiche via cavo e da satellite, la concessionaria provvede con gli utili derivanti dalla partecipazione alle predette società nonché con una quota degli introiti da canone di abbonamento o mediante convenzioni con le amministrazioni dello Stato che richiedano speciali servizi radiotelevisivi.

2-sexies. Le frequenze, censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dalle emittenti televisive che hanno presentato domanda di concessione in ambito nazionale per trasmissioni in forma codificata che non rientrano tra le otto emittenti nazionali a cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare la concessione in base all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono ridistribuite, entro il 27 agosto 1996, a richiesta, tra le altre emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungano il 70 per cento di copertura del territorio nazionale. Nel caso di più richieste per la stessa frequenza il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede all'assegnazione secondo l'ordine di graduatoria dell'emittente nel decreto ministeriale 13 agosto 1992.

2-septies. Alle emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungono il 70 per cento di copertura del territorio nazionale possono essere assegnate le frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino utilizzate dalle altre emittenti televisive in ambito nazionale. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone la cessazione dell'uso delle frequenze non indispensabili e la loro assegnazione alle predette emittenti, secondo le procedure di cui al comma *2-quinquies*.

2-octies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive via satellite, prevedendone l'eventuale obbligatorietà per fini di tutela ambientale o artistica. Nei gruppi di immobili residenziali o commerciali è comunque consentita la realizzazione di reti per la distribuzione, nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva. Tali reti debbono essere conformi alle norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I concessionari autorizzati alla trasmissione in codice possono negoziare, per l'utilizzazione all'estero, i diritti di ripresa o diffusione da essi acquisiti su eventi sportivi che si svolgono in Italia solo con le emittenti non satellitari e con vincolo di esclusiva».

2.9

GIURICKOVIC

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro novanta giorni è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento per le trasmissioni in codice. Il regolamento definisce:

- a) le norme tecniche di cui al comma 2-septies;
- b) le condizioni generali del contratto con gli utenti;
- c) le quote riservate a produzioni di derivazione europea;
- d) l'elenco degli avvenimenti politici, culturali o sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;
- e) l'elenco degli avvenimenti sportivi che debbono essere diffusi in chiaro;
- f) l'elenco degli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che sono diffusi in chiaro nelle ventiquattro ore successive.

2-ter. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, le emittenti televisive destinatarie di concessione in ambito locale possono effettuare, anche in consorzio tra loro, trasmissioni codificate per non più di tre ore al giorno e, comunque, entro il limite di quindici ore settimanali.

2-quater. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel rispetto dei principi di completezza, obiettività, apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali dell'informazione, e al fine, in particolare, di valorizzare la cultura italiana ed europea, tutelare e promuovere la produzione e il patrimonio audiovisivo nonché la innovazione tecnologica e industriale con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, offrire produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per minoranze linguistiche, per i portatori di *handicap*, può realizzare reti tematiche via cavo e da satellite. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico definisce la misura della partecipazione della stessa concessionaria a società aventi per oggetto l'effettuazione di trasmissioni codificate. Il capitale di tale società dovrà essere costituito da quote o azioni possedute in maggioranza da enti territoriali, università, emittenti locali e associazioni culturali e società di capitali aventi ad oggetto servizi di editoria e telecomunicazione

2-quinquies. Le frequenze, censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dalle emittenti televisive che hanno presentato do-

manda di concessione in ambito nazionale per trasmissioni in forma codificata che non rientrano tra le otto emittenti nazionali a cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare la concessione in base all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono ridistribuite, entro il 27 agosto 1996, a richiesta, tra le altre emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungano il 70 per cento di copertura del territorio nazionale. Nel caso di più richieste per la stessa frequenza il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede all'assegnazione secondo l'ordine di graduatoria dell'emittente nel decreto ministeriale 13 agosto 1992.

2-sexies. Alle emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungono il 70 per cento di copertura del territorio nazionale possono essere assegnate le frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino utilizzate dalle altre emittenti televisive in ambito nazionale. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone la cessazione dell'uso delle frequenze non indispensabili e la loro assegnazione alle predette emittenti, secondo le procedure di cui al comma *2-quinquies*.

2-septies. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione dei decodificatori per trasmissioni radiotelevisive numeriche codificate con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CEN/CENELEC (Comitato Europeo di Normazione/Comitato di Normazione Elettrotecnica) in quanto applicabili. È comunque vietata la commercializzazione o la distribuzione di decodificatori per trasmissioni radiotelevisive numeriche con accesso condizionato proprietario. In caso di violazione delle predette disposizioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni irroga la sanzione pecuniaria da lire 100 milioni a un miliardo, oltre la somma di lire 100.000 per ciascun decodificatore. È comunque fatta salva la legislazione penale in riferimento alle condotte di cui al presente comma.

2-octies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive via satellite, prevedendone l'eventuale obbligatorietà per fini di tutela ambientale o artistica. Nei gruppi di immobili residenziali o commerciali è comunque consentita la realizzazione di reti per la distribuzione, nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva. Tali reti debbono essere conformi alle norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

146^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Intervengono il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Camillo De Fabritiis, direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, accompagnato dall'ingegner Fausto Martinelli, dirigente del Corpo forestale dello Stato.

La seduta inizia alle ore 16,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone di montagna e la prospettiva circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico di enti: audizione del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C09^a, C003^a)

Il PRESIDENTE, svolte alcune considerazioni introduttive in ordine alla legislazione specifica per le zone montane e ai problemi applicativi collegati alla legge n. 97 del 1994, dà la parola al dottor De Fabritiis.

Il dottor DE FABRITIIS osserva preliminarmente che la legislazione a favore delle zone montane, a partire dal secolo scorso ha affrontato in primo luogo i problemi della tutela idrogeologica e successivamente quelli dello sviluppo, sotto il profilo economico e sociale, dei territori montani. Ricordato quindi come risalga ai primi anni '70 l'istituzione delle Comunità montane (alle quali venne attribuito un ruolo di primo piano per lo sviluppo socio-economico di tali zone, anche attraverso la predisposizione di appositi piani di sviluppo relativi ai comprensori interessati), il dottor de Fabritiis fa osservare che si registra un affievolimento dell'interesse generale verso i problemi agricoli e di tutela idrogeologica in quanto tali, pur attraverso un ampliamento della panoramica degli interventi previsti.

Si sofferma quindi sui *trend* evolutivi delle zone montane, facendo rilevare come esista una montagna «statistica» e una montagna «legale» e come i relativi *trend* demografici e socio-economici conoscano differenze a seconda del criterio di riferimento adottato, con significative differenze tra le zone del Centro-Nord (che hanno comunque conosciuto una tendenza ad un maggiore afflusso di popolazione) rispetto alle zone più svantaggiate del Sud.

Quanto alla situazione dell'agricoltura nelle zone montane, occorre rilevare che il ruolo dell'economia agraria, pur se contrassegnato da segnali positivi, ha però conosciuto segni di sviluppo minori rispetto alla evoluzione del comparto agrario registrata in altre zone, quali quelle di pianura. Tali *trend* sono riconducibili a diversi ordini di ragioni, fra cui si annoverano la concentrazione della produzione nelle zone cosiddette ricche; i fattori di marginalità naturali delle zone montane (quali l'ambiente e il clima); nonché i fattori di marginalità economica (quali le distanze, i costi di trasporto e le differenze negli investimenti), situazioni queste che incidono tutte sullo sviluppo.

Forniti quindi alcuni dati sullo sviluppo delle superfici boschive e sull'aumento dell'occupazione dei terreni montani anche attraverso insediamenti industriali, fa rilevare come occorra sostenere le zone montane attraverso particolari iniziative, tanto più se si fa riferimento al settore agricolo.

Quanto all'applicazione della legge n. 97 citata, ricordato lo stanziamento iniziale e valutato positivamente l'incremento determinato, a favore del Fondo per lo sviluppo della montagna, in sede di manovra finanziaria per il corrente anno, il dottor de Fabritiis ricorda che esiste, a livello del Ministero del bilancio un apposito Comitato tecnico. Quanto alle competenze del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, queste includono la forestazione; i marchi tipici delle zone montane e il sistema informativo per le medesime: quanto alla forestazione, ricorda che non sono stati finora richiesti interventi da parte delle Comunità montane, mentre per quel che riguarda i prodotti DOC, segnala un accordo recentemente raggiunto con l'UNCEM; quanto infine al sistema informativo, fa rilevare che esiste uno studio di fattibilità, già esaminato in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, che prevede anche strumenti di integrazione con il SIAN.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO svolge alcune considerazioni in ordine ai profili economici della vita montana (con particolare riferimento alle esperienze di alcune regioni del Nord), sottolineando come la vita nei territori montani sia effettivamente condizionata dai fenomeni di spopolamento e richieda perciò meccanismi di sviluppo integrato con le altre attività, e dichiara di condividere l'esigenza di un intervento pubblico differenziato.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore DUJANY si sofferma in particolare sui fenomeni di marginalità dei territori montani, sottolineando l'esigenza di una riqualificazione del lavoro in tali zone e in particolare del lavoro agricolo, attraverso una formazione professionale e scolastica specifica e mirata. Ricordato quindi che lo spopolamento è da attribuire anche alla concen-

trazione delle attività in pianura per effetto dell'automazione, sottolinea l'esigenza di sviluppare il pluralismo delle attività, ai fini dell'integrazione del reddito, e di ridare valore alla vita in tali territori.

Il senatore DEGAUDENZ ribadisce l'esigenza di integrare l'attività delle aziende agricole con attività di altro genere, in particolare con iniziative alberghiere qualificate, soffermandosi anche sull'esigenza di tutelare meglio, sul piano legislativo, i prodotti di qualità delle malghe, per i quali vige una legislazione sanitaria eccessivamente onerosa; ribadisce infine l'esigenza di un diverso approccio da parte della Comunità europea e dello Stato.

Il presidente FERRARI osserva che è un fenomeno preoccupante quello della mancata richiesta, da parte delle comunità montane, di provvidenze a favore della forestazione, mentre andrebbe promossa quella che in altri paesi viene definita come «cultura del bosco».

Dopo un ulteriore, breve intervento del senatore DEGAUDENZ, ha la parola il senatore DI MAIO, il quale, nel sottolineare comunque la valenza positiva dell'attività turistica, fa osservare l'esigenza di valutare le compatibilità ai fini dello sviluppo sostenibile nei territori montani e chiede se siano stati effettuati studi e ricerche al riguardo.

Il senatore NATALI svolge alcune considerazioni sulla situazione di vita nelle zone montane, sottolineando il ruolo della componente umana nello sviluppo di tali territori.

Il senatore DUJANY, prendendo la parola per un breve, ulteriore chiarimento, si sofferma sugli intrecci fra competenze regionali, statali e comunitarie, che possono esercitare un'influenza non positiva sullo sviluppo di tali zone.

Il dottor DE FABRITIIS, ricordate le differenze fra la montagna «legale», la montagna «statistica» e la cosiddetta «vera» montagna (che ha conosciuto fenomeni significativi di sviluppo), sottolinea l'esigenza di farsi carico dello sviluppo delle zone più tipicamente montane, che sono anche quelle rimaste con carattere più spiccatamente agricolo.

In seguito ad un'ulteriore osservazione del senatore NATALI in relazione alla situazione del Corpo forestale nelle regioni Lombardia e Trentino, il dottor DE FABRITIIS si dichiara convinto dell'esigenza di sviluppare le pluriattività, soffermandosi sui problemi di salvaguardia idrogeologica dei territori montani, e facendo rilevare come la tutela delle foreste possa costituire anche una fonte di reddito.

Dopo un ulteriore breve intervento del senatore DI MAIO, il dottor DE FABRITIIS si sofferma sulla situazione in atto nel Parco dello Stelvio (che insiste sui territori di tre regioni), ricordando i conseguenti problemi attinenti alla organizzazione dell'attività del Corpo forestale.

Il presidente FERRARI, ringraziato il dottor de Fabritiis per il contributo dato ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli

(Esame e rinvio)

Il relatore **BORRONI** riferisce alla Commissione, richiamandosi alla relazione già svolta sul precedente decreto n. 518 del 1995, non convertito nei termini costituzionali, e che il Governo ha reiterato nella formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento, senza peraltro includere i due emendamenti accolti dalla Commissione agricoltura.

Ricorda, inoltre, che nel corso del dibattito, sia in Commissione che in Aula, erano emerse numerose perplessità e rilievi critici collegati alla scarsa coerenza fra la denominazione di interventi urgenti, assunta nel titolo del decreto, e la effettiva portata dei materiali normativi inclusi nel testo del medesimo.

Preannunciando la presentazione di una proposta emendativa su una questione (che riveste, a suo avviso, carattere di estrema urgenza) in materia di IVA-zootecnica, di cui già la Commissione ha avuto modo di discutere, ipotizza sin d'ora che, una volta conclusa la discussione generale, possa essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

273^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 16,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C10^a, 0056^a)

Il presidente CARPI informa la Commissione che il Presidente del Senato ha risolto il conflitto di competenza con la 6^a Commissione, sollevato la scorsa settimana in ordine al disegno di legge n. 2496, confermando la precedente assegnazione: la Commissione finanze, pertanto, ha concluso nella giornata odierna il suo esame in sede referente e l'Assemblea, subito dopo, lo ha approvato definitivamente. Al riguardo invita i componenti della Commissione, che avevano sollevato forti dubbi e perplessità nel merito del provvedimento, a coordinare in modo più adeguato l'attività politica all'interno dei rispettivi gruppi parlamentari.

Tenuto quindi conto dell'obbligo, conforme alla prassi, di trattare nel corso delle crisi di Governo esclusivamente questioni attinenti a precise scadenze costituzionali o ai cosiddetti *interna corporis*, propone che la Commissione richieda al Presidente del Senato una deroga al fine di consentire lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01148, presentata dalla senatrice Fagni e deferita alla competenza della Commissione industria in data di ieri.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono tutti i presenti.

La Commissione, infine, preso atto dell'approvazione definitiva del disegno di conversione del decreto-legge n. 566 del 1995 (atto Senato n. 2496), accoglie la proposta del Presidente di richiedere una deroga per lo svolgimento della menzionata interrogazione.

Il presidente CARPI ricorda che, subito dopo la seduta della Commissione, avrà luogo la riunione dell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

(R029 000, C10^a, 0004^a)

La seduta termina alle ore 17,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

186ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare**(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0010ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BASTIANETTO si sofferma su alcuni articoli dello schema di decreto effettuando puntuali osservazioni. Con riferimento all'articolo 1 ritiene che andrebbe meglio precisato l'ambito di applicazione, allegando un elenco degli enti interessati dalla nuova disciplina e stabilendo l'obbligo di applicazione delle norme da parte di tutti gli enti previdenziali di futura istituzione. All'articolo 2 occorrerebbe prevedere la determinazione, da parte del Ministro del lavoro, di quote annue di dismissioni, al fine di garantire la gradualità delle immissioni sul mercato; il periodo di tempo destinato alla fissazione dei criteri ed alla ricognizione del patrimonio immobiliare dovrebbe essere ridotto, mentre occorrerebbe fissare un ordine di priorità tra le varie modalità di alienazione. Con riferimento al comma 5, poi, bisognerebbe escludere la possibilità di una gestione diretta degli immobili, mentre, d'altra parte, la procedura prevista al comma 6 per l'approvazione dei programmi generali di cessione andrebbe opportunamente snellita. Quanto all'articolo 3, occorrerebbe specificare che l'affidamento della gestione dei beni immobili di cui al comma 1 riguarda sia la riserva tecnica che gli immobili inseriti nei piani di cessione fino al momento della totale dismissione del patrimonio, mentre al comma 3, con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bisognerebbe precisare l'obbligo del rispetto, nei bandi di gara e nell'aggiudicazione delle offerte, di un ordine di priorità prestabilito dall'Osservatorio. Per quanto riguarda la

determinazione del prezzo di vendita ritiene opportuno che sia fatto riferimento al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, il riferimento alle attuali rendite catastali non rispecchiando – a suo modo di vedere – le caratteristiche oggettive degli immobili; il diritto di prelazione, poi, andrebbe esercitato dal conduttore solo qualora il nucleo familiare convivente sia privo di altra abitazione di proprietà adeguata alle sue esigenze, mentre occorrerebbe sancire l'obbligo della ricerca di soluzioni abitative alternative a tutela delle fasce più deboli di conduttori che non possano accedere all'acquisto dell'immobile. All'articolo 7 riterrebbe opportuno che fosse inserita la possibilità di vendita diretta da parte degli enti anche a soggetti diversi dai conduttori, fatto salvo il diritto di prelazione e con ricorso ad asta pubblica. Agli articoli 9 e 11 occorrerebbe poi inserire elementi di flessibilità che consentano la concreta attuazione della disciplina dei fondi immobiliari.

Svolge poi alcune considerazioni sull'articolo 10 dello schema di decreto, osservando che l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti dovrebbe fare capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre il termine per l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro di cui al comma 3 dovrebbe essere di 30 giorni. Avviandosi alla conclusione, auspica ancora che la messa in liquidazione dell'IGEI, sancita dall'articolo 14, venga anticipata al 31 dicembre 1996 e che le agevolazioni previste per i conduttori degli alloggi vengano estese anche ai soggetti che posseggono i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il senatore MULAS ricorda che la sua parte politica aveva votato contro l'approvazione del disegno di legge di riforma previdenziale anche per i dubbi, ampiamente motivati, circa la parte concernente le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti; in questa occasione non può che ribadire le perplessità allora espresse, osservando anche che lo stesso relatore ha messo in evidenza come soltanto in parte lo schema di decreto legislativo rispetti i criteri contenuti nella legge delega. Svolge quindi una serie di osservazioni critiche su punti di dettaglio della normativa, rilevando in particolare che il periodo di cinque anni, che si riduce poi in realtà a poco più di tre anni, concesso agli enti per le dismissioni potrebbe rilevarsi troppo ristretto, con gravi ripercussioni sul mercato immobiliare; osserva inoltre che viene lasciata totale discrezionalità agli enti per quanto riguarda le percentuali di dismissioni annue e che vengono inopinatamente incluse le società cooperative tra i soggetti abilitati alle gestioni immobiliari. Riterrebbe inoltre più opportuno che la vendita della nuda proprietà agli inquilini ultrasessantacinquenni, ora facoltativa, diventi obbligatoria e si chiede come mai la DIEP venga posta in liquidazione da subito, mentre la liquidazione della IGEI, a cui partecipa anche la FIAT, venga posticipata al 31 dicembre 1998. Non è chiaro, infine, chi debba erogare i crediti agevolati, mentre sarebbe opportuno che i periodi di finanziamento agevolato, troppo corti per raggiungere veramente lo scopo che ci si prefigge, vengano allungati fino a 25-30 anni.

Il senatore PELELLA afferma che le esigenze degli istituti previdenziali non debbano essere premiate fino al punto da sacrificare quelle

delle fasce più deboli degli inquilini attualmente occupanti gli immobili degli enti: ciò sicuramente accade quando si prevede che le dismissioni possano avvenire con le vendite all'asta degli immobili, il che farà lievitare sicuramente i prezzi con sicuro svantaggio per gli attuali conduttori. Le esigenze sociali meritevoli di sicura tutela imporrebbero poi che i mutui a tasso agevolato da concedere ai titolari di redditi medio-bassi siano finanziati con le risorse degli enti previdenziali e che i programmi di dismissione prevedano che la vendita degli immobili occupati dalle famiglie più disagiate avvenga soltanto dopo che si è proceduto alla vendita degli immobili dei centri storici e di quelli adibiti ad usi non abitativi.

Il senatore NAPOLI, fatto presente di aver consegnato al relatore una serie di proposte scritte per la redazione del parere, osserva che tutti mostrano di condividere la preoccupazione che i programmi di dismissione con tempi ravvicinati possano mettere in seria difficoltà le famiglie a basso o a monoreddito, tanto più che risulta assai difficile che i soggetti in questione possano accedere, nonostante le previste agevolazioni, ai mutui immobiliari. Esprime quindi forti perplessità sulla intenzione del Governo di creare una nuova struttura per le dismissioni, mettendo in liquidazione una società come la DIEP che è riuscita in poco tempo a censire, con l'informatizzazione degli archivi, il settanta per cento degli immobili degli enti previdenziali. Augurandosi infine di poter pervenire ad un voto unitario sullo schema di parere che sarà proposto dal relatore, sottolinea nuovamente la necessità di tutelare le fasce deboli.

Il senatore DELFINO rileva che tutti sono ormai consapevoli di una certa sordità del Governo rispetto ai suggerimenti che con tanti sforzi e dedizioni le Commissioni parlamentari formulano per la emanazione del testo definitivo dei decreti legislativi. Ricorda, nel merito, la funzione di supplenza svolta dagli enti previdenziali nel settore abitativo con l'effetto calmieratore prodottosi sul mercato degli affitti in ragione del numero delle abitazioni messe in locazione dagli enti; è auspicabile quindi che, pur senza ledere le esigenze delle dismissioni, i criteri previsti dall'articolo 6 contengano in maniera chiara e trasparente l'indicazione che la cessione del patrimonio abitativo tenga conto della condizione economica dei nuclei familiari che godono di redditi modesti e che occupano attualmente le abitazioni in questione.

Il relatore TAPPARO ringrazia tutti i senatori che gli hanno trasmesso appunti scritti, che gli facilitano certamente il lavoro ma che contengono a volte anche proposte contraddittorie tra le quali egli dovrà effettuare chiaramente una scelta: dovendo predisporre un testo ragionevolmente stringato, si augura che la sintesi che sottoporrà agli altri componenti della Commissione possa acquisire domani una valutazione politica soddisfacente.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2468) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore DE GUIDI fa presente che il decreto-legge n. 22 non reca modifiche sostanziali rispetto al precedente decreto-legge in tema di immigrazione sul quale la Commissione aveva espresso un articolato parere di cui la 1ª Commissione permanente aveva tenuto adeguatamente conto in sede di esame di merito. Propone pertanto di esprimere sostanzialmente lo stesso parere, magari sottolineando con maggior forza l'opportunità di prevedere espressamente la regolarizzazione per quegli immigrati che svolgono un lavoro autonomo presso le famiglie.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CARNOVALI si richiama anch'egli all'intervento effettuato in sede di parere sul decreto-legge precedente ed ora reiterato per esprimere il suo giudizio fortemente negativo, trattandosi di una sanatoria indiscriminata della illegalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2466) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DELFINO si sofferma ad illustrare il provvedimento nel suo complesso, sottolineando in particolare che lo scopo di esso è quello di dare organicità ad una serie di attività, iniziative e progetti volti alla prevenzione ed al recupero dei tossicodipendenti ed intrapresi dall'Amministrazione statale, dagli enti locali, dalle Regioni e da privati. Auspicata quindi una sempre più forte regionalizzazione dei servizi sanitari, rileva positivamente che la commissione prevista dall'articolo 127, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 è stata integrata con la presenza di rappresentanti di tutti i Ministeri interessati, delle Regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dall'ANCI. Per le poche parti di stretta competenza della Commissione lavoro, fa presente che l'articolo 3 attribuisce maggior rilievo ai progetti e alle attività volti a realizzare un sistema integrato dei servizi e ai progetti per la formazione professionale fondati su un'analisi del mercato del lavoro ed elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. A tale riguardo è a suo giudizio necessario segnalare l'opportunità che siano coinvolte anche le Regioni, e non solo le agenzie per l'impiego.

È aperta la discussione.

Il senatore DE GUIDI osserva che il principale problema concernente il recupero definitivo dei tossicodipendenti ad una vita normale si pone nel momento in cui essi abbandonano le comunità terapeutiche e si trovano quindi in competizione su un mercato del lavoro quanto mai difficile. Essenziale è quindi che presso le comunità tutti gli sforzi vengano effettuati perchè ciascuno di questi soggetti maturi una professionalità tale da essere spendibile all'esterno. Condivide pertanto l'indicazione formulata dal relatore circa l'opportunità che anche le Regioni vengano coinvolte nella realizzazione di percorsi di formazione professionale, anche se è indubbio che tale impostazione possa all'inizio provocare l'ostilità delle comunità terapeutiche che non sopportano gli interventi dei soggetti pubblici, da esse vissuti come ingerenze.

Il presidente SMURAGLIA dichiara di condividere anch'egli la proposta del relatore rilevando che nel comma 3 dell'articolo 3 si potrebbe più convenientemente far riferimento ai servizi regionali e parlare di priorità, anzichè di maggior rilievo.

Il senatore BASTIANETTO dichiara di condividere pienamente quanto testè espresso dal senatore De Guidi.

Intervengono ugualmente a favore dell'impostazione illustrata dal relatore ed integrata dagli interventi del senatore De Guidi e del presidente Smuraglia i senatori CARNOVALI, SPISANI, NAPOLI, BEDIN, MULAS, DANIELE GALDI e BARRA.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere un parere favorevole con osservazioni.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SMURAGLIA avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 8 febbraio 1996, avrà inizio alle ore 8,30, anzichè alle ore 9.

La seduta termina alle ore 17,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

136^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

*Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini
nonchè il sottosegretario di Stato per la sanità Condorelli.*

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(2466) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio 1996.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Pietra Lenzi aveva illustrato il provvedimento in titolo. Dà inizio pertanto alla discussione di carattere generale.

Il senatore CAMPUS, dopo aver sottolineato che le modifiche proposte dal Senato al precedente decreto (A.S. 2292) non sono state recepite in sede di reiterazione del provvedimento e che pertanto occorrerà ripresentarle in sede di esame degli emendamenti, fa presente che l'articolo 3 suscita notevoli perplessità, data la concomitanza e la pletoricità di diversi organismi (la commissione prevista dall'articolo 127 del testo unico n. 309, il nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi, l'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, nonché infine il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga) che rischiano di compromettere l'efficienza e la tempestività degli interventi sul territorio. A suo avviso inoltre sembra emergere una discrepanza fra le disposizioni contenute nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 e nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5. Chiede poi al ministro Ossicini chiarimenti in merito ai tempi di emanazione del decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 4, nonché in merito all'articolo 6.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dopo aver ricordato che la reiterazione del decreto in esame senza l'articolo 8 è stata proposta dalla Commissione del Senato proprio al fine di rendere possibile la definitiva conversione della normativa per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, sottolinea altresì che l'attuale testo in esame ripropone all'articolo 3 la commissione prevista dall'articolo 127, comma 6, del testo unico n. 309, che costituisce, a suo avviso, un inutile «carrozzone» soprattutto con riferimento al successivo articolo 4 del decreto. L'organizzazione amministrativa risulta poi ulteriormente appesantita anche dalla compresenza del nucleo operativo (articolo 5) che contraddice l'esigenza di snellimento delle procedure. Anche il mantenimento a livello centrale del servizio «drogatel» è a suo giudizio inopportuno, essendo preferibile decentrare il servizio ai fini dell'efficacia del medesimo. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti soppressivi in modo da rendere più organica la disciplina.

Interviene quindi in sede di replica la relatrice PIETRA LENZI che, riservandosi di valutare in sede di esame delle proposte emendative gli orientamenti emersi nel corso della discussione generale, ribadisce la necessità che il decreto venga finalmente convertito nei termini costituzionali ed in tal senso fa presente di aver avviato una serie di contatti con la Commissione affari sociali della Camera al fine di individuare un orientamento comune.

Ha quindi la parola per la replica il ministro OSSICINI il quale, rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata dalla relatrice Pietra Lenzi nella precedente seduta, fa presente che gli organismi citati (commissione, nucleo, osservatorio e comitato nazionale) hanno ciascuno funzioni e finalità distinte e soddisfano peraltro ad una precisa esigenza prospettata e dai competenti uffici del Ministero nonché dalle Regioni. Nel dare atto che il Senato ha sempre operato in modo da poter trovare un opportuno punto di equilibrio al fine di permettere la conversione del decreto, auspica che finalmente la normativa possa essere definitivamente varata.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, nel rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 9 febbraio alle ore 13.

La Commissione conviene.

(2415) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio 1996.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella precedente seduta il provvedimento era stato illustrato dal relatore Gallotti e pertanto si passerà alla discussione di carattere generale.

Il senatore CARELLA, nell'esprimere il proprio disappunto per il fatto che il decreto è stato reiterato per l'ennesima volta, ribadisce la ne-

cessità che gli indennizzi per i soggetti danneggiati per complicità di tipo irreversibile decorrano dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992. Pertanto preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso, anche se è consapevole delle prevedibili obiezioni della Commissione bilancio.

Il senatore PETRUCCI fa presente che il parere espresso dalla Commissione bilancio sul provvedimento potrà trovare accoglimento predisponendo opportuni emendamenti correttivi e invita la Commissione a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 5, in considerazione del fatto che l'attuale impianto normativo compromette l'esistenza di molti stabilimenti per la macellazione delle carni che non si sono potuti adeguare nei termini alle nuove disposizioni. Concorde poi con la necessità ribadita dal senatore Carella di insistere sulla decorrenza degli indennizzi per gli emodializzati e pertanto auspica che il Governo possa finalmente individuare le necessarie risorse finanziarie per gli oneri recati dall'articolo 6. Per quanto riguarda l'articolo 7, il senatore Petrucci, pur riconoscendo che la precisazione che solo i produttori di emoderivati privati sono soggetti all'obbligo di assicurazione ha consentito di superare le obiezioni in merito alla copertura finanziaria, osserva però che l'esenzione da tale obbligo dei soggetti pubblici suscita perplessità in quanto potrebbe determinare una carenza di tutela per i cittadini.

Il senatore MARTELLI esprime perplessità in merito al comma 2 dell'articolo 9 con riferimento ai criteri per la commisurazione delle tariffe; in proposito egli osserva che sarebbe opportuno stabilire anche il limite minimo delle tariffe stesse, in modo da non compromettere la qualità delle prestazioni. A suo avviso sarebbe opportuno quindi far riferimento al criterio individuato nell'articolo 2, comma 9, del provvedimento collegato alla legge finanziaria (legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Il senatore PEPE, associandosi alle osservazioni del senatore Carella sull'articolo 6, preannuncia la sottoscrizione dei relativi emendamenti.

Il senatore TORLONTANO sottolinea come il sistema attualmente in vigore della remunerazione in base alle tariffe produca ingiustizie ed inefficienze. A suo avviso infatti sarebbe necessario intensificare e rendere efficienti i controlli sul sistema sanitario nazionale, con particolare riguardo agli strumenti di verifica dello stato di salute di coloro che sono dimessi dagli ospedali, in modo da poter valutare l'efficienza delle strutture.

Il senatore LAVAGNINI sottolinea l'opportunità di una attenta riflessione sull'articolo 2 in quanto tale disposizione contrasta con la disciplina del provvedimento collegato alla legge finanziaria. Infatti non è certamente condivisibile l'orientamento diretto ad accollare interamente alle Regioni il debito pregresso delle unità sanitarie locali.

Il senatore BINAGHI, facendo riferimento al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sul comma 5 dell'articolo 3, suggerisce di classificare in fascia H i farmaci per determinate patologie, in modo da sopperire alle obiezioni di carattere finanziario. A suo avviso

peraltro sarebbe anche opportuno rivedere l'elenco delle patologie stesse. Fa poi presente, quanto all'articolo 9, che mentre per le degenze ospedaliere sono stati individuati i relativi tariffari, questi non sono stati invece ancora attuati per quanto riguarda la diagnostica specialistica e ambulatoriale e pertanto vi sono ancora molti ritardi nelle liste di attesa per determinate prestazioni.

Il senatore MANARA, preannunciando la presentazione di emendamenti, fa presente che in quella sede esprimerà il proprio orientamento sul merito del decreto.

Il senatore MONTELEONE esprime perplessità in merito ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3, associandosi altresì alle osservazioni del senatore Carella sull'articolo 6. In particolare egli ritiene sia necessario razionalizzare il sistema organizzativo delle Regioni per un'esigenza di tutela dei pazienti ma anche degli operatori. Rileva poi l'imprecisa formulazione del comma 3 dell'articolo 9 che può generare gravosi contenziosi, in quanto non è chiara la decorrenza del pagamento delle nuove tariffe in seguito all'introduzione delle innovazioni tecnologiche.

Il senatore CAMPUS, dopo aver rilevato delle evidenti discrasie fra la relazione tecnica e il testo del decreto, ritiene a suo avviso non opportuno stabilire l'obbligo dell'assicurazione anche a carico di coloro che somministrano i vaccini (comma 2 dell'articolo 7), poichè a suo avviso tale disposizione è eccessivamente gravosa per i destinatari, cioè i medici e i farmacisti.

Il relatore GALLOTTI, in sede di replica, osserva che la ripresentazione di proposte emendative all'articolo 6 può comportare l'instaurarsi di una sorta di braccio di ferro con la Commissione bilancio, nonché con il Ministero del tesoro, con la prevedibile conseguenza dell'impossibilità di convertire il decreto nei termini costituzionali. Pertanto sarebbe auspicabile trovare una soluzione di equilibrio in modo da evitare l'ennesima reiterazione del provvedimento.

Interviene quindi per la replica il sottosegretario CONDORELLI, il quale esprime apprezzamento per gli interventi che hanno sollevato obiezioni, a suo giudizio pienamente condivisibili. Fa presente quindi al senatore Carella che pur essendo legittimo e comprensibile il tenore delle proposte emendative preannunciate, tuttavia non sembra vi siano possibilità attualmente di superare le obiezioni del Ministero del tesoro che adduce, a sostegno della propria contrarietà alla modifica all'articolo 6, non solo la notevole entità dei finanziamenti occorrenti, ma anche problemi di carattere pratico. Condivide quindi l'opinione espressa dal relatore Gallotti circa la difficoltà di convertire il decreto nei termini costituzionali, ove la Commissione insistesse sulla modifica dell'articolo 6. Quanto agli interventi dei senatori Petrucci e Lavagnini, egli concorda con la necessità di non gravare le Regioni dei debiti pregressi, posizione questa confortata anche da una sentenza della Corte costituzionale. Si associa poi alle osservazioni dei senatori Binaghi e Monteleone, mentre fa presente che la specificazione introdotta nell'articolo 7, che fa riferimento alle sole aziende private, è stata introdotta per evitare dubbi in-

interpretativi, anche se è acclarato che gli operatori di tale settore sono solo ditte private.

Quanto all'obiezione del senatore Campus circa il comma 2 dell'articolo 7, il sottosegretario Condorelli esprime il proprio personale avviso che l'obbligo della assicurazione a carico di coloro che somministrano i vaccini costituisce una norma di garanzia non solo per i pazienti, ma per gli stessi operatori.

Per quanto riguarda inoltre i rilievi mossi all'attuale stato del regime della remunerazione per tariffe, ricorda che il decreto in esame reitera una normativa che si è consolidata nel tempo e pertanto tende a consolidare le situazioni giuridiche preesistenti. Sul punto occorrerà pertanto una attenta riflessione in modo da poter addivenire finalmente ad un assetto normativo definitivo e soddisfacente.

Condivide poi la necessità, sottolineata dal senatore Torlontano, di realizzare un'efficace rete di controlli sul sistema sanitario nazionale: tuttavia, a suo avviso, sarebbe opportuno individuare dei meccanismi che non abbiano necessariamente un profilo di carattere penalistico.

Il sottosegretario Condorelli auspica infine che in sede di esame degli emendamenti la Commissione possa individuare le soluzioni più idonee ponendo quindi le premesse necessarie per la conversione in legge del provvedimento.

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 9 febbraio alle ore 13.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

(2467) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)

(Esame e rinvio)

La relatrice PIETRA LENZI illustra il provvedimento in titolo ricordando, in primo luogo, che esso nasce dall'esigenza di scorporare le disposizioni concernenti il personale dei SERT, contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487. A suo avviso, occorre una attenta riflessione sul testo in esame, poichè rispetto all'impianto normativo proposto in origine dal Governo, la situazione reale dei servizi per le tossicodipendenze è cambiata e pertanto occorrerà individuare soluzioni adeguate, anche con riferimento all'assegnazione dei posti vacanti. Propone pertanto che la Commissione acquisisca i necessari elementi informativi in merito mediante l'intervento personale alle sedute di funzionari ed amministratori, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente che è pervenuta da parte degli ordini dei medici e degli psicologi una richiesta di audizione con riferimento alle problematiche suscitate dal decreto in esame. Propone pertanto che la Commissione incontri i rappresentanti di tali organismi in sede di Ufficio di presidenza allargato, mediante quindi una

audizione di carattere informale, anche in considerazione delle limitazioni alle attività parlamentari nell'attuale momento di crisi del Governo, che ostacolano l'avvio di un'indagine conoscitiva.

La Commissione, acquisita la disponibilità del sottosegretario Condorelli, conviene quindi sulla proposta della relatrice Pietra Lenzi di attivare la procedura prevista dall'articolo 47 del Regolamento, nonché sulla proposta del presidente Alberti Casellati di fissare un incontro fra i membri dell'Ufficio di presidenza allargato con rappresentanti degli ordini professionali dei medici e degli psicologi, in modo da acquisire i necessari elementi informativi di carattere tecnico ed amministrativo con riferimento al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996****218^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C13^a, 0028^a)

Il senatore PONTONE avanza la richiesta di porre all'ordine del giorno della Commissione una proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano e sugli effetti che esse abbiano potuto avere nel crollo di Secondigliano e che abbiano sulla stabilità geofisica del sito urbano.

Il presidente BRAMBILLA replica al senatore Pontone, ricordando le limitazioni del lavoro parlamentare in pendenza della crisi di Governo; peraltro, tenuto conto del particolare oggetto della indagine proposta assicura che l'argomento sarà posto all'ordine del giorno della seduta notturna, laddove intervenga l'assenso di tutti i Gruppi.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1 febbraio.

Il senatore PEDRAZZINI ribadisce le perplessità manifestate dal Gruppo Lega Nord, nel corso dell'esame in Aula del precedente decreto, in ordine alla parte della copertura che attinge ai fondi di cui all'articolo

4 della legge n. 80 del 1984, già trasferiti alla regione Campania per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980. Il provvedimento dovrebbe pertanto escludere con molta chiarezza la possibilità che l'utilizzo di tali residui possa in qualche modo attivare la complessiva autorizzazione di spesa che supererebbe i 1.000 miliardi. Sottolinea poi l'opportunità di estendere il tipo di aiuto configurato nel decreto-legge a favore di Bagnoli ad altre aree del Paese che versano in situazioni identiche, come ad esempio quella di Sesto San Giovanni, auspicando in ogni caso che le risorse pubbliche vengano utilizzate effettivamente per gli scopi cui sono finalizzate.

Il senatore LARIZZA, concordando con il senatore Pedrazzini, auspica che il provvedimento possa fornire una risposta equilibrata tra le esigenze di Bagnoli e quelle di Sesto San Giovanni.

Il senatore LASAGNA, nel ringraziare il sottosegretario Carzaniga per la risposta fornita alla sua lettera, ribadisce ancora una volta l'opportunità di realizzare il progetto già realizzato dal CIPE nel dicembre 1994. Richiede poi al Governo una risposta più soddisfacente in merito a due punti da lui già sottolineati in altra occasione, vale a dire la ripartizione del costo dell'opera di bonifica che a suo avviso dovrebbe far carico anche all'IRI - analogamente a quanto avvenuto nel caso dell'ACNA di Cengio - nonché la previsione che il comune di Napoli diventi proprietario dell'area risanata, assumendo in tal modo la responsabilità della destinazione d'uso del suolo ed evitandosi nel contempo infiltrazioni speculative di terzi.

Il senatore DONISE, sottolineato che l'operazione di risanamento prelude ad un uso di una parte rilevante dell'area per finalità di pubblico interesse, afferma che è inevitabile un coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche, incluso lo Stato. Dichiarandosi poi disponibile a valutare, con la collaborazione del Governo, le ipotesi di modifica del decreto emerse nella discussione odierna, auspica che ciò non comporti un eccessivo rallentamento dell'*iter*. Esprime tuttavia riserve in merito ad uno dei rilievi formulati, relativo alla proprietà dell'area risanata, ritenendo al riguardo garantista e soddisfacente la disposizione di cui al comma 5.

Il senatore PONTONE esprime dei dubbi sull'eventualità di includere in un provvedimento concernente l'area di Bagnoli disposizioni relative ad altre aree. Comprendendo l'osservazione del senatore Lasagna, auspica poi che qualora ai rilievi formulati dal Gruppo Lega Nord non fosse possibile fornire una risposta soddisfacente, non venga ancora una volta assunta una posizione tesa a bloccare l'*iter* del provvedimento.

Il senatore SPECCHIA, condividendo l'ipotesi di disciplinare su un piano generale il problema dei siti dismessi in tutto il territorio nazionale, afferma che a ciò non può che provvedersi con un apposito provvedimento. Giudica comunque inaccettabili le posizioni di coloro che perseguono surrettiziamente obiettivi diversi da quello di pervenire ad una normativa organica, come ad esempio inserire accanto all'area di Bagnoli aree situate in diverse zone del Paese.

Il senatore TERZI, dissente precisando che il Gruppo Lega Nord ha sostenuto fin dal primo momento in modo coerente la necessità di inserire nel testo del provvedimento criteri di carattere generale, al fine di non inaugurare un'altra fase di interventi a pioggia. Di fondamentale interesse per la sua parte politica è, inoltre chiarire che l'area risanata con capitale pubblico dovrà diventare inalienabile; precise garanzie nei confronti di eventuali infiltrazioni camorristiche dovranno poi essere fornite dallo Stato, in quanto sarebbe inaccettabile un impegno del comune in tal senso, dal momento che la lotta alla criminalità organizzata è materia di tipica competenza statale.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore CARCARINO, che riconosce l'arricchimento dialettico pervenuto dagli interventi dei rappresentanti di tutti i Gruppi ed auspica che ad esso corrisponda un fattivo contributo alla celere conversione del decreto-legge: per parte sua, egli proporrà limitati emendamenti, volti a recepire le modifiche proposte dalla Commissione sul precedente testo, nonché ulteriori snellimenti procedurali. Questi ultimi tendono ad assicurare la massima trasparenza del piano di risanamento, allo scopo di evitare forme di speculazione fondiaria: tali emendamenti ruotano intorno alla proposta di conferimento al comune di un diritto di prelazione sull'area; in merito, appare singolare - rispetto alle posizioni ideologiche del suo Gruppo - che il senatore Lasagna avanzi proposte assai più radicali, come ad esempio l'espropriazione integrale del sito.

I dati cospicui forniti dal Sottosegretario al bilancio dimostrano che una peculiare interpretazione delle norme vigenti, da parte di un precedente Ministro, ha mantenuto liquidi e disponibili i fondi previsti dalla legge n. 80 del 1984, da lungo tempo a rischio di perenzione: il controllo sul loro utilizzo può essere assicurato da un coerente indirizzo espresso in sede parlamentare, volto ad assicurare il risanamento dell'area di Bagnoli. Del resto, quella legge era finalizzata allo sviluppo delle aree colpite dal terremoto del 1980, ed un presupposto essenziale dello sviluppo economico è il risanamento ambientale: quest'ultimo deve però creare le condizioni di un rilancio occupazionale della zona, nella quale la deindustrializzazione ha prodotto centinaia di disoccupati e di personale in cassa integrazione guadagni.

Dopo aver ricordato che la prima delibera del CIPE su Bagnoli, del dicembre 1994, fu firmata da un Ministro appartenente al Gruppo della Lega Nord, il relatore conclude dichiarandosi favorevole ad investire l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori, dell'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione la discussione sulla situazione globale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, richiesta da più parti politiche.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CARZANIGA che, dopo aver confermato le parole del relatore in merito al meccanismo contabile in virtù del quale i fondi della legge del 1984 non sono andati in perenzione, si sofferma sul regime di proprietà del sito di Bagnoli: nella misura in cui essa è riconducibile all'Iri, del quale il Ministero del tesoro è azionista unico, il Governo potrà sempre trasmettere indirizzi vincolanti nel senso richiesto dalle Assemblee parlamentari.

Il presidente BRAMBILLA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per mercoledì 14 febbraio 1995, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA NOTTURNA
(A007 000, C13*, 0028*)

Il presidente BRAMBILLA avverte che l'ordine del giorno della seduta notturna è integrato dall'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla situazione geostatica del sottosuolo napoletano.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

219ª Seduta (Notturna)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R048 000, C13*, 0005*)

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione geostatica del sottosuolo napoletano

Il senatore PONTONE manifesta la necessità di effettuare un sopralluogo nella provincia di Napoli per acquisire notizie, informazioni, documentazione sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano. Infatti, gli effetti che esse hanno potuto avere nel crollo di Secondigliano e che hanno sulla stabilità geofisica dell'area cittadina sono meritevoli di interesse, e si riconnettono alla situazione geofisica dell'intero territorio cittadino.

Sulla richiesta al Presidente del Senato di autorizzare l'indagine conoscitiva testè proposta, conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Essendo pervenuto il parere della 5ª Commissione, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1 precedentemente accantonati.

Il relatore STANISCIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.8, 1.2, 1.1/1, 1.1, 1.4/1, 1.4, 1.6 e 1.5; il parere è contrario sull'emendamento 1.11.

Il sottosegretario BARBERI invita a ritirare gli emendamenti 1.8 e 1.2, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.1/1, 1.1, 1.4/1, 1.4 ed 1.6; il parere è contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.11.

Il senatore RIANI ritira l'emendamento 1.8 e aggiunge firma all'emendamento 1.3.

Il relatore STANISCIA ritira l'emendamento 1.2 e aggiunge firma all'emendamento 1.3, mentre sull'emendamento 1.5 riformula il parere uniformandosi a quello del Governo.

Il senatore GIOVANELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-federativo su tutti gli emendamenti all'articolo 1, salvo che sugli emendamenti 1.5 e 1.11.

Il senatore RIANI dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.3.

Il senatore TERZI dichiara il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sull'emendamento 1.3, invitando comunque il Governo a tener conto delle ulteriori calamità verificatesi nel Nord.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto favorevole sugli emendamenti relativi all'articolo 1 (eccetto l'1.5 e l'1.11), invitando a tener conto delle alluvioni verificatesi in Puglia il 29 e 30 gennaio 1996.

Il senatore CARCARINO dichiara voto favorevole sugli emendamenti relativi all'articolo 1, salvo il suo voto contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.11.

Il senatore ZANOLETTI dichiara voto favorevole sugli emendamenti relativi all'articolo 1, eccetto gli emendamenti 1.5 e 1.11.

Posti separatamente ai voti, sono accolti all'unanimità dalla Commissione l'emendamento 1.3, il subemendamento 1.11/1, l'emendamento

1.1 come testè subemendato, il subemendamento 1.4/1, l'emendamento 1.4 come subemendato, nonché l'emendamento 1.6.

La Commissione indi respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.5 e 1.11.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2 precedentemente accantonati.

Su invito del presidente **BRAMBILLA**, il senatore **BINAGHI** ritira l'emendamento 2.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea: la senatrice **BRICCARELLO** aveva invece suggerito una sua riformulazione come ordine del giorno.

Il senatore **TERZI** fa proprio l'emendamento 2.4, insistendo per la sua votazione nonostante il parere negativo della 5^a Commissione.

Il relatore **STANISCIA** esprime parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.1 e 2.7 e parere favorevole sugli emendamenti 2.6, 2.2 (nuovo testo) e 2.3.

Il sottosegretario **BARBERI** esprime parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.1 e 2.7, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 2.6, 2.2 (nuovo testo) e 2.3.

Il senatore **TERZI** dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.4, ritenendo di ravvisare nelle dichiarazioni del Governo un riconoscimento dell'insostenibilità dell'attuale situazione, dominata dall'occasionalità della decretazione d'urgenza.

Il senatore **RIANI** dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.2 (nuovo testo), al quale avverte che aggiungono la propria firma i senatori Terracini e Binaghi.

Il senatore **MATTEJA** dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.4; richiama poi l'attenzione sull'emendamento 2.7, sul quale si dichiara favorevole.

Il senatore **GIOVANELLI** fa presente che le estensioni sono opportune solo se rispettano i vincoli di bilancio: perciò dichiara voto contrario sull'emendamento 2.4.

Con il voto favorevole dei senatori del Gruppo Lega nord, del Gruppo di Forza Italia e del Gruppo di Alleanza nazionale, coll'astensione del Gruppo laburista-progressista-socialista e col voto contrario dei senatori dei Gruppi Progressisti-federativo, Cristiani Democratici Uniti, Misto e Verdi-La Rete, l'emendamento 2.4 è respinto.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 2.6; respinto l'emendamento 2.1, vengono successivamente accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.2 (nuovo testo) e 2.3.

Il senatore **MATTEJA** ritira l'emendamento 2.7.

Si passa all'esame dell'emendamento precedentemente accantonato all'articolo 3.

Il relatore STANISCIA esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento precedentemente accantonato all'articolo 4.

Il relatore STANISCIA esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 5.

Il sottosegretario BARBERI ritira l'emendamento 5.1.

Il relatore STANISCIA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 7.

Il senatore GIOVANELLI ritira gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Dopo che la senatrice BRICCARELLO, il relatore STANISCIA ed il sottosegretario BARBERI esprimono avviso contrario sull'emendamento 7.5, il senatore RIANI lo ritira.

Il relatore STANISCIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.6 (nuovo testo) e 7.0.1 (nuovo testo), mentre il parere è contrario sull'emendamento 7.4.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.6 (nuovo testo), 7.7, 7.0.1 (nuovo testo) e 7.0.2; il parere è contrario sull'emendamento 7.4.

Il senatore RIANI dichiara voto favorevole sull'emendamento 7.6 (nuovo testo).

Posto ai voti l'emendamento 7.6 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione. Dopo la reiezione dell'emendamento 7.4, l'emendamento 7.7 è accolto.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 7.0.1 (nuovo testo) e 7.0.2 - di contenuto identico - sono accolti dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 8.

Il relatore STANISCIÀ presenta e dà per illustrato l'emendamento 8.6; esprime poi parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.2, 8.3 e 8.4.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.6 e parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.2, 8.3 e 8.4.

Il senatore RIANI ritira l'emendamento 8.5.

Posto ai voti, l'emendamento 8.6 è accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 9, precedentemente accantonato.

Il relatore STANISCIÀ ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere favorevole sull'emendamento 9.0.1, purchè il proponente si unifichi al parere condizionato che ha espresso la 5ª Commissione.

Il senatore CARCARINO accoglie l'invito e l'emendamento 9.0.1 viene riformulato in un nuovo testo.

L'emendamento 9.0.1. (nuovo testo), posto ai voti, è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 10.

Il senatore BINAGHI illustra gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

La senatrice BRICCARELLO, pur apprezzando lo spirito degli emendamenti proposti, ammonisce a non cercare di introdurre in tale sede elementi di radicale modifica della disciplina fiscale, che avrebbero come unico effetto quello di condannare alla mancata conversione il decreto-legge.

Il senatore TERZI dichiara voto favorevole sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il senatore LASAGNA esprime apprezzamento sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2., invitando peraltro a riformularli trasformandoli in un ordine del giorno.

Il senatore BINAGHI, accogliendo tale invito, trasforma i due emendamenti in esame nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a costituire per ogni provincia un fondo adeguato a coprire i danni subiti ed accertati da enti pubblici, imprese e privati cittadini, utilizzando il relativo gettito fiscale IRPEF degli anni 1996 e 1997 dei cittadini residenti;

a dare la possibilità di detrarre l'equivalente dei danni subiti e regolarmente accertati dalle imposte sui redditi IRPEF dell'anno 1996 fino alla completa copertura del danno, al netto di eventuali contributi ricevuti a fondo perduto».

0.2419.1.13*

BINAGHI

Il relatore STANISCIA si rimette al Governo.

Il sottosegretario BARBERI dichiara che non potrebbe accogliere l'ordine del giorno n. 1.

Il senatore BINAGHI insiste per la votazione.

Il senatore GIOVANELLI dichiara voto contrario sull'ordine del giorno n. 1, invitando a soprassedere ad un voto che affronta episodicamente una tematica di grande rilievo, oggetto nella scorsa legislatura del disegno di legge n. 1164 sulla copertura assicurativa dei danni da calamità naturali e sulla quale la Commissione dovrà tornare al più presto *ex professo* per dar corso ad un esame di alto spessore politico e di importanti implicazioni ideali.

Il senatore BINAGHI riformula l'ordine del giorno n. 1 nel seguente nuovo testo:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a dare la possibilità di detrarre l'equivalente dei danni subiti e regolarmente accertati dalle imposte sui redditi Irpef dell'anno 1996 fino alla completa copertura del danno, al netto di eventuali contributi ricevuti a fondo perduto».

0.2419.1.13* (Nuovo testo)

BINAGHI

Il relatore STANISCIA si rimette al Governo.

Il sottosegretario BARBERI si pronuncia in senso sfavorevole all'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Il senatore BINAGHI insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

I senatori CARCARINO e GIOVANELLI dichiarano di astenersi.

I senatori MONTELEONE e LASAGNA dichiarano il loro voto favorevole.

Posto ai voti l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) è respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 11.14.

Il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 11.17.

Il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 11.6.

Il senatore BINAGHI illustra l'emendamento 11.12.

Il senatore CARCARINO, dopo aver fatto proprio l'emendamento 11.1, lo illustra.

Il senatore GIOVANELLI, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 11.11, al quale aggiunge la propria firma il senatore RIANI.

Il senatore GIOVANELLI fa quindi proprio il subemendamento 11.11/1 della senatrice Bettoni Brandani e lo illustra; illustra quindi l'emendamento 11.3, nonché il subemendamento 11.3/1 della senatrice Bettoni Brandani, dopo averlo fatto proprio.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 11.13 e 11.5; a quest'ultimo aggiunge la propria firma il senatore RIANI.

Dopo che il relatore STANISCIA ha illustrato l'emendamento 11.19, il senatore TERZI illustra gli emendamenti 11.18 e 11.7.

Dopo che la senatrice BRICCARELLO ha evidenziato che l'oggetto di tali emendamenti è anche disciplinato, con una formulazione migliore nell'ambito di un emendamento degli stessi proponenti all'articolo 12, il senatore TERZI ritira gli emendamenti 11.18 e 11.7.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 11.10.

Il senatore MATTEJA ritira gli emendamenti 11.16 e 11.14, sui quali la 5ª Commissione si è espressa negativamente.

Per le medesime ragioni il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 11.2.

Il senatore TERZI illustra l'emendamento 11.15.

Il relatore STANISCIA ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere contrario sull'emendamento 11.4; posto ai voti, tale emendamento è quindi respinto.

Il relatore STANISCIA esprime parere favorevole sull'emendamento 11.17, sottolineando la connessione logica tra il medesimo e l'emendamento 11.11, per il quale suggerisce una riformulazione.

Si associa il sottosegretario BARBERI, il quale fa presente altresì che l'accoglimento dei due emendamenti, previa opportuna riformulazione dell'emendamento 11.11, consentirebbe di superare gli enormi problemi incontrati in sede attuativa dalla legge n. 265 del 1995, di conversione del decreto-legge n. 154, mettendo la Conferenza Stato-Regioni nell'impossibilità di effettuare il riparto dei fondi stanziati. Della stessa materia tratta anche l'emendamento 11.5, che incrementa di 20 miliardi i 40 miliardi già disponibili per le imprese danneggiate; esso andrebbe comunque parimenti riformulato, per non incorrere nelle citate difficoltà applicative.

Il senatore GIOVANELLI riformula quindi l'emendamento 11.11 nel senso suggerito dal relatore e dal Governo.

Il senatore BINAGHI trasforma l'emendamento 11.12 in un subemendamento all'articolo 11 (11.11/2); su tale subemendamento il relatore STANISCIA ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere favorevole.

Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono poi parere favorevole sul subemendamento 11.11/1, nonché sull'emendamento 11 nel testo riformulato.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 11.17; l'emendamento 11.6 è conseguentemente dichiarato precluso.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 11.1, favorevoli il relatore ed il Governo.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti i subemendamenti 11.11/1 e 11.11/2, nonché l'emendamento 11.11 (nuovo testo) come testè emendato.

Dopo che l'emendamento 11.3 e il relativo subemendamento 11.3/1 sono stati dichiarati assorbiti, l'emendamento 11.13 contrari il relatore STANISCIA ed il sottosegretario BARBERI è posto ai voti e respinto.

Il senatore SPECCHIA riformula l'emendamento 11.5 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo; dopo che il relatore si è espresso favorevolmente sul nuovo testo, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

È poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 11.19 del relatore, con il parere favorevole del sottosegretario Barberi.

Il relatore STANISCIA, prima di pronunciarsi sull'emendamento 11.10 chiede alcuni chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario **BARBERI** sottolinea l'opportunità dell'emendamento al fine di superare un orientamento affermatosi di recente sul piano dell'istruttoria delle richieste di finanziamento da parte delle imprese, orientamento che rischierebbe non solo di bloccare l'erogazione dei fondi, ma anche di rimettere in discussione quelli già erogati. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento.

Il relatore **STANISCI**A si associa. L'emendamento è quindi posto ai voti ed accolto.

Successivamente è posto ai voti e respinto l'emendamento 11.15, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

In sede di esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11, il senatore **MONTELEONE** dichiara di ritirare l'emendamento 11.0.1 e di aggiungere la propria firma all'emendamento 11.0.5; a quest'ultimo emendamento aggiunge la firma anche il senatore **SPECCHIA**.

Il senatore **MONTELEONE** illustra poi l'emendamento 11.0.2, il quale è posto ai voti ed accolto, dopo che il relatore si è rimesso al Governo ed il sottosegretario **BARBERI** ha espresso parere favorevole.

Dopo che il relatore **STANISCI**A ha illustrato l'emendamento 11.0.5, con il parere favorevole del Governo, esso è posto ai voti ed accolto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

I senatori **MATTEJA**, **TERZI** illustrano rispettivamente gli emendamenti 12.5, 12.6 e 12.1, di identico tenore; su tali emendamenti il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

I senatori **MATTEJA**, **TERZI** e **CARCARINO** illustrano quindi rispettivamente gli emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9, di identico tenore; su tali emendamenti il relatore ed il rappresentante del Governo si esprimono invece favorevolmente.

I senatori **MATTEJA** e **TERZI** illustrano rispettivamente gli emendamenti 12.10 e 12.11, di identico tenore.

Il senatore **CARCARINO** ritira l'emendamento 12.12, in virtù del parere contrario della 5^a Commissione.

Il senatore **MATTEJA** illustra l'emendamento 12.17, sottolineando che esso contiene una precisazione di carattere procedurale che interessa le sole imprese cessate; il relatore ed il Governo esprimono parere favorevole su tale emendamento.

Il senatore **CARCARINO**, dopo aver illustrato l'emendamento 12.13, lo modifica sopprimendo la lettera *a)* del comma 5-bis, nonché i commi 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario. Il relatore ed il Governo esprimono quindi parere favorevole.

Il senatore TERZI, dopo aver illustrato l'emendamento 12.15, di tenore identico all'emendamento 12.13, lo modifica nello stesso senso del senatore Carcarino, in virtù della medesima motivazione.

Il senatore MATTEJA, dopo aver illustrato l'emendamento 12.14, parzialmente identico agli emendamenti 12.13 e 12.15, lo modifica sopprimendo gli stessi commi, in considerazione del parere contrario della 5ª Commissione. Ritira poi gli emendamenti 12.16, 12.4, 12.3 e 12.2, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Il relatore STANISCIA illustra l'emendamento 12.18, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 12.5, 12.6 e 12.1; posti congiuntamente ai voti, sono poi accolti gli emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9.

Gli emendamenti 12.10 e 12.11 sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 12.17.

Posti congiuntamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 12.13 e 12.15, nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dai proponenti.

L'emendamento 12.14 (nuovo testo) è di conseguenza parzialmente assorbito; di tale emendamento è quindi posto ai voti l'unico comma 5-sexies che risulta accolto, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

È infine posto ai voti ed accolto l'emendamento 12.18.

Il sottosegretario BARBERI illustra l'emendamento 13.0.1, volto a rendere più agevole l'attività di spesa della pubblica amministrazione in caso di ripristino di opere pubbliche danneggiate. Con il parere favorevole del relatore e dopo una dichiarazione di astensione del senatore CARCARINO l'emendamento posto ai voti è accolto.

In sede di esame dell'articolo 14, il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 14.7.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 14.1.

Il relatore STANISCIA, dopo aver aggiunto la propria firma, illustra gli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, mentre ritira l'emendamento 14.2, in considerazione delle osservazioni formulate dalla 5ª Commissione.

Il senatore TERZI aggiunge la propria firma all'emendamento 14.8 e lo ritira, in virtù del parere contrario della 5ª Commissione.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, sono poi posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 14.1, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6.

In sede di esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15, la senatrice MODOLO illustra l'emendamento 15.0.9, quindi lo riformula per uniformarsi alla condizione posta dalla 5ª Commissione.

Sul testo riformulato il relatore STANISCIÀ ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere favorevole.

Il senatore ZANOLETTI, fatto proprio l'emendamento 15.0.8, lo riformula accogliendo la condizione della 5ª Commissione; sul nuovo testo esprimono parere favorevole il relatore ed il Governo.

Il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 15.0.3 e 15.0.7.

Al riguardo il sottosegretario BARBERI rileva che tali emendamenti sarebbero stati quanto mai opportuni al fine di risolvere l'annosa questione del trasferimento dal demanio al comune di Pozzuoli del nuovo insediamento di Monterusciello-Pozzuoli, soprattutto dopo che i recenti contatti tra i vari soggetti interessati sembravano aver posto le basi per una sua definizione.

Il senatore CARCARINO fa presente che la sua decisione di ritirare gli emendamenti scaturisce dal fatto di non aver ancora ricevuto una risposta precisa in merito all'entità della disponibilità finanziaria residuale che verrebbe assegnata al comune di Pozzuoli per la realizzazione dei primi interventi di manutenzione e di gestione.

Si associa il senatore DONISE, il quale fa altresì presente che il comune di Pozzuoli non gli risulta sia stato coinvolto nei dibattiti richiamati dal sottosegretario Barberi e, comunque, si trova attualmente gravato di oneri pesantissimi che da solo non può essere in grado di sostenere.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 15.0.1 (nuovo testo).

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 15.0.4, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 15.0.6, sul quale il relatore ed il Governo esprimono parere favorevole, invitando contestualmente il medesimo proponente a ritirare l'emendamento 15.0.1 (nuovo testo).

Il relatore STANISCIÀ illustra l'emendamento 15.0.10 e lo riformula ritirando il comma 2, in conformità della condizione posta dalla 5ª Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 15.0.9 e 15.0.8, come riformulati dai proponenti.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 15.0.6; il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 15.0.1 (nuovo testo).

Posto ai voti nel testo modificato, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 15.0.10 (nuovo testo), con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

L'emendamento 15.0.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

In sede di esame dell'articolo 16, il presidente BRAMBILLA illustra l'emendamento 16.2, di carattere formale, il quale è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 16.1, sul quale il relatore si rimette al Governo.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario, in quanto l'emendamento sarebbe suscettibile di scardinare un impianto normativo già consolidato.

Il senatore SPECCHIA ritira dunque l'emendamento 16.1.

Il relatore STANISCIÀ illustra la proposta di coordinamento n. 1 (sostitutiva dell'articolo 10, relativo alla copertura finanziaria) conseguente all'accoglimento di alcuni emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 7; con il parere favorevole del Governo, tale proposta è posta ai voti ed accolta.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al senatore Staniscia di riferire favorevolmente all'Assemblea sul decreto-legge n. 560 del 1995, con le modifiche testè accolte; lo autorizza altresì a richiedere, ove necessario, l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, nonchè ad apportare le modifiche di coordinamento formale che dovessero rivelarsi opportune.

La seduta termina alle ore 0,10 del giorno 8 febbraio 1996.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2419

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e 5 ottobre 1995» aggiungere le seguenti: «, 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995».

1.3

PETRUCCI, FAVILLA, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995» con le seguenti: «Toscana dal 18 al 19 settembre 1995, il 5 ottobre 1995, il 3 novembre 1995 e dal 24 al 26 dicembre 1995».

1.8

RIANI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «5 ottobre 1995» aggiungere le seguenti: «e dal 24 al 26 dicembre 1995».

1.2

BUCCIARELLI, STANISCIA

All'emendamento 1.1, dopo le parole: «20 settembre 1995», aggiungere le seguenti: «, Emilia Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995».

1.1/1

CARCARINO, GIOVANELLI, GUERZONI

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «Piemonte dal 19 al 20 settembre 1995».

1.1

CARCARINO, MATTEJA, BRAMBILLA, ZANOLLETTI, BRICCARIELLO

All'emendamento 1.4, dopo la parola: «Lucca», aggiungere le seguenti: «, La Spezia».

1.4/1

GIOVANELLI, FORCIERI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella provincia di Massa Carrara», con le seguenti: «nelle province di Massa Carrara e Lucca»

1.4

PETRUCCI, FAVILLA, GIOVANELLI, RIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) è seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1° marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano (Campobasso)».

1.6

BISCARDI, VALLETTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite».

1.5

BINAGHI, MASIERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Unico referente per la disamina delle istanze di contributo di cui al presente decreto, a prescindere dalla tipologia dei danneggiati, è la Prefettura competente per territorio»

1.11

TERRACINI, RIANI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili e nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa. Il contributo in parola può riguardare anche danni a scorte e a merci in conto lavorazione, in deposito, in comodato, presso le imprese danneggiate all'epoca delle situazioni di emergenza in-

dicate all'articolo 1, oltre che le spese sostenute per lo sgombero dei detriti e dei materiali accumulatisi nelle aree di pertinenza della imprese danneggiate, nonché le spese per eventuali perizie giurate redatte da tecnici iscritti ad albi ed elenchi professionali tenuti dallo Stato.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente, al pari di eventuali analoghi contributi erogati da regioni, comuni o enti pubblici, per le stesse finalità, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente, in deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3) lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 100 miliardi per il 1996.

4. Le domande di assegnazione del contributo di cui al comma 1 sono presentate, su carta libera, alle camere di commercio, industria e artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi e elenchi professionali tenuti dallo Stato, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

5. La perizia di cui al comma 4 può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal legale rappresentante delle imprese danneggiate, contenente i medesimi elementi. Le camere di commercio esamineranno le domande di assegnazione del contributo entro 30 giorni dal loro ricevimento e provvederanno a corrispondere direttamente alle imprese interessate il relativo contributo, previo bonifico su c/c bancario indicato nella domanda di erogazione delle imprese stesse. I fondi necessari verranno resi disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio, con appositi ordini di accreditamento, al fine di garantire il rispetto dei tempi indicati.

6. A favore delle imprese di cui al comma 1, e per fare fronte ai danni in esso indicati, trovano inoltre applicazione le disposizioni contemplate dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e al fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1142, ai fini della concessione di finanziamenti agevolati tramite la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate».

2.4

BINAGHI, MASIERO

Al comma 1, dopo le parole: «imprese industriali, commerciali,» è aggiunta la seguente: «turistiche,».

2.6

MANIS, RIANI

Al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «30 per cento», e «300 milioni per ciascuna impresa», con le altre: «50 per cento» e: «500 milioni per l'anno 1996».

2.1

TERRACINI, BINAGHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996. Alla maggiore spesa di lire 10 miliardi si provvede, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2 (Nuovo testo)

RIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «90 giorni», con le altre: «120 giorni».

2.3

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I contributi previsti dal presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente e sono esclusi dalla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dal percipiente prevista nel secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».

2.7MATTEJA, BRICCARIELLO, ZANOLETTI, BONAN-
SEA, DELFINO, CARCARINO, BINAGHI

Art. 3.

Al comma 2, il numero: «10» è sostituito dal numero: «30»; conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, il numero: «86.700» è sostituito dal numero: «106.700».

3.1

GRIPPALDI, COZZOLINO, MATTEJA

Art. 4.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In caso di danni subiti da privati ad unità immobiliari per le quali non siano state emesse ordinanze di sgombero per inagibilità, ma i cui danni siano stati certificati, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al 40 per cento della spesa di ripristino».

4.1

TERRACINI, RIANI

Art. 5.

Sopprimere il comma 3.

5.1

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo la parola: «strategici», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli demaniali, ovvero destinati a pubblici uffici dello Stato, per i quali detti interventi sono realizzati a cura del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio».

5.2

IL GOVERNO

Art. 7.

Sopprimere il comma 1.

7.2

GIOVANELLI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In particolare si dà facoltà agli enti interessati di ricorrere anche alla trattativa privata, purchè vi sia declaratoria automatica della pubblica utilità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto».

7.5

TERRACINI, RIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi a carico delle imprese di assicurazione previsti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, vanno a costituire il «Fondo nazionale per il potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'industria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana apposito regolamento per la determinazione delle modalità del versamento dei predetti contributi e per l'attuazione delle presenti disposizioni. Come prima dotazione del fondo è assegnata per l'anno 1996 la somma di lire trenta miliardi».

7.3

GIOVANELLI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria. Alla maggiore spesa di lire 10 miliardi si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.6 (Nuovo testo)

D'IPPOLITO VITALE, DE GUIDI, TRIPODI, CARCARINO, RIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Laddove, per procedere ai lavori di cui al presente articolo, occorranza autorizzazioni e nulla osta in materia di tutela ambientale e siano trascorsi i termini per la risposta, entra in vigore il silenzio-assenso».

7.4

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in località "La Lama" del comune di Corniglio (PR), comprensivo della evacuazione di beni o di persone e delle relative attività di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di 1.800 milioni, si provvede

mediante riduzione del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come rideterminata nella Tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550»

7.0.1 (Nuovo testo)

RONCHI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come rideterminata nella Tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550»

7.0.2

IL RELATORE

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane della Basilicata, Calabria, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi a valore sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di interventi».

8.6

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Del pari usufruiscono degli stessi benefici di cui al comma 1 le regioni, le province, i comuni e le comunità montane della regione Calabria, gravemente danneggiate dai devastanti eventi calamitosi dei giorni 25 e 26 gennaio 1996».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

8.5

D'IPPOLITO VITALE, RIANI, CARCARINO, TRI-
PODI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti si intende concesso se entro 30 giorni non interviene esplicito diniego».

8.2

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tenuto conto del ritardo nell'adozione del presente decreto sono ammessi a finanziamento, a titolo di recupero di risorse finanziarie, anche gli interventi già effettuati in via di estrema urgenza, a prescindere dalla disposizione di progetti ma semplicemente sulla base del certificato di regolare esecuzione».

8.3

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Del pari è consentito di contrarre mutui, nel limite di lire 15 miliardi, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 della legge 29 febbraio 1988, n. 47, a favore delle imprese di cui al comma 3 del citato articolo, che abbiano subito gravi danni e non ne abbiano ancora ottenuto il ristoro».

8.4

D'IPPOLITO VITALE, RIANI

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Provvidenze delle opere di prevenzione)

1. Alle Autorità di bacino del fiume Tevere è concesso uno stanziamento per la realizzazione di progetti per l'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonché le opere di contenimento, collegamento e prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo di lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

9.0.1

CAPONI, CARPINELLI, CARCARINO, MODULO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Provvidenze delle opere di prevenzione)

1. All'Autorità di bacino del fiume Tevere è concesso uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonché le opere di contenimento, collegamento e prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo di lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

9.0.1 (Nuovo testo)

CAPONI, CARPINELLI, CARCARINO, MODOLO

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per ogni provincia i cui comuni sono compresi negli eventi calamitosi considerati nel presente decreto è costituito un fondo adeguato a coprire i danni subiti ed accertati da enti pubblici, imprese e privati cittadini utilizzando il relativo gettito fiscale IRPEF degli anni 1996 e 1997 dei cittadini residenti».

10.0.1

BINAGHI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

1. Le imprese e i privati cittadini che hanno subito danni regolarmente accertati possono detrarre l'equivalente dalle imposte dai redditi IRPEF dell'anno 1996 fino alla completa copertura del danno al netto di eventuali contributi ricevuti a fondo perduto».

10.0.2

BINAGHI

Art. 11.

Sopprimere il comma 2.

11.4

COZZOLINO, GRIPPALDI, SPECCHIA, TURINI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

11.17BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, BETTONI
BRANDANI, CARPI, ROGNONI, GIOVANELLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «commerciali» aggiungere le seguenti: «, nonchè alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli».

11.6

BETTONI, PETRUCCI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della regione Lombardia danneggiata nel giugno 1992».

11.12

BINAGHI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ottobre 1993».

11.1

VALLETTA, BISCARDI

All'emendamento 11.11, dopo le parole: «settembre 1991» inserire le seguenti: «e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992».

11.11/2

BINAGHI

All'emendamento 11.11, sostituire le parole: «della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre-ottobre 1992» con le seguenti: «alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonchè alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992».

11.11/1

BETTONI BRANDANI, PETRUCCI

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto alle imprese industriali artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre-ottobre 1992 e del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse».

11.11

BUCCIARELLI

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre-ottobre 1992 e del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse».

11.11 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, BUCCIARELLI, STANISCIÀ, RIANI,
PETRUCCI

All'emendamento 11.3, dopo le parole: «settembre 1991 e» inserire le seguenti: «alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonché alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli».

11.3/1

BETTONI BRANDANI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «maggio-giugno 1994» aggiungere le seguenti: «e a quelle del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1992».

11.3

BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, BETTONI
BRANDANI, CARPI, ROGNONI, GIOVANELLI

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) i benefici di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alle imprese industriali, artigianali e commerciali della re-

gione Liguria e della provincia di Latina, danneggiate dagli eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991, vengono estese le agevolazioni di semplificazioni delle procedure per l'accesso al finanziamento agevolato di cui alla menzionata legge 16 febbraio 1995, n. 35. Per questi benefici la Conferenza di cui all'articolo 1, comma 2, provvede alla determinazione delle procedure di attuazione per l'accesso al finanziamento agevolato, affinché la banca che erogherà il finanziamento possa procedere a fronte della presentazione, da parte del danneggiato:

1) dell'attestazione di impresa danneggiata, rilasciata dalla prefettura competente per territorio;

2) di dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa attestante gli impegni di spesa assunti per la riattazione e/o la ricostruzione».

11.13

GRIPPALDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Alle imprese industriali, artigianali e commerciali di cui all'articolo 5, comma 6-bis del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, sono estesi i benefici previsti dagli articoli 2, 2-bis, 2-ter e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alle medesime condizioni e con le stesse modalità; al relativo onere finanziario, stimato in lire 20 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

11.5

COZZOLINO, GRIPPALDI, SPECCHIA, TURINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'importo di lire 40 miliardi di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aumentato di lire 20 miliardi. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

11.5 (Nuovo testo)

COZZOLINO, GRIPPALDI, SPECCHIA, TURINI,
RIANI, PETRUCCI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-*separatim* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto-legge».

11.19

IL RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I benefici previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono estesi ai soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile per l'anno 1996».

11.18

TERZI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 dopo le parole: "1994 e 1995" aggiungere le seguenti: "e 1996"».

11.7

LORENZI, BRAMBILLA, FANTE, TERZI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo le parole: "nello stesso comune" inserire le seguenti: "o in comuni contermini";

«5-*ter*. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994».

11.10

MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOL ETI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive integrazioni, nonché i contributi previsti dall'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, sono da considerarsi erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente e sono esclusi dalla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito».

11.16

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, BONANSEA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive integrazioni, sono da considerarsi erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente».

11.14

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, BONANSEA,
DELFINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono da considerarsi erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito di impresa del percipiente».

11.2

CARCARINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono da considerarsi erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente».

11.15

TERZI, FANTE, BRAMBILLA

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad aggiornare il provvedimento di cui al comma 1 tenuto conto dei dati parame-

trici della peculiarità degli interventi da realizzare in particolare contesto ambientale e architettonico nonchè dei criteri previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".

11.0.1

GRIPPALDI, MONTELEONE

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche dei medesimi enti di ricerca".

11.0.2

GRIPPALDI, MONTELEONE

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui al precedente articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonchè delle procedure di attuazione, tenuto conto della peculiarità degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessità di accelerare la ricostruzione".

11.0.5

STANISCIÀ, COZZOLINO, GRIPPALDI

Art. 12.

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: «in questione» aggiungere le seguenti: «e le passività a breve verso il sistema bancario in essere a tali date».

12.5MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARELLO, BONANSEA,
DELFINO

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: «in questione» aggiungere le seguenti: «e le passività a breve verso il sistema bancario in essere a tali date».

12.6

TERZI, FANTE, BRAMBILLA

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: «in questione» aggiungere le seguenti: «e le passività a breve verso il sistema bancario in essere a tali date».

12.1

CARCARINO

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso».

12.7

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, BONANSEA,
DELFINO

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso».

12.8

TERZI, FANTE, BRAMBILLA

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso».

12.9

CARCARINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi sugli interessi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e pertanto esclusi dalla ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente prevista nel secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».

12.10

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, BONANSEA,
DELFINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi sugli interessi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e pertanto esclusi dalla ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente prevista nel secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».

12.11

TERZI, FANTE, BRAMBILLA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi sugli interessi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e pertanto esclusi dalla ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente prevista nel secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».

12.12

CARCARINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

12.17

MATTEJA, BONANSEA, ZANOLETTI, BRICCAR-
RELLO, DELFINO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni,

tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994, anche se non residenti».

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato decreto legge, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconoscibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della citata deliberazione, è determinata sulla base della documentazione con atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1, dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 gennaio 1995, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

5-ter. All'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 365 tale termine è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-quater. Il termine del 31 marzo 1996, definito dall'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è prorogato al 30 aprile 1996.

5-quinquies. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e all'articolo 12-sexies, è aggiunto, in fine il seguente comma:

«1-bis. Ai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 è consentito, ove intendano farvi ricorso, di iscrivere distintamente le perdite derivanti dalla distruzioni e dai danneggiamenti nella sezione A del pas-

sivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, in quote costanti da iscrivere nei bilanci dei dieci esercizi successivi a quello in corso al 4 novembre 1994, escludendone il concorso, quale perdita, alla determinazione del capitale agli effetti degli articoli 2446, 2447, 2448 e 2496 del codice civile».

5-sexies. Le provvidenze previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni sono estese anche a quelle imprese che pur non avendo subito danni diretti si trovano in zone a rischio e costrette a rilocalizzarsi a seguito di ordinanza del sindaco emanata entro il 31 dicembre 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, previsto in lire 3 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste per il 1996 dall'articolo 1, comma 4 della stessa legge.

5-septies. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 come modificato dall'articolo 1-*ter* lettera a) del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 dopo le parole: «di novembre 1994» sono aggiunte le seguenti: «, o comuni limitrofi,».

5-octies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole «relativamente agli anni 1994 e 1995» sono aggiunte le seguenti: «e 1996».

12.13

CARCARINO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato decreto legge, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconoscibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della citata deliberazione, è determinata sulla base della

documentazione con atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1, dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 gennaio 1995, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

5-ter. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 365 tale termine è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-quater. Il termine del 31 marzo 1996, definito dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è prorogato al 30 aprile 1996.

5-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole «relativamente agli anni 1994 e 1995» sono aggiunte le seguenti: «e 1996».

12.13 (Nuovo testo)

CARCARINO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994».

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre

1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato decreto legge, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconoscibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della citata deliberazione, è determinata sulla base della documentazione con atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1, dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 gennaio 1995, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

5-ter. All'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 365 tale termine è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-quater. Il termine del 31 marzo 1996, definito dall'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è prorogato al 30 aprile 1996.

5-quinquies. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e all'articolo 12-sexies, è aggiunto, in fine il seguente comma:

«1-bis. Ai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 è consentito, ove intendano farvi ricorso, di iscrivere distintamente le perdite derivanti dalla distruzioni e dai danneggiamenti nella sezione A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, in quote costanti da iscrivere nei bilanci dei dieci esercizi successivi a quello in corso al 4 novembre 1994, escludendone il concorso, quale perdita, alla determinazione del capitale agli effetti degli articoli 2446, 2447, 2448 e 2496 del codice civile».

5-sexies. Le provvidenze previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni sono estese anche a quelle imprese che pur non avendo subito danni diretti si trovano in zone a rischio e costrette a rilocalizzarsi a seguito di ordinanza del sindaco emanata entro il 31 dicembre 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, previsto in lire 3 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste per il 1996 dall'articolo 1, comma 4 della stessa legge.

5-septies. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 come modificato dall'articolo 1-*ter* lettera a) del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 dopo le parole: «di novembre 1994» sono aggiunte le seguenti: «, o comuni limitrofi,».

5-octies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole «relativamente agli anni 1994 e 1995» sono aggiunte le seguenti: «e 1996».

12.15

TERZI, FANTE, BRAMBILLA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

“5-bis. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato decreto legge, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconoscibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della citata deliberazione, è determinata sulla base della documentazione con atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1, dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 gennaio 1995, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

5-ter. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 365 tale termine è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-quater. Il termine del 31 marzo 1996, definito dall'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è prorogato al 30 aprile 1996.

5-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole "relativamente agli anni 1994 e 1995" sono aggiunte le seguenti: «e 1996».

12.15 (Nuovo testo)

TERZI, FANTE, BRAMBILLA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994, anche se non residenti».

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato decreto legge, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconoscibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della citata deliberazione, è determinata sulla base della documentazione con atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1, dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano del 12 gennaio 1995, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

5-ter. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 365 tale termine è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-*quater*. Il termine del 31 marzo 1996, definito dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è prorogato al 30 aprile 1996.

5-*quinquies*. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e all'articolo 12-*sexies*, è aggiunto, in fine il seguente comma:

«1-*bis*. Ai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 è consentito, ove intendano farvi ricorso, di iscrivere distintamente le perdite derivanti dalla distruzioni e dai danneggiamenti nella sezione A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, in quote costanti da iscrivere nei bilanci dei dieci esercizi successivi a quello in corso al 4 novembre 1994, escludendone il concorso, quale perdita, alla determinazione del capitale agli effetti degli articoli 2446, 2447, 2448 e 2496 del codice civile».

5-*sexies*. Le provvidenze previste dagli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni sono estese anche a quelle imprese che pur non avendo subito danni diretti si trovano in zone a rischio e costrette a rilocalizzarsi a seguito di ordinanza del sindaco emanata entro il 31 dicembre 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, previsto in lire 3 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste per il 1996 dall'articolo 1, comma 4 della stessa legge.

5-*septies*. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 come modificato dall'articolo 1-*ter* lettera a) del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 dopo le parole: «di novembre 1994» sono aggiunte le seguenti: «, o comuni limitrofi,».

5-*octies*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole «relativamente agli anni 1994 e 1995» sono aggiunte le seguenti: «e 1996».

5-*nonies*. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono applicate a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995».

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato decreto legge, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconoscibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della citata deliberazione, è determinata sulla base della documentazione con atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1, dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 gennaio 1995, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

5-ter. All'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 365 tale termine è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-quater. Il termine del 31 marzo 1996, definito dall'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è prorogato al 30 aprile 1996.

5-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole «relativamente agli anni 1994 e 1995» sono aggiunte le seguenti: «e 1996».

5-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono applicate anche a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995".

12.14 (Nuovo testo)

MATTEJA, BONANSEA, ZANOLETTI, BRICCAR-
RELLO, DELFINO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dai seguenti:

«1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è incaricata di individuare i criteri per l'applicazione del presente articolo».

5-ter. L'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-quater. - 1. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni a favore delle imprese delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 31 marzo 1996.

2. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995 n. 154 coordinato con la legge di conversione 30 giugno 1995 n. 265 tale termine è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-quater. Il termine del 31 marzo 1996, definito dall'articolo 4-quater del decreto-legge n. 364 del 1995 convertito dalla legge n. 438 del 1995, è prorogato al 30 aprile 1996.

5-quinquies. All'articolo 12-sexies della legge n. 35 del 1995, è aggiunto il seguente comma:

«2. Ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 è consentito, ove intendano farvi ricorso, di iscrivere distintamente le perdite derivanti dalle distruzioni e dai danneggiamenti nella sezione A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile in quote costanti da iscrivere nei bilanci dei 10 esercizi successivi a quello in corso al 4 novembre 1994 escludendone il concorso quale perdita alla determinazione del capitale agli effetti degli articoli 2446, 2447, 2448 e 2496 del codice civile».

5-sexies. Le provvidenze previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 sono estese anche a quelle imprese che pur non avendo subito danni diretti si trovano in zone a rischio e costrette a ri-localizzarsi a seguito di ordinanza del sindaco emanata entro il 31 dicembre 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma previsto in lire 3 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste per il 1996 dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 35 del 1995.

5-septies. L'articolo 1-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 dopo le parole: «di novembre 1994» sono aggiunte le seguenti: «, o comuni limitrofi».

5-octies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22, dopo le parole: «relativamente agli anni 1994 e 1995» sono aggiunte le seguenti: «e 1996».

12.16

MATTEJA, BONANSEA, ZANOLETTI, BRICCAR-
RELLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo centrale di garanzia, istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964 n. 1068 presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., è incrementato di lire 50 miliardi».

12.4

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARRELLO, BONANSEA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per far fronte ai danni subiti dal patrimonio ittico e dai relativi *habitat*, nonché per il ripristino ambientale delle zone di protezione destinate a rifugio e alla riproduzione della fauna ittica nelle province di Cuneo, Alessandria e Asti, viene assegnata alla regione Piemonte la somma di lire 6,5 miliardi.

5-ter. La regione Piemonte provvederà con proprio atto alla individuazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse e al relativo riparto».

12.3

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARRELLO, BONANSEA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996, utilizzando le stesse risorse previste al comma 4 del medesimo articolo».

12.2

MATTEJA, BRICCARRELLO, ZANOLETTI, BONANSEA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine del 31 marzo 1996, definito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 giugno 1996».

12.18

IL RELATORE

Art. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ripristino di opere pubbliche danneggiate)

1. Per interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, nel limite di 200.000 ECU».

13.0.1

IL GOVERNO

Art. 14.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.

(Interventi a sostegno del servizio nazionale di protezione civile)

1. Allo scopo di potenziare le capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le regioni interessate, predispone un piano per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di sedi, mezzi e materiali, prevedendone con priorità l'affidamento in uso gratuito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia per la componente permanente che per quella volontaria, in quanto struttura fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile, come previsto dall'articolo 11, primo comma, punto a), della legge n. 225 del 1992.

2. I beni mobili di proprietà dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito, con priorità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e successivamente alle Associazioni di volontariato

di protezione civile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 settembre 1994.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2».

14.7

GIOVANELLI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «predispone un piano» inserire le seguenti: «entro il maggio 1996».

14.1

CARCARINO

Al comma 1, dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «, alle organizzazioni».

14.3

CARELLA, RONCHI

Al comma 1, dopo la parola: «volontariato» aggiungere le seguenti: «queste ultime».

14.4

CARELLA, RONCHI

Al comma 2, dopo la parola: «mobili» aggiungere le seguenti: «ed i beni mobili registrati».

14.5

CARELLA, RONCHI

Al comma 2 sostituire la parola: «inservibili» con le seguenti: «obsoleti, ma ancora suscettibili di essere utilizzati».

14.8

FANTE

Al comma 2, dopo la parola: «gratuito» aggiungere le seguenti: «alle organizzazioni di volontariato, nonchè».

14.6

CARELLA, RONCHI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 di detta legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.2

CARELLA, RONCHI

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di 900 milioni nell'anno 1995, 800 milioni nell'anno 1996 e 700 milioni nell'anno 1997.

3. All'onere derivante dai precedenti commi, pari a 3 miliardi e 900 milioni per il 1995, 3 miliardi e 800 milioni per il 1996, 3 miliardi e 700 milioni per il 1997, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.9

MODULO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di 900 milioni nell'anno 1996, 800 milioni nell'anno 1997 e 700 milioni nell'anno 1998.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 3 miliardi e 900 milioni per il 1996, 3 miliardi e 800 milioni per il 1997, 3 miliardi e 700 milioni per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.9 (Nuovo testo)

MODOLO, CASTELIANI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni delle Marche, siti nella Valnerina, danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni quanto a ciascuno degli esercizi finanziari 1995-1996-1997.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a lire 500 milioni per il 1995, 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.8

BALLESI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni delle Marche, siti

nella Valnerina, danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per gli esercizi finanziari 1996-1997-1998.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997, 500 milioni per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.8 (Nuovo testo)

BALLESI, CUSUMANO, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il patrimonio edilizio costituito dal nuovo insediamento di Monterusciello-Pozzuoli, realizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è ceduto a titolo gratuito al comune di Pozzuoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al comune di Pozzuoli è trasferito, altresì, il diritto di superficie sulle aree già espropriate ai sensi delle disposizioni sopra citate; sono altresì cedute, parimenti a titolo gratuito, le infrastrutture. La consegna dei beni è effettuata dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione nonché per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il Dipartimento della protezione civile, con successivo provvedimento, assegna al comune di Pozzuoli la disponibilità finanziaria residuale proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisisma del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisisma nell'area flegrea e dal terremoto del 1980 di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge n. 623 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 748 del 1983, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria 1995) e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996).

4. Gli eventuali utili di gestione del patrimonio di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, sono utilizzati dal comune di Pozzuoli per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, tesi alla mitigazione del rischio sismico e bradisismico».

15.0.3

CARCARINO, DONISE, PELELLA, SICA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il patrimonio edilizio costituito dal nuovo insediamento di Monterusciello-Pozzuoli, realizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1985, n. 748, provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 è ceduto a titolo gratuito al comune di Pozzuoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al comune di Pozzuoli è trasferito, altresì, il diritto di superficie sulle aree già espropriate ai sensi delle disposizioni sopra citate; sono altresì cedute, parimenti a titolo gratuito, le infrastrutture. La consegna dei beni è effettuata dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione nonché per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il Dipartimento della protezione civile, con successivo provvedimento, assegna al comune di Pozzuoli la disponibilità finanziaria residuale proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Gli eventuali utili di gestione del patrimonio di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, sono utilizzati dal comune di Pozzuoli per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, tesi alla mitigazione del rischio sismico e bradisismico».

15.0.7

CARCARINO, DONISE, PELELLA, SICA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per le ricerche e la sorveglianza sul rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea)

1. Al fine di prevedere l'eventualità di rischi di eventi vulcanici nell'area vesuviana e flegrea derivanti dalla particolare condizione geolo-

gica dell'area, nonchè al fine di studiare e mettere in essere tutti quei servizi di pronto intervento e di sorveglianza tali da poter diminuire il rischio di catastrofi in coincidenza con eventi sismici in detta area, agli organismi pubblici e privati è concessa la facoltà di predisporre specifici programmi finanziati con apposito fondo per contributi speciali dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 5.000 milioni per il 1996 e 10.000 milioni per ciascun anno 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

15.0.1 (Nuovo testo)

CARCARINO, SALVATO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la riduzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea)

1. Al fine di potenziare la sorveglianza e le ricerche sul rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea nonchè di realizzare interventi per la preparazione alle emergenze, è concesso un contributo speciale all'Osservatorio vesuviano per il triennio 1996-1998, per un importo complessivo di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1996, lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998.

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'erogazione all'Osservatorio vesuviano dei finanziamenti di cui al comma 1 sulla base di programmi predisposti dal Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dalla Sezione rischio vulcanico della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.6

PELELLA, CARCARINO, SALVATO, DONISE, SICA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi di prevenzione dal rischio sismico)

1. Al fine di incentivare l'avvio di interventi di prevenzione del rischio sismico, anche mediante opportuna sperimentazione di tecniche di miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a partecipare ad iniziative promosse da soggetti istituzionali competenti, anche mediante accordi di programma.

2. All'onere relativo al finanziamento delle attività di cui al comma 1 si provvede, nel limite di lire 5.000 milioni annui, a valere sugli stanziamenti del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

15.0.4

BUCCIARELLI, GIOVANELLI, BETTONI BRANDANI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi di prevenzione dal rischio sismico)

1. Al fine di incentivare l'avvio di interventi di prevenzione del rischio sismico, anche mediante opportuna sperimentazione di tecniche di miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a partecipare ad iniziative promosse da soggetti istituzionali competenti, anche mediante accordi di programma.

2. All'onere relativo al finanziamento delle attività di cui al comma 1 si provvede, nel limite di lire 5.000 milioni annui, a valere sugli stanziamenti del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

15.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi di prevenzione dal rischio sismico)

1. Al fine di incentivare l'avvio di interventi di prevenzione del rischio sismico, anche mediante opportuna sperimentazione di tecniche di miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a partecipare ad iniziative promosse da soggetti istituzionali competenti, anche mediante accordi di programma».

15.0.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Acquisto di velivoli antincendio)

1. Al fine di potenziare la flotta aerea adibita allo spegnimento incendi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'acquisto di Canadair CL/415 utilizzando gli stanziamenti ordinari iscritti nel capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

15.0.5

PREVOSTO, LADU

Art. 16.

Al comma 2, sostituire la cifra: «488» con la seguente: «498».

16.2

BRAMBILLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'articolo 1 commi 1, 2, 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 convertito con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35 ai soggetti di cui al decreto-legge 4 novembre 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992 n. 497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 novembre 1992 n. 498.

2-ter. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo pari a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2-quater. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge».

16.1

COZZOLINO, GRIPPALDI, SPECCHIA, TURINI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 106.700 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 86.700 mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa, quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

Coord. 1.

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C35*, 0012*)

Il presidente MANFROI comunica che il dottor Vicari ha restituito il resoconto stenografico della sua audizione tenutasi il 30 novembre 1995, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

Invita inoltre i rappresentanti dei Gruppi ad indicare quanto prima alla segreteria della Commissione il nome dei commissari, non più di uno per Gruppo, che intendono partecipare alla delegazione che si recherà il 22 e il 23 febbraio 1996 a Catanzaro per svolgervi, presso la prefettura, una serie di audizioni.

VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI PARZIALI DELL'INCHIESTA
(A010 000, C35*, 0001*)

Il presidente MANFROI ricorda che nell'ultima seduta si era conclusa la discussione generale sulla relazione sui risultati parziali dell'inchiesta: si passerà quindi ora alla votazione del documento, il cui testo, che ha provveduto a modificare per tener conto di una serie di osservazioni formulate nel corso del dibattito, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario.

Prende per primo la parola per dichiarazione di voto il senatore CURTO, il quale fa innanzitutto presente di aver ricevuto soltanto nel pomeriggio di ieri il testo modificato della relazione, sicchè non ha avuto neanche il tempo di verificare tutte le modifiche introdotte e di predisporre, se del caso, una controrelazione. Dalla lettura ancorchè superficiale del testo si è tuttavia convinto che in realtà esso non andrebbe sottoposto a votazione, continuando a contenere molte affermazioni discutibili prive di seri riscontri: è il caso, ad esempio, della parte in cui si pretende di indicare come effettiva la presenza del caporalato nel voto

di scambio politico, nonostante egli avesse ricordato nel corso della discussione generale la risposta fornita dal sottosegretario Rossi ad una interrogazione parlamentare, risposta che escludeva fosse stato riscontrato in una specifica circoscrizione elettorale un fenomeno come quello preteso dal relatore. Deve inoltre ribadire che il documento manca di ogni rigore metodologico, anche nell'ultima parte relativa alle proposte e, riservandosi di esprimere fattivamente la propria posizione sulla relazione finale che si augura possa scaturire da un effettivo lavoro di mediazione culturale, prima ancora che politica, fra tutti i componenti della Commissione, annuncia che non parteciperà al voto.

Il senatore BORGIA ribadisce anche in questa sede le valutazioni positive già espresse in sede di discussione generale, sia per quanto riguarda la forma della esposizione, sia per il merito delle considerazioni contenute nella relazione che, valorizzando i dati raccolti nel corso delle audizioni e comunque assemblati dai collaboratori, ha altresì il merito di aver recepito molte delle osservazioni avanzate nella discussione. Si tratta dunque di un documento che, seppure naturalmente non perfetto, merita sicuramente di essere approvato, tenuto anche conto che esso rappresenta una tappa intermedia rispetto alla relazione finale.

Il senatore PELELLA, sottolineata nuovamente la carenza di dati e di analisi relativamente alla regione Campania nell'ambito di un lavoro nel complesso soddisfacente, interviene non per una dichiarazione di voto ma per segnalare al Presidente e relatore una affermazione, frutto evidentemente di una svista, che, sebbene si chiarisca nella lettura dell'intero capoverso, andrebbe comunque modificata: si riferisce al primo rigo dell'ultimo capoverso del capitolo dedicato ai caporali in cui si afferma che il caporale svolge una funzione socialmente utile.

Prende quindi la parola il senatore NAPOLI il quale auspica che la Commissione svolga quanto prima un sopralluogo in provincia di Salerno, meta di una forte migrazione di mano d'opera stagionale. Esprime quindi un giudizio nel complesso positivo sulla relazione, anche se il relatore non ha ritenuto opportuno inserire già in questa fase alcune valutazioni da lui suggerite nel corso della discussione generale, in particolare per quanto riguarda la competitività dei prodotti agricoli italiani sui mercati internazionali e la struttura del costo del lavoro in agricoltura, temi sui quali comunque la Commissione avrà modo di approfondire l'esame nel prosieguo dell'inchiesta. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole, a condizione però che sia accolto il rilievo testè formulato dal senatore Pelella, relativamente all'affermazione contenuta nel capitolo dedicato ai caporali.

Il senatore LORETO auspica che la Commissione effettui dei sopralluoghi nel Metapontino e in tutta la zona pianeggiante dell'arco ionico, zone tipiche di destinazione dei flussi migratori stagionali di mano d'opera e dove sembrerebbe che molti imprenditori non facciano uso dei «servizi del caporalato»: sarebbe pertanto opportuno ascoltare tali operatori. Rivolto quindi al Presidente un apprezzamento personale per il lavoro da lui svolto che ha consentito alla Commissione di disporre di una sintesi di notevole spessore, annuncia il voto favorevole del suo

Gruppo sulla relazione, che tiene conto del dibattito svoltosi e che costituisce un ottimo punto di partenza per il completamento dell'inchiesta.

Il senatore RECCIA, nell'annunciare la propria astensione, dichiara di apprezzare il tentativo effettuato dal Presidente presentando il documento ora in votazione, che tuttavia non mette sufficientemente in rilievo i problemi che sorgono dalla bassa redditività aziendale del settore agricolo e che soprattutto contiene affermazioni molto gravi, e del tutto non condivisibili, sulla mancata azione di contrasto addebitata alle autorità della provincia di Caserta, mostrando così di aver dato più credito ad alcune affermazioni pronunciate da qualche lavoratore extracomunitario che alle informazioni fornite alla Commissione, con onestà di giudizio, dal prefetto di quella regione.

Il presidente MANFROI, prima di passare alla votazione del documento, ringrazia tutti i senatori che sono voluti intervenire nel dibattito, osservando che alcuni suggerimenti sono stati da lui accolti con le modifiche apportate al testo originario della relazione, mentre altri, come quelli concernenti i problemi della redditività aziendale e del costo del lavoro, meritano specifici supplementi di indagine già allo studio. Indica inoltre come meritevoli di approfondimento anche i problemi sociali e familiari collegati al fenomeno e fa presente che l'indagine dovrà essere estesa a tutte le regioni meridionali e indirizzata anche ad analizzare l'evoluzione storica del fenomeno. Dichiarando quindi di accettare senz'altro la modifica suggerita dal senatore Pelella, e sostenuta anche dal senatore Napoli, e sostituisce pertanto, nel primo rigo dell'ultimo capoverso del capitolo dedicato ai caporali, la parola: «svolge» con le seguenti: «sembrerebbe aver svolto».

Mette quindi ai voti la relazione, che viene approvata con dieci voti favorevoli ed un astenuto.

La seduta è tolta alle ore 10,10.

RELAZIONE SUI RISULTATI PARZIALI DELL'INCHIESTA

I lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» si sono fino a questo momento sviluppati attraverso 19 audizioni svoltesi nella sede del Senato che hanno avuto come interlocutori magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, responsabili di uffici del lavoro e di ispettorati del lavoro, sindacalisti, rappresentanti degli imprenditori agricoli e della Chiesa. Sono stati effettuati inoltre due sopralluoghi, uno a Caserta e l'altro a Potenza, durante i quali sono state audite le autorità locali maggiormente interessate al fenomeno e i rappresentanti locali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli.

Dai lavori della Commissione è emerso innanzitutto che l'intermediazione illecita di manodopera comunemente chiamata «caporalato» è sicuramente un fenomeno criminale in quanto configura una violazione delle leggi che regolano il collocamento, ma è anche un fenomeno criminogeno, al quale cioè è collegata una serie di altri reati: dalle truffe agli enti previdenziali alle frodi agli istituti comunitari, dal falso in bilancio alla violazione delle norme sulla sicurezza dei trasporti e sulla sicurezza sul lavoro, dalla violenza carnale all'usura, dal controllo sociale al voto di scambio.

Una delle caratteristiche principali emerse dall'inchiesta è costituita dalla complessità e dalla ambivalenza di questo fenomeno. Non riesce sempre facile infatti separare nettamente il giusto dall'ingiusto e il lecito dall'illecito. Tra i protagonisti del fenomeno del caporalato sono facilmente individuabili la *parte forte* (imprese, caporali) e la *parte debole* (donne braccianti, lavoratori extracomunitari); ma nel manifestarsi del fenomeno esse assumono valenze ambigue per le complicità che si stabiliscono tra vittime, sfruttatori, taglieggiatori, presentandosi molte volte, questi ultimi, come sfruttati e benefattori.

È evidente quindi che senza una definizione sufficientemente chiara del problema difficilmente si possono individuare interventi legislativi idonei a contenere e, se possibile, a debellare questo fenomeno.

ENTITÀ DEL FENOMENO

Nel 1986, l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Lavoro del Senato, presieduta dal senatore Giugni, consentiva una stima del fenomeno: 150.000 addetti, prevalentemente donne, che venivano avviate al lavoro con il sistema del caporalato nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata.

Questa Commissione sta completando una raccolta di dati che dovrebbero consentire di dare una definizione quantitativa del fenomeno

abbastanza precisa. Si ha ragione di ritenere peraltro che oggi il fenomeno si sia esteso, interessando anche le regioni settentrionali, dove fino a qualche tempo fa la manodopera agricola era costituita prevalentemente da lavoratori regolarmente assunti e che si sia aggravato con l'immissione sul mercato del lavoro di un numero difficilmente quantificabile di lavoratori extracomunitari, regolari e irregolari. Si può ragionevolmente calcolare che oggi non siano meno di 200.000 i lavoratori agricoli complessivamente interessati da questo fenomeno.

In Puglia il fenomeno interessa almeno 40.000 lavoratori di cui almeno 10.000 immigrati non comunitari. I comuni maggiormente interessati sono:

Provincia di Brindisi: Ceglie Messapica, Cisternino, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli.

Provincia di Taranto. Grottaglie, S. Marzano, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Sava, Manduria, Talsano, Martina, Massafra, Palagianò, Palagianello, Mottola, Castellaneta, Laterza, Ginosa.

Provincia di Foggia: Cerignola, Ortanova, Manfredonia, San Severo, Accadia, Ascoli Satriano, Castelluccio, Deliceto, Monteleone, Ordona, S. Agata, Stornara, Somarella.

Provincia di Bari: Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Turi, Noicattaro, Rutigliano, Mola, Monopoli, Polignano.

In Basilicata: dal Pollino (zona lucana) e dall'area del Basento e dalle zone interne della provincia di Matera, circa tremila persone assunte a caporale, si muovono verso il Metapontino. Verso quest'area si riversano anche i grandi flussi di manodopera provenienti dalla Puglia e (in misura minore) dalla Calabria settentrionale. Un altro flusso di manodopera agricola si muove dalle aree occidentali della provincia di Potenza verso la valle del Sele in Campania.

In Calabria il fenomeno interessa prevalentemente le tre aree di pianura: Gioia Tauro, Lamezia Terme e Sibari e coinvolge circa 20.000 lavoratrici. Nella provincia di Reggio Calabria i centri interessati sono: San Giorgio Morgeto, Polistena, Melicucco, Cinquefrondi, Giffone, Laureana, Molochio, Rosarno, Oppido Mamertina, Santa Cristina, Delianova, Sinopoli. Soprattutto nella zona di Rosarno è molto alta la presenza di extracomunitari (circa 3.000) parte dei quali non regolari. In alcuni periodi le lavoratrici vengono collocate al lavoro in aziende di Lamezia Terme, della Piana di Sibari e di Crotone.

Nella Provincia di Cosenza: Piana di Sibari e di Cammerata, Corigliano, Rossano, Castrovillari, Trebisacce e i comuni dell'Alto e Basso Ionio. In questa provincia il fenomeno dell'appalto di lavoro a cooperative di copertura è molto significativo. Il salario corrisposto varia dalle 25.000 alle 40.000 lire per ogni giornata di lavoro, mentre il caporale lucra sia sulla contribuzione previdenziale che sul salario. In effetti l'azienda versa al caporale (o alla cooperativa) una retribuzione di circa 52.000 lire.

In provincia di Catanzaro i comuni interessati sono: Lamezia Terme, Filadelfia, San Pietro a Maida, Curinga, Caraffa, Maida, Cortale, Platania, Conflenti e i comuni delle serre. In provincia di Vibo Valentia: Calimera, Francica, Ionadi, Rombiolo, S. Calogero, Parghelia, Mileto, Filandari, San Costantino.

I BRACCIANTI

Sicuramente dall'inchiesta emerge il loro ruolo di vittime e di sfruttati, anche se non possono considerarsi del tutto esenti da qualche responsabilità. Sono vittime innanzitutto di un ambiente economicamente depresso e della grave carenza di opportunità di lavoro soprattutto per le donne. Per queste il bracciantato in agricoltura in alcune zone rappresenta ormai tradizionalmente l'unica occasione di lavoro. La mancanza di alternative costringe quindi questi lavoratori a sottostare ai ricatti dei caporali e dei imprenditori e ad accettare insindacabilmente le condizioni di lavoro che vengono loro imposte. L'arma del ricatto consiste essenzialmente nel lavoro stesso: chi non si sottopone alle condizioni imposte non lavora più.

Le condizioni che vengono loro imposte sono le seguenti:

1) una retribuzione considerevolmente più bassa di quella contrattuale. Gli importi variano a seconda dei lavori e delle province. Si va da un massimo che è poco più della metà della paga contrattuale ad un minimo che a volte è meno di un terzo di quella contrattuale o, nel caso di bisogno di ingaggi per il raggiungimento del «numero vitale» di giornate, si arriva ad offrire una prestazione lavorativa senza alcuna retribuzione; mentre gli extracomunitari vengono retribuiti a cottimo (la raccolta del pomodoro ad esempio viene retribuita con diecimila lire a cassetta, più duemila lire che vanno al caporale). Una quota (lire 10.000 circa) viene comunque versata al caporale ufficialmente come rimborso delle spese di trasporto;

2) orari e condizioni ambientali imposti unilateralmente dal datore di lavoro. L'orario varia secondo le necessità di mercato e può andare da poche ore a 14/15 ore consecutive. Generalmente però va da «sole a sole», il che costringe a risvegli mattutini antelucani e a ritorni tardivi. Il viaggio, che tra andata e ritorno può durare anche più di tre ore, è stato effettuato per anni su mezzi sgangherati e sovraffollati, senza il minimo rispetto delle norme di sicurezza, ma oggi, grazie soprattutto ad una maggiore costanza dell'azione di contrasto, si usano pullman più adeguati. Sono frequenti gli incidenti stradali, anche mortali. Il lavoro è faticoso perché costringe ad una posizione prona per tutta la giornata. Particolarmente disagiata, soprattutto nella stagione più calda, è il lavoro nelle serre chiuse da teloni impermeabili di materiale plastico che impediscono il ricambio d'aria. In riferimento agli orari di lavoro restano da indagare la condizione delle braccianti madri e i riflessi sulla condizione dell'infanzia. Le ragazze madri e le braccianti con figli a carico costituiscono uno spaccato sociale da sottoporre ad accurata indagine ai fini della completezza dell'inchiesta;

3) abusi di carattere sessuale. Non sono molti i casi ufficialmente emersi e portati all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Si ha conferma che comunque i casi ufficialmente accertati rappresentano solo la punta di un iceberg, vista la naturale difficoltà delle vittime a denunciare i fatti. La denuncia comporta infatti una sgradevole pubblicità in un ambiente ancora intriso di pregiudizi, e soprattutto la perdita definitiva di qualsiasi opportunità di lavoro. Nel corso delle audizioni è stato menzionato un processo, celebrato a carico di due caporali, imputati di violenza carnale perpetrata ai danni di due lavoratrici nel gennaio 1993 a Villa Castelli (BR), e scaturito a seguito della denuncia-querela sporta dalle due

ragazze. In quella circostanza i due caporali avevano costretto le due lavoratrici ad avere rapporti sessuali minacciandole di licenziamento. Un'altra denuncia contro un caporale per violenza carnale e minacce è stata sporta a Grottaglie nell'ottobre del 1995: il processo si è concluso con la condanna del caporale ed il riconoscimento del risarcimento alla parte civile costituita dalla Flai-Cgil di Taranto. È stato riferito alla Commissione che in alcuni casi le prevaricazioni nei confronti delle giovani si spingono fino all'avviamento alla prostituzione e all'uso di droghe; più diffuso il fenomeno delle molestie sessuali. Sotto questo aspetto l'inchiesta è stata carente. È necessario infatti, ai fini di una conoscenza più completa del fenomeno, approfondire ulteriormente, e con specifiche modalità, l'analisi del contesto socio-culturale entro cui le molestie sessuali, molto diffuse, sono vissute dalle vittime con atavica sottomissione e con la tipica soggezione psicologica che caratterizza la parte più debole;

4) i lavoratori extracomunitari, la maggioranza dei quali non fornita di regolare permesso di soggiorno, sono soggetti ad altre forme di intimidazioni e di ricatti. Una rivendicazione di salari più adeguati e di orari di lavoro meno defatiganti comporterebbe la segnalazione della loro presenza clandestina e il loro rimpatrio;

5) rinuncia alla sindacalizzazione. La rinuncia viene imposta sia dagli imprenditori che dai caporali per conservare le condizioni di sfruttamento attualmente vigenti. Qualsiasi tentativo di sindacalizzazione viene scoraggiato con la minaccia della perdita del lavoro. A parte qualche caso individuale di connivenza con i caporali, i sindacati hanno condotto tuttavia un'azione utile e talvolta coraggiosa volta ad evidenziare il fenomeno a livello locale ed anche nazionale, a suscitare una rivolta quantomeno morale contro i soprusi e le illegalità connesse a questo sistema, a far risaltare le inadempienze e le connivenze degli organi istituzionali. Azioni di carattere sindacale, anche a livello individuale, sono state tentate nel campo dei trasporti, sia direttamente che indirettamente, sollecitando le autorità competenti, come si dirà in seguito. L'errore storico del sindacato, nella lotta al fenomeno del caporalato, è consistito nell'accettare come ineluttabile la sua esclusione dal ruolo di rappresentante della forza lavoro e di agente contrattuale. Se è vero che la contrattazione diveniva sempre più difficile in presenza dei processi di trasformazione produttiva in agricoltura, è anche vero che l'esclusiva attività di patronato, svolta sul versante previdenziale, costituiva un pessimo surrogato delle funzioni storiche del sindacalismo confederale ridotto, agli occhi delle braccianti, ad istituzione burocratica invisa quanto magistratura e forze dell'ordine, se e quando impegnati nell'azione di contrasto.

L'aspetto negativo nel comportamento dei lavoratori consiste nel fatto che essi utilizzano le organizzazioni dei caporali per garantirsi prestazioni previdenziali indebite o per garantirle ai familiari. I caporali, infatti, provvedono all'«aggiustamento del libretto», cioè a procurare ai lavoratori stessi o ad altri il riconoscimento del numero minimo di giornate lavorative per aver diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e, a conclusione della vita lavorativa, della pensione. Spesso l'interesse maggiore di questi lavoratori si rivolge più alle prestazioni previdenziali (retribuzione differita) che alla retribuzione immediata. È evidente che l'attività

di caporalato è accentuata e favorita dall'alto tasso di reddito assistito e parassitario presente in agricoltura. Questa attività illegale accentua lo stato di subordinazione del lavoratore al caporale e aumenta il prestigio e il carisma di questi. L'ampiezza e la durata di questo fenomeno è stata resa possibile da un certo grado di complicità o di inefficienza degli organi dello Stato: SCAU, Uffici del lavoro, Ispettorati del lavoro, ecc.. Il sistema infatti garantisce un reddito minimo di sopravvivenza a popolazioni che altrimenti ne sarebbero completamente prive. Funziona cioè, anche se in forme illegali, da ammortizzatore sociale, tollerato e talvolta incoraggiato per ragioni umanitarie e perchè idoneo ad evitare disordini e sovvertimenti sociali e politici. Contemporaneamente peraltro contribuisce a diffondere la cultura dell'assistenzialismo e della illegalità, l'abitudine cioè ad aspettarsi dallo Stato la soluzione dei problemi esistenziali e l'abitudine al ricorso a mezzi illeciti ingiustificati dallo stato di necessità.

GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Rappresentano ovviamente la controparte dei lavoratori e sono i titolari di aziende agricole dedite a particolari tipo di colture che richiedono un notevole apporto di mano d'opera per periodi di tempo limitati. Gli esempi tipici di aziende agricole che devono ricorrere all'apporto di lavoratori stagionali esterni, ricercandoli anche a notevole distanza, si concentrano nel Metapontino, nel Tarantino ed in alcune aree della provincia di Bari, ove l'attività agricola si è sviluppata a seguito delle grandi bonifiche realizzate attorno agli anni sessanta. Tuttavia aziende che devono ricorrere all'opera di stagionali, in particolare per i lavori di raccolta del prodotto, sono diffuse in tutte le regioni meridionali (in Campania, soprattutto nel Salernitano, e in Calabria, nella piana di Sibari). In queste aree si è sviluppata un'agricoltura di tipo intensivo per la coltivazione di fragole, pesche, arance e vite. Nelle zone attigue (per esempio del Salento) sopravvive invece un'agricoltura antiquata e frammentata che presenta un'eccedenza di manodopera. Questa è la ragione dei flussi quotidiani di lavoratori dalle aree povere a quelle più ricche.

Del resto il problema della raccolta, che di necessità deve avvenire in tempi rapidi e con assunzioni straordinarie, è un problema che assilla gli imprenditori agricoli anche nelle regioni settentrionali, dove pure, soprattutto negli ultimi tempi, si registra un ricorso a lavoratori extracomunitari (in particolare dei Balcani) reperiti grazie all'opera di intermediari. Per la potatura delle viti e la raccolta dell'uva ad esempio si fa ricorso a lavoratori macedoni particolarmente esperti e abili in questa attività. È interessante notare come al Nord, prima che si rendessero disponibili i lavoratori extracomunitari, arruolati clandestinamente e quindi sottopagati, l'attività di raccolta veniva svolta da lavoratori locali, faticosamente reperiti direttamente dagli imprenditori o tramite gli uffici di collocamento e quindi regolarmente assunti e regolarmente pagati.

La difficoltà di reperire tempestivamente manodopera locale induce gli imprenditori agricoli meridionali a ricorrere all'opera dei caporali. Va sottolineato il fatto che il ricorso all'intermediazione illecita di manodopera non è perseguibile penalmente nei confronti dei datori di lavoro, ma solo con sanzioni amministrative. Il fatto poi che questa ma-

nodopera sia sottopagata e spesso non assicurata viene giustificato dagli imprenditori con motivazioni economiche, cioè con i prezzi bassi del prodotto, imposti anche dalla concorrenza internazionale. Queste giustificazioni, a volte, sono pretestuose; per valutarne l'effettiva consistenza è necessario un approfondimento della Commissione in ordine al livello di redditività delle produzioni, delle tecniche colturali, delle integrazioni nel ciclo agro-alimentare e conseguenti comparazioni. Si dovrebbe distinguere fra le aziende dedite a coltivazioni povere, come il pomodoro, o incapaci di inserirsi efficacemente nel mercato internazionale, e le aziende che coltivano prodotti di qualità come le fragole e i frutti esotici, capaci di inserirsi efficacemente sui mercati e di raggiungere quindi alte redditività (40 milioni per ettaro). In generale comunque l'agricoltura meridionale soffre di eccessiva frammentazione, di carenza di imprenditorialità, di incapacità di commercializzare adeguatamente i prodotti che pure sono di ottima qualità e di difficoltà a consorzarsi in cooperative per l'abbattimento dei costi. Tutto ciò si traduce in una redditività aziendale piuttosto bassa che influisce anche sulla capacità degli imprenditori di rispettare gli obblighi contrattuali e assicurativi nei confronti dei lavoratori. È inevitabile quindi che la lotta al caporalato passi attraverso un'azione di risanamento e di ammodernamento delle imprese agricole. È altresì escluso che la ristrutturazione aziendale possa passare esclusivamente attraverso un regime di bassi salari. La legge 3 agosto 1990, n. 210, espressamente prevedeva e favoriva la predisposizione di programmi di riallineamento graduale alle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva nazionale. L'intento di queste disposizioni era quello di evitare le dichiarazioni mendaci sulla busta paga dei lavoratori e le false dichiarazioni estorte ai lavoratori.

È da ricordare che le agevolazioni contributive previste per le zone disagiate, favoriscono anche molte delle grandi aziende per effetto del mancato aggiornamento del catasto, che ancora classifica le zone bonificate come aree paludose.

Una parte considerevole degli imprenditori agricoli non costituisce nessun rapporto diretto con i lavoratori in quanto vende il prodotto sulla pianta a degli operatori che generalmente sono gli stessi caporali e che in tal modo si trasformano essi stessi in imprenditori agricoli. Un particolare interesse i caporali, e la malavita in genere dimostrano anche per le proprietà terriere, anche se scarsamente redditizie, giustificabile non solo per ragioni di riciclaggio di denaro sporco. In realtà si tende comunque a costituire delle aziende agricole la cui attività viene artificiosamente gonfiata con false fatturazioni e false assunzioni per mettere in atto truffe nei confronti degli organismi comunitari, dell'Aima e degli istituti previdenziali.

In alcuni casi peraltro gli stessi imprenditori risultano vittime delle intimidazioni dei caporali. In effetti l'importo complessivo da essi pagato, comprensivo cioè della quota del caporale, non si discosta di molto dalla retribuzione sindacale: Secondo dati attendibili le paghe orarie praticate tramite caporalato dovrebbero essere le seguenti: operaio comune 4.800 lire; qualificato 5.750; specializzato 7.700. Gli importi dei salari riallineati sono i seguenti: 5.500 operaio comune; 6.480 qualificato; 8.480 specializzato. La differenza non sarebbe elevata se non fosse per la quota destinata ai caporali. È molto probabile quindi che spesso il ricorso ai servizi dei caporali derivi da minacce ed intimi-

dazioni. Alcuni imprenditori, che a seguito dell'azione di repressione delle forze dell'ordine hanno tentato di affrancarsi dalla intermediazione dei caporali, hanno visto il loro raccolto distrutto o hanno dovuto rinunciare al successivo raccolto per l'impossibilità di reperire a tempo utile il personale necessario.

I CAPORALI

La figura e la funzione del caporale deriva probabilmente da quella dell'antico fattore incaricato, tra le altre cose, in determinati periodi dell'anno, di reperire la manodopera necessaria alle colture nelle diverse fasi del ciclo agrario. Il moderno caporale può essere un semplice bracciante che ha racimolato in qualche modo la somma necessaria all'acquisto di un automezzo per il trasporto dei lavoratori, unico investimento necessario in questo tipo di attività.

In effetti quello del trasporto sembra essere il ruolo principale del caporale (non a caso viene spesso chiamato «pulmanista») ed è reso necessario dalla distanza che separa i luoghi di residenza dei braccianti da quello di lavoro e dalla assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblici. In Campania si è rilevato un consistente trasferimento quotidiano di lavoratori extracomunitari, tramite ferrovia, verso Foggia; in questa stazione vengono poi arruolati dai caporali e smistati nei luoghi di lavoro. In tutte le regioni esistono anche, lungo certe strade, dei punti di raccolta di extracomunitari che vengono smistati nelle aziende agricole di quella regione.

Il pagamento del servizio di trasporto serve da copertura legale per la riscossione della tangente sulla paga giornaliera del lavoratore. È una costante nelle attività illecite quella di camuffarle sotto qualche parvenza di legalità.

La figura del caporale non deve essere confusa con quella della «caporala» che è in sostanza la caposquadra che dirige le fasi della lavorazione e determina i ritmi di lavoro. Il ruolo del caporale è invece quello di reperire, selezionare e trasportare la manodopera. La selezione avviene in base al rendimento, alla professionalità e alla docilità dei lavoratori. Viene cioè data la preferenza ai lavoratori più robusti, a quelli dotati della specializzazione richiesta dal datore di lavoro, a quelli che non creano problemi di carattere sindacale.

Il reperimento deve avvenire spesso con carattere di urgenza entro poco tempo dalla richiesta pena il deperimento del prodotto da raccogliere. Si ha peraltro l'impressione che l'urgenza sia spesso solo un pretesto addotto dagli imprenditori per il ricorso ai caporali, dato che vi si ricorre anche quando l'urgenza non sussiste. Le procedure del collocamento seguite dagli uffici del lavoro per effetto della farraginosità della legislazione vigente e della lentezza connessa agli adempimenti burocratici, non consentono né la tempestività né una opportuna selezione del personale da assumere. Per la verità, sono state anche alcune disposizioni contenute nella legge n. 83 del 1970 a facilitare per i datori di lavoro il ricorso al caporalato. In particolare, l'articolo 13 della legge citata consente al datore di lavoro, nei casi di urgenza (legati a particolari tipi di coltivazioni, contingenze climatiche, ecc.) di assumere manodopera senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Spesso, conseguentemente, i datori di lavoro hanno approfittato ed abusato di tale disposi-

zione anche in assenza di specifiche necessità, per demandare ai caporali il reclutamento dei braccianti e conseguentemente non denunciare affatto l'assunzione o denunciando un numero di giornate inferiore al reale.

L'intermediazione illecita di manodopera è sancita dall'articolo 1 della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960 e, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, dall'articolo 23 della legge n. 83 del 1970, ma è punita con pene assai lievi, tanto che può essere considerata una della attività illecite più redditizie e meno pericolose. Come tale non può non interessare la malavita organizzata, sempre pronta a inserirsi nelle aree di attività illecite e redditizie. L'incendio di alcuni automezzi predisposti per il trasporto pubblico dei lavoratori, insieme ad altri episodi di intimidazione personale contro qualche sindacalista, dimostra il coinvolgimento delle cosche in questa attività. Anche l'uccisione di alcuni caporali di colore, viene attribuita alla volontà della malavita organizzata di estendere il proprio controllo su questa attività. L'interesse della malavita sull'attività di caporalato viene incentivato dalla possibilità, già ricordata, di estendere questa attività ad altre ancora più redditizie, come le truffe all'Aima e agli enti previdenziali.

Grazie al controllo monopolistico del mercato del lavoro e all'«aggiustamento» delle posizioni previdenziali, i caporali acquisiscono agli occhi della popolazione di alcune zone delle regioni meridionali un prestigio che rende difficile la lotta contro queste attività illecite. Si è già detto della sostanziale ostilità dei lavoratori all'azione del sindacato. Analoghe difficoltà incontrano gli organi di controllo e l'autorità giudiziaria per la riluttanza dei lavoratori a testimoniare contro i caporali. In alcuni casi sono stati rinvenuti dei questionari con le domande (e le relative risposte) che potevano essere rivolte ai lavoratori dalle autorità inquirenti. Spesso si ricorre a dei prestanome, sia per la titolarità dei mezzi e delle licenze di trasporto, sia per la titolarità delle aziende agricole fantasma. In genere il titolare fittizio risulta nullatenente e in qualche caso è risultato addirittura deceduto. In queste condizioni è estremamente improbabile che l'azione di sanzionamento o di recupero dei debiti previdenziali sia di una qualche efficacia, anche perchè la partita viene formalmente chiusa col sistema del «riscosso per riscosso».

In alcune località (ad esempio Sibari) sono state costituite delle cooperative di lavoratori agricoli, analogamente a quanto avviene soprattutto al Nord. È stato peraltro appurato che, almeno in molti casi, l'iniziativa della costituzione di queste cooperative parte proprio dai caporali che hanno escogitato questa formula per dare una parvenza di legalità alla loro attività. Questa formula sta prendendo piede per estendere l'attività d'intermediazione illecita dal Sud verso il Nord per lavori in agricoltura o nell'edilizia. Il tutto ad opera di qualche caporale.

Il carisma acquisito dai caporali viene spesso utilizzato in campo politico, sia direttamente, sia soprattutto per orientare le preferenze dei votanti verso i candidati o le forze politiche meno impegnati nella lotta al caporalato. Anche questo fatto contribuisce a spiegare l'inefficacia sostanziale della lotta al caporalato e l'assenza, fino a questo momento, di provvedimenti veramente efficaci per combattere il fenomeno. Nel prosieguo dell'inchiesta sarà opportuna una specifica valutazione del fenomeno con particolare attenzione a quei comuni del brindisino ad alta concentrazione di caporali come ad esempio Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana.

In conclusione, si può affermare che il caporale sembrerebbe aver svolto una funzione socialmente utile nel reperimento, nella selezione e nel trasporto della manodopera agricola, nei tempi rapidi richiesti dalle attività agricole funzione che le strutture pubbliche attualmente non sono in grado di assolvere con l'efficacia richiesta. Nello stesso tempo però egli instaura con il lavoratore un rapporto di subordinazione e di sfruttamento così forte che rasenta la schiavitù, utilizzando l'arma del ricatto di un lavoro che solo lui può procurare. La peculiarità della situazione consiste nel fatto che, mentre rapporti di sfruttamento si instaurano tradizionalmente tra datori di lavoro e lavoratori, in questo caso, per le necessità intrinseche dei lavori agricoli, si instaura tra mediatori e lavoratori. E mentre lo Stato e i lavoratori stessi si sono nel tempo attrezzati per combattere efficacemente forme di sfruttamento padronale, non altrettanto è avvenuto finora nei confronti dei caporali. È una battaglia difficile, ma che deve assolutamente essere combattuta e vinta anche perché l'impunità del caporalato agricolo potrebbe indurre un'estensione di questo sistema ad altri settori economici, come già sta avvenendo per esempio nell'edilizia.

L'AZIONE DI CONTRASTO

Nelle diverse regioni in cui il fenomeno è stato analizzato si è riscontrato un diverso grado di consapevolezza della sua gravità e un diverso impegno nell'azione di contrasto. È stata generale, nella Commissione, la sensazione che laddove il fenomeno è più evidente, là è sostanzialmente meno grave. L'evidenza infatti, più che dalla intensità oggettiva del fenomeno, è determinata dall'azione di contrasto che si riesce a mettere in atto. In Puglia, ad esempio, l'impegno degli organi istituzionali, delle organizzazioni dei lavoratori, delle forze politiche, riesce a far concentrare sul caporalato l'attenzione dell'opinione pubblica, non solo locale. In altre province, in particolare della Campania, della Calabria e della Basilicata, dove pure il fenomeno esiste in forme e in dimensioni analoghe, esso è avvolto da un silenzio tale che induce molti, anche fra le stesse autorità preposte al contrasto, a negarne perfino l'esistenza. È un silenzio che assomiglia sinistramente alla «pax mafiosa», fondata sull'omertà e la connivenza. Questo è il dato emerso per esempio dal sopralluogo a Caserta, dove le Autorità pubbliche tendevano a negare o quantomeno a minimizzare il problema, mentre l'audizione dei rappresentanti dei lavoratori ne forniva un quadro assai preoccupante, in particolare in riferimento alla condizione dei lavoratori extracomunitari.

Il grado di consapevolezza determina il grado dell'impegno nella soluzione dei problemi connessi al fenomeno del caporalato, in particolare nei servizi di trasporto, del collocamento e nell'opera di vigilanza preventiva e repressiva. Ma lo scarso impegno e il ritardo nell'azione di contrasto è determinato anche dall'abitudine al fenomeno, per cui esso è ormai stato assorbito come permanente. Per quanto riguarda l'Autorità giudiziaria, l'impegno su altri fronti particolarmente caldi della lotta alla criminalità la distoglie spesso da questo problema che, forse a torto, viene considerato meno urgente. Anche la cronica scarsità di uomini e mezzi contribuisce a rendere meno incisiva questa battaglia, nonostante l'impegno personale di molti operatori.

Nell'azione di contrasto un ruolo rilevante è stato svolto anche dalla Chiesa, (particolarmente attivo è stato in Puglia il Vescovo di Oria) la cui opera è volta alla denuncia dell'immoralità, oltrechè dell'illegalità, dell'intermediazione di manodopera in quanto sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Lamentano peraltro gli uomini di chiesa la sordità di molti ai loro ripetuti appelli.

L'indagine della Commissione si è inizialmente concentrata sulla Puglia, regione per la quale si dispone quindi di un maggior numero di informazioni.

Capillare è da ritenersi l'attività di controllo svolta dagli Ispettorati del lavoro di Brindisi e Taranto, soprattutto a partire dagli inizi del 1990. In una riunione del 21 giugno 1993 tenutasi tra il Commissario di Governo della Regione Puglia, il Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro e i dirigenti degli Ispettorati provinciali del lavoro, si è concordato un coordinamento tra vari uffici e forze di polizia nell'attività di controllo e repressione. Alle varie forze di Polizia è stato affidato il controllo sulle strade e agli Ispettorati del lavoro quello sulle aziende e sui campi.

Volendo quantificare l'attività svolta, si segnala quanto segue:

L'Ispettorato del lavoro di Brindisi, nell'ambito dell'attività di accertamento e repressione delle violazioni alle leggi sul collocamento della manodopera, ha effettuato dal 1986 al 1995 1879 ispezioni, che hanno interessato 20.797 lavoratori ed in particolare:

442 ispezioni nel 1986, che hanno coinvolto	4.446 lavoratori
249 ispezioni nel 1987, che hanno coinvolto	2.940 lavoratori
146 ispezioni nel 1988, che hanno coinvolto	1.690 lavoratori
200 ispezioni nel 1989, che hanno coinvolto	2.002 lavoratori
135 ispezioni nel 1990, che hanno coinvolto	1.528 lavoratori
119 ispezioni nel 1991, che hanno coinvolto	947 lavoratori
82 ispezioni nel 1992, che hanno coinvolto	618 lavoratori
276 ispezioni nel 1993, che hanno coinvolto	3.900 lavoratori
230 ispezioni nel 1994, che hanno coinvolto	2.726 lavoratori

Dal 1993 al 1995 l'Ispettorato ha svolto anche servizi speciali in occasione di determinate attività agricole, quali la raccolta del pomodoro e la vendemmia, particolarmente caratterizzate dalla presenza dei caporali.

Nel periodo dal 1 luglio 1993 al 16 settembre 1993, ha effettuato 53 ispezioni in concomitanza con la raccolta del pomodoro, che hanno interessato 547 lavoratori.

Dal 17 settembre 1993 al 20 settembre 1993, con la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, ha effettuato 7 ispezioni, che hanno interessato 161 lavoratori.

Dal 27 settembre 1993 al 26 ottobre 1993 ha effettuato 75 ispezioni, in concomitanza delle campagne per la raccolta del pomodoro e la vendemmia, che hanno interessato 1236 lavoratori.

Dal 27 luglio 1994 al 30 settembre 1994 ha effettuato 162 ispezioni, in concomitanza con la campagna per la raccolta del pomodoro e la vendemmia, che hanno interessato 373 lavoratori italiani ed un bracciante extracomunitario.

A seguito di tali visite ispettive e di accertamenti cartolari, dal 1988 ad oggi l'Ispettorato del lavoro di Brindisi ha accertato, con riferimento

alla violazione delle leggi in materia di collocamento: 116 illeciti amministrativi nel 1988; 199 illeciti amministrativi nel 1989; 173 illeciti amministrativi nel 1990; 150 illeciti amministrativi nel 1991; 296 illeciti amministrativi nel 1992; 491 illeciti amministrativi nel 1993; 1062 illeciti amministrativi nel 1994.

A seguito di tali accertamenti l'Ispettorato del lavoro di Brindisi ha provveduto a segnalare alla Regione Puglia, all'Assessorato all'agricoltura e all'AIMA le ditte recidive in tali violazioni, affinché nei confronti delle stesse si procedesse al blocco delle agevolazioni.

In particolare sono state segnalate 139 aziende nel 1993, 721 aziende nel 1994.

Dal 1981 al 1994, l'Ispettorato ha denunciato alla autorità giudiziaria 274 caporali ed in particolare: 50 nel 1981; 34 nel 1982; 21 nel 1983; 16 nel 1984; 28 nel 1985; 13 nel 1986; 9 nel 1987; 9 nel 1988; 2 nel 1989; 6 nel 1990; 17 nel 1991; 2 nel 1992; 46 nel 1993; 21 nel 1994.

Come può notarsi, la flessione nel numero degli accertamenti e delle denunce dal 1986 al 1992 può sostanzialmente ricondursi alla circostanza, sopra menzionata, che in quel periodo i trasporti dei braccianti vennero curati dalla Regione Puglia ed effettuati a bordo di mezzi pubblici (con ben 537 corse nel solo 1992).

Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, la Commissione è in possesso dei dati parziali forniti dalla Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana (nel cui territorio hanno sede Comuni, quali Oria, Villa Castelli, Latiano, particolarmente afflitti dal fenomeno del caporalato) e Taranto.

Per quanto riguarda gli anni 1993, 1994 e 1995 (primo trimestre) la Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana ha provveduto a denunciare rispettivamente 42, 20 ed 1 caporali ed a sequestrare rispettivamente 37, 20, ed 1 mezzi.

Per quanto riguarda il Comando provinciale Carabinieri di Taranto,

nel 1990 sono stati effettuati 15 controlli, denunciate 675 persone, denunciati 29 caporali e sequestrati 20 automezzi;

nel 1991 sono stati effettuati 18 controlli, denunciate 102 persone, denunciati 14 caporali e sequestrati 9 automezzi;

nel 1992 sono stati effettuati 26 controlli, denunciata una persona, denunciati 6 caporali e sequestrati 12 automezzi;

nel 1993 sono stati effettuati 50 controlli, denunciate 25 persone, denunciati 28 caporali e sequestrati 22 automezzi;

nel 1994 sono stati effettuati 62 controlli, denunciate 16 persone, denunciati 20 caporali e sequestrati 19 automezzi;

nel 1995 (nel periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 maggio 1995) sono stati effettuati 153 controlli, denunciate 11 persone e sequestrati 6 automezzi.

Per quanto di competenza dell'Ispettorato del lavoro di Taranto, i caporali denunciati sono stati: 1 nel 1990; 2 nel 1991; 4 nel 1992; 7 nel 1993; 2 nel 1994; 5 nel 1995 (primo trimestre).

Lo stesso Ispettorato, nell'ambito dell'attività di accertamento e repressione degli illeciti, relativamente alle leggi sul collocamento della manodopera, ha effettuato: 1270 ispezioni nel 1990, che hanno coinvolto 11.920 lavoratori; 1654 ispezioni nel 1991, che hanno coinvolto

10.864 lavoratori; 992 ispezioni nel 1992, che hanno coinvolto 6.409 lavoratori; 1037 ispezioni nel 1993, che hanno coinvolto 6.972 lavoratori; 1107 ispezioni nel 1994, che hanno coinvolto 7.021 lavoratori; 306 ispezioni nel primo trimestre del 1995, che hanno coinvolto 1.915 lavoratori.

A seguito di tali ispezioni l'Ispettorato ha accertato, con riferimento alla violazione delle leggi in materia di collocamento: 353 illeciti amministrativi nel 1990; 604 illeciti amministrativi nel 1991; 355 illeciti amministrativi nel 1992; 399 illeciti amministrativi nel 1993; 820 illeciti amministrativi nel 1994; 340 illeciti amministrativi nel primo trimestre del 1995.

Il numero non rilevante dei caporali denunciati dall'autorità giudiziaria, a fronte dell'ingente numero di ispezioni e di controlli effettuati dagli Ispettorati del lavoro di Brindisi e Taranto, nonché dai Carabinieri, può giustificarsi con la notevole reticenza dei lavoratori ad indicare la persona che li ha illecitamente avviati al lavoro ed accompagnati presso l'azienda dove prestano la propria attività.

Anche l'Ispettorato provinciale del lavoro di Bari ha posto in essere un'azione di contrasto al fenomeno del caporalato. Unitamente a quelli di Brindisi e Taranto, l'Ispettorato del lavoro di Bari ha effettuato, tramite un proprio nucleo ispettivo composto da due ispettori e tre militari dell'Arma dei Carabinieri, un servizio speciale di vigilanza contro il fenomeno del caporalato dal 27 settembre 1993 al 26 ottobre 1993. In particolare, nella prima parte della giornata, venivano predisposti dei posti di controllo sugli snodi stradali più importanti, solitamente percorsi dai mezzi che trasportano i braccianti sui posti di lavoro. Al controllo dei mezzi è sempre seguito l'interrogatorio dei braccianti trasportati, al fine di individuare ed identificare il caporale per il quale lavoravano. Nella seconda parte della giornata venivano effettuati servizi di vigilanza nelle campagne e presso i magazzini ortofrutticoli. L'Ispettorato provinciale del lavoro di Bari ha istituito forme di contatto costanti con la Procura circondariale di Bari (competente per materia nelle indagini sulla violazione delle leggi sul collocamento), presso la quale un sostituto procuratore risulta essere stato incaricato di seguire il fenomeno e le inchieste inerenti il caporalato.

Posti di controllo mobili sono stati effettuati anche dall'Ispettorato del lavoro di Foggia, di concerto con l'Arma dei Carabinieri.

In particolare, in base ai dati forniti dall'Ispettorato regionale del lavoro di Bari, nel periodo dal 26 aprile 1993 al 26 giugno 1993 nella provincia di Brindisi sono stati impiegati 5 gruppi ispettivi (formati da funzionari dell'Ispettorato del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, dello Scau, dell'Arma dei Carabinieri), che hanno visitato 37 aziende, controllato 4.068 lavoratori, interrogato 1.146 braccianti, accertato 28 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura 28 caporali, nonché 1.965 rapporti di lavoro fittizi.

Nella provincia di Foggia sono stati impiegati 4 gruppi ispettivi formati da funzionari dell'Ispettorato del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, dello Scau, dell'Arma dei Carabinieri, che hanno visitato 60 aziende, controllato 6.710 lavoratori, interrogato 233 braccianti, accertato 19 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura un caporale e 1.652 rapporti di lavoro fittizi. Nella stessa provincia sono stati altresì impiegati 3 gruppi ispettivi, formati da funzionari

dell'Ispettorato e da militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno visitato 137 aziende, controllato 2.719 lavoratori, interrogato 794 braccianti, accertato 51 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura 20 caporali (tra cui, dato significativo, due extracomunitari) e 167 rapporti di lavoro fittizi, controllato 77 automezzi e provveduto al sequestro di uno di questi.

Nella provincia di Lecce sono stati impiegati 4 gruppi ispettivi, formati da funzionari dell'Ispettorato del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, dello SCAU, dell'Arma dei Carabinieri, che hanno visitato 21 aziende, controllato 7.833 lavoratori, interrogato 103 braccianti, accertato 23 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura 29 caporali e 4.758 rapporti di lavoro fittizi.

Nello stesso periodo la Guardia di Finanza ha provveduto, nelle citate province di Brindisi, Foggia e Lecce, ad effettuare rispettivamente 9, 10 e 8 segnalazioni.

Nella provincia di Bari sono stati impiegati 3 gruppi ispettivi (formati da funzionari dell'Ispettorato e da militari dell'Arma dei Carabinieri), che hanno visitato 297 aziende, controllato 3.176 lavoratori, interrogato 3.176 braccianti, accertato numerose violazioni amministrative alla legge sul collocamento, denunciato alla magistratura 10 caporali e controllato 96 automezzi.

Nella provincia di Brindisi sono stati impiegati 3 gruppi ispettivi, formati da funzionari dell'Ispettorato e da militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno visitato 75 aziende, controllato 1.236 lavoratori, interrogato 1.236 braccianti, accertato 30 violazioni amministrative alla legge sul collocamento e denunciato alla magistratura 7 caporali.

Nel periodo da luglio a settembre 1994 l'attività di vigilanza sul lavoro agricolo, espletata dagli Ispettorati delle cinque province pugliesi, ha fornito i seguenti dati:

per quanto riguarda la provincia di Bari, sono state eseguite 572 ispezioni, che hanno interessato 5.632 braccianti di nazionalità italiana e 51 extracomunitari; 6 sono stati i caporali denunciati, 35 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 91 i braccianti interessati a tali illeciti, 24 i lavoratori extracomunitari la cui assunzione è risultata irregolare, 390 sono state le diffide elevate, 46 le segnalazioni ex art. 20 legge n. 83 del 1970;

per quanto riguarda la provincia di Brindisi sono state eseguite 162 ispezioni, che hanno interessato 1.653 braccianti di nazionalità italiana e 20 extracomunitari; 12 sono stati i caporali denunciati, 64 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 370 i braccianti interessati a tali illeciti, 20 i lavoratori extracomunitari la cui assunzione è risultata irregolare, 162 sono state le diffide elevate, 64 le segnalazioni ex art. 20 legge n. 83 del 1970, 85 le segnalazioni ex legge n. 300 del 1970;

per quanto riguarda la provincia di Foggia sono state eseguite 159 ispezioni, che hanno interessato 1.656 braccianti di nazionalità italiana e 465 extracomunitari; 5 sono stati i caporali denunciati, 84 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 150 i braccianti interessati a tali illeciti, 405 i lavoratori extracomunitari la cui assunzione è risultata irregolare, 134 sono state le diffide elevate;

per quanto riguarda la provincia di Lecce sono state eseguite 93 ispezioni, che hanno interessato 943 braccianti di nazionalità italiana e 11 extracomunitari, 17 sono stati gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 71 i braccianti interessati a tali illeciti, 11 i lavoratori extracomunitari la cui assunzione è risultata irregolare, 38 sono state le diffide elevate, 56 le segnalazioni ex art. 20 legge n. 83 del 1970, 56 le segnalazioni ex legge n. 300 del 1970;

per quanto riguarda la provincia di Taranto sono state eseguite 296 ispezioni che hanno interessato 2.377 braccianti di nazionalità italiana; 16 sono stati i caporali denunciati, 98 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 234 i braccianti interessati a tali illeciti, 220 sono state le diffide elevate, 40 le segnalazioni ex articolo 20 legge n. 83 del 1970.

Nel primo trimestre 1995 l'attività di vigilanza sul lavoro agricolo, espletata dagli ispettori delle cinque province pugliesi, ha fornito i seguenti dati:

per quanto riguarda la provincia di Bari sono state eseguite 27 ispezioni, che hanno interessato 27 braccianti, 27 sono stati gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 65 i braccianti interessati a tali illeciti, 390 sono state le diffide elevate, 46 le segnalazioni ex articolo 36 legge n. 300 del 1970;

per quanto riguarda la provincia di Brindisi sono state eseguite 16 ispezioni, che hanno interessato 75 braccianti; 16 sono stati gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 31 i braccianti interessati a tali illeciti, 16 sono state le segnalazioni ex art. 20 legge 83 del 1970, 16 le segnalazioni ex legge n. 300 del 1970;

per quanto riguarda la provincia di Foggia sono state eseguite 84 ispezioni, che hanno interessato 622 braccianti di nazionalità italiana; 8 sono stati i caporali denunciati, 41 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 206 i braccianti interessati a tali illeciti;

per quanto riguarda la provincia di Lecce sono state eseguite 190 ispezioni, che hanno interessato 529 braccianti, 29 sono stati gli illeciti amministrativi di violazione sulla legge sul collocamento agricolo accertati, 63 i braccianti interessati a tali illeciti, 3 sono state le segnalazioni ex art. 20 legge n. 83 del 1970;

per quanto riguarda la provincia di Taranto sono state eseguite 366 ispezioni, che hanno interessato 1.915 braccianti di nazionalità italiana; 3 sono stati i caporali denunciati, 340 gli illeciti amministrativi di violazione della legge sul collocamento agricolo accertati, 350 i braccianti interessati a tali illeciti.

Analoghi accertamenti, tramite gruppi ispettivi misti, sono stati espletati nella provincia di Matera, in particolare a partire dal 1993. I servizi dei gruppi ispettivi si sono intensificati soprattutto nei mesi da maggio a settembre, in concomitanza in particolare con la raccolta dei prodotti. Tale attività è caratterizzata infatti da un impiego di manodopera maggiore rispetto alle altre operazioni colturali. Sono state 1.869 le aziende complessivamente controllate, con particolare riferimento a quelle site nel Metapontino dove risulta impiegata manodopera proveniente dalle province di Brindisi, Cosenza e Taranto. Gli accertamenti

ispettivi hanno consentito di verificare, per quanto riguarda il fenomeno del caporalato, situazioni speculari a quelle accertate nelle province pugliesi. Il Metapontino è infatti zona di destinazione di molti braccianti provenienti dalle citate zone.

Per quanto riguarda i dati numerici scaturiti dalle ispezioni:

nel 1990 sono state eseguite 219 ispezioni, che hanno interessato 1.245 lavoratori. Sono stati accertati 105 avviamenti al lavoro in violazione della legge sul collocamento, 65 ritardi nella comunicazione dei licenziamenti e 18 evasioni contributive ai danni dello SCAU. È stato denunciato un solo caporale e 341 sono stati i lavoratori interessati alle infrazioni;

nel 1991 sono state eseguite 346 ispezioni, che hanno interessato 1.260 lavoratori. Sono stati accertati 180 avviamenti al lavoro in violazione della legge sul collocamento, 301 ritardi nella comunicazione dei licenziamenti e 22 evasioni contributive ai danni dello SCAU. Sono stati denunciati 8 caporali, 833 sono stati i lavoratori interessati alle infrazioni;

nel 1992 sono state eseguite 272 ispezioni, che hanno interessato 1.401 lavoratori. Sono stati accertati 135 avviamenti al lavoro in violazione della legge sul collocamento, 198 ritardi nella comunicazione dei licenziamenti e 21 evasioni contributive ai danni dello SCAU. Sono stati denunciati sei caporali, 589 sono stati i lavoratori interessati alle infrazioni;

nel 1993 sono state eseguite 450 ispezioni, che hanno interessato 3.374 lavoratori. Sono stati accertati 265 avviamenti al lavoro in violazione della legge sul collocamento, 207 ritardi nella comunicazione di licenziamenti e 35 evasioni contributive ai danni dello SCAU. Sono stati denunciati 56 rapporti di lavoro fittizi, 7 illeciti ai sensi della legge n. 1369 del 1960, 3 ai sensi della legge n. 943 del 1986, 2 sono stati gli automezzi sequestrati, 45 i caporali denunciati, 1.245 i lavoratori interessati alle infrazioni;

nel 1994 sono state eseguite 441 ispezioni, che hanno interessato 2.591 lavoratori. Sono stati accertati 151 avviamenti al lavoro in violazione della legge sul collocamento, 222 ritardi nella comunicazione dei licenziamenti e 23 evasioni contributive ai danni dello SCAU. Sono stati denunciati 12 illeciti ai sensi della legge n. 943 del 1986, 17 sono stati i caporali denunciati, 798 i lavoratori interessati alle infrazioni;

nel 1995 sono state eseguite 141 ispezioni, che hanno interessato 725 lavoratori. Sono stati accertati 16 avviamenti al lavoro in violazione della legge sul collocamento, 73 ritardi nella comunicazione dei licenziamenti e 23 evasioni contributive ai danni dello SCAU. Sono stati denunciati 2 caporali, 243 i lavoratori interessati alle infrazioni.

Caporalato ed assunzioni fittizie sono stati comunque oggetto di attività di vigilanza speciale congiunta, svoltasi nel periodo dal 26 aprile 1993 al 26 giugno 1993 nelle province di Brindisi, Foggia e Lecce. Furono istituiti 13 gruppi ispettivi (5 a Brindisi, 4 a Foggia, 4 a Lecce) composti da un ispettore del lavoro con funzione di coordinatore, da 3 funzionari rispettivamente dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU nonché da un militare dell'Arma dei Carabinieri. Gli accertamenti espletati sono stati diretti, nelle province di Brindisi e Lecce, ad individuare aziende e cooperative agricole inesistenti. Nella provincia di Lecce sono stati in-

vece finalizzati, nell'ambito di aziende e cooperative regolarmente costituite, ad individuare e separare i lavoratori effettivi da quelli fittizi. Presso l'Ispettorato del lavoro di Taranto è stato costituito un gruppo di vigilanza integrata, formato da funzionari dell'Ispettorato, da militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che ha svolto indagini nei confronti di aziende agricole che abitualmente hanno fatto ricorso ad assunzioni ex articolo 13 della legge n. 83 del 1970 e sono risultate inadempienti nei confronti dello SCAU. L'esito dell'attività ispettiva svolta nel periodo dal 26 aprile 1993 al 26 giugno 1993 ha consentito di recuperare contributi previdenziali pari in tutto a 4 miliardi 466 milioni 510 mila lire.

Connessa al fenomeno delle assunzioni fittizie è la sovrabbondanza degli iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Accurati controlli hanno consentito di accertare che nei citati elenchi risultano iscritti anche casalinghe, contrabbandieri, malavitosi in genere e comunque persone che non hanno mai prestato attività lavorativa come braccianti agricoli. Nel 1992, nella provincia di Brindisi vi erano 40 mila iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le consequenziali erogazioni previdenziali da parte dell'INPS ammontano, per la sola provincia di Brindisi, a ben 60 miliardi. Nel 1993, anche a seguito di alcune inchieste giudiziarie inerenti ad assunzioni fittizie di braccianti, il numero degli iscritti agli elenchi anagrafici è sceso a 35 mila. Le indagini esperite dall'Ispettorato del lavoro e dagli organi di Polizia Giudiziaria (in particolare dai Carabinieri e dalla Digos, per quanto riguarda la provincia di Brindisi), così come le inchieste della Magistratura, hanno evidenziato che il sistema truffaldino delle assunzioni fittizie funzionava anche grazie alla complicità di dipendenti degli uffici di collocamento e di componenti delle commissioni circoscrizionali. Tale circostanza ha corroborato l'ipotesi che il caporalato non è più un'attività svolta isolatamente, ma si inserisce in un contesto delinquenziale organizzato ed impegnato non solo nella illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro della manodopera, ma anche nella perpetrazione di consistenti truffe.

Diverse sono state le inchieste giudiziarie instaurate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi. In proposito, in mancanza di dati definitivi, si è accertato che nel periodo dal 24 aprile 1993 al 26 giugno 1993 i cinque gruppi ispettivi formati dal Ministero del lavoro hanno denunciato all'autorità giudiziaria 19 persone per falso in atto pubblico e falso in bilancio e 15 persone (compresi 5 impiegati dell'Ufficio provinciale del lavoro) per associazione a delinquere.

Nel periodo maggio-giugno 1993 un altro gruppo ispettivo, a seguito degli accertamenti espletati, ha proposto alle varie commissioni circoscrizionali operanti nella provincia di Brindisi la revisione delle iscrizioni di circa 800 braccianti.

Nel 1993, in totale, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria 55 titolari di aziende agricole (alcune di queste risultate inesistenti), 6 funzionari dell'Ufficio del lavoro, 2.912 lavoratori agricoli.

Nel 1994 sono stati invece denunciati alla Autorità giudiziaria 85 datori di lavoro, che avevano fittiziamente assunto 2.616 braccianti. Questi gli indici rivelatori delle assunzioni fittizie: la sproporzione tra il numero dei lavoratori assunti (solitamente tramite ufficio di collocamento) e le dimensioni (spesso ridotte) ed esigenze delle aziende presso

le quali gli stessi risultano avviati al lavoro; la stipula da parte dei titolari di tali aziende di falsi contratti di affitto di terreni o di acquisto di frutti sulla pianta, al fine di giustificare le richieste di assunzioni.

Lo SCAU, dal canto proprio, si è impegnato nella realizzazione di due progetti. Il primo denominato «Reggio Calabria» - consistente nel riscontro diretto ed accertamento immediato delle differenze tra manodopera occupata, rilevata dagli atti del collocamento, e manodopera dichiarata dalle aziende - ha consentito il recupero di 7.500 giornate nell'arco di un solo anno di lavoro corrispondenti ad un gettito di 240 miliardi in riscossione.

Il secondo, denominato «ELE» - consistente nella generazione degli elenchi dei lavoratori da confrontare con le denunce aziendali dei datori di lavoro e con gli atti del collocamento - consente di intervenire con attività di vigilanza mirata solo dove vengono rilevate discrasie significative e di evitare i cosiddetti dispersivi controlli a tappeto.

Come già accennato, l'attività di indagine ha consentito di verificare che i fittizi avviamenti al lavoro vengono utilizzati (unitamente alle false fatturazioni) anche quali artifici per simulare la produzione e/o commercializzazione di quantitativi di olio inesistente o di altri prodotti che godono di provvidenze comunitarie ed indurre la CEE ad erogare indebitamente contributi e congruagli. Analoghe risultanze sono state fornite dall'Ispettorato del lavoro di Catanzaro, per quanto riguarda l'area di sua competenza. Il caporale è divenuto pertanto anche un soggetto attivo nelle truffe ai danni degli Enti Comunitari, che in varie aree sono gestite e controllate da organizzazioni criminali e di stampo mafioso.

Per quanto riguarda le altre zone oggetto dell'inchiesta della Commissione, ancora scarse appaiono le informazioni fornite. Appare comunque confermarsi, anche per tali aree, la tardività dell'intervento dello Stato rispetto alla diffusione del fenomeno.

Per quanto riguarda la provincia di Catanzaro, un'intesa tra l'Ispettorato provinciale del lavoro ed il responsabile del Compartimento della Polizia stradale per la Calabria, sezione di Catanzaro, per l'espletamento di una vigilanza speciale sul fenomeno del caporalato, risale solo al 1 luglio 1994 e si è protratta sino al 30 settembre 1994. Ciò ha consentito di inoltrare 7 comunicazioni di notizia di reato a carico in tutto di 11 persone (tra i denunciati i presidenti di due cooperative) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della legge n. 264 del 1949, e di denunciare ben 289 persone per truffa.

Prendendo in considerazione il periodo 1990-1995, prima del 1994 era stato accertato e denunciato solo un caso di intermediazione illecita di manodopera nel 1992. Nel 1995, sono state 537 le persone denunciate per truffa e due le persone denunciate per violazione alle leggi sul collocamento dall'Ispettorato del lavoro di Catanzaro.

Sempre in base alle informazioni fornite dall'Ispettorato, si sono accertate strette connessioni tra avviamenti illeciti in agricoltura, assunzioni fittizie e truffe alla CEE ed agli enti previdenziali anche nella circoscrizione di competenza di quell'Ufficio.

IL TRASPORTO

Il problema più grave che le istituzioni non sono riuscite a risolvere e a cui i caporali pongono surrettiziamente rimedio è quello dei trasporti dei lavoratori dai paesi di residenza ai luoghi di lavoro. Si deve tenere presente che in molte regioni del sud, anche a causa di un'orografia particolarmente accidentata, i trasporti pubblici ordinari sono molto carenti.

Al Nord questo problema viene a tutt'oggi risolto soprattutto con la predisposizione, da parte degli imprenditori, di alloggi di fortuna per i lavoratori stagionali. Al Sud questa era la soluzione adottata fino a qualche decennio fa, quando lo spostamento della manodopera agricola aveva la durata di qualche settimana. La disponibilità di mezzi di trasporto, ha indotto i lavoratori (e in particolare le lavoratrici) a preferire (probabilmente per plausibili ragioni affettive) i disagi di lunghe ore di viaggio stressante pur di rientrare a sera nelle loro abitazioni. Le autorità locali, consapevoli che questo rappresenta il problema nodale della questione caporalato, hanno tentato a più riprese di risolverlo, senza esiti definitivi.

Tanto è avvenuto sin dal 1986, dopo alcuni gravi incidenti stradali, nei quali rimasero vittime alcune lavoratrici che venivano trasportate sul posto di lavoro a bordo di furgoni sovraffollati, condotti da caporali. Numerosi, e non tutti denunciati, sono stati anche dopo il 1986 i sinistri stradali in cui sono rimaste vittime braccianti che venivano trasportate sul posto di lavoro. Impegno della Commissione, ai fini di un completamento dell'inchiesta, è quello di recuperare notizie di avvenimenti, criminosi e no, riferiti all'attività di contrasto e alle manifestazioni del fenomeno negli anni '70 e '80.

Il primo incidente, nel quale morirono tre braccianti, risale al 15 maggio 1980 e si verificò a Ceglie Messapica. A seguito di un mortale incidente avvenuto nell'agosto del 1993, fu indetto dalle organizzazioni sindacali uno sciopero generale del comparto agro-aziendale. La manifestazione ebbe emblematicamente luogo a Mesagne, uno dei centri agricoli della provincia di Brindisi maggiormente afflitti dal fenomeno del caporalato.

Il 14 settembre 1993 si tenne una riunione, organizzata dall'allora Ministro del lavoro Giugni con i segretari generali delle organizzazioni sindacali FLAI, FISBA e UISBA.

A seguito delle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, la Regione Puglia organizzò, a partire dal 1986, il trasporto dei braccianti dai paesi di residenza ai posti di lavoro tramite linee di trasporto. Altra analoga iniziativa venne sollecitata il 30 giugno 1990 dal Prefetto di Brindisi nei confronti della Regione Puglia e dell'Assessorato regionale trasporti. In quella occasione le organizzazioni sindacali redassero una mappa dei tragitti tra i centri di provenienza dei lavoratori agricoli e le aziende di destinazione. Analoga sollecitazione, perchè la Regione istituisse almeno due linee per il trasporto delle braccianti, fu inviata, nel luglio 1990 anche dalla STP (Società Trasporti Pubblici) che comunicò la propria disponibilità ad effettuare tale tipo di servizio. Successivamente il Prefetto di Brindisi autorizzò, con decreto del 23 aprile 1991, la citata STP ad attivare servizi di trasporto per i lavoratori agricoli tra i comuni della provincia di Brindisi e quelli - sede di numerose aziende

agricole - di Mola di Bari, Castellaneta, Gioia del Colle, Locorotondo, Rutigliano, Noicattaro, Rocca Imperiale, Pisticci, Rotondella, Metaponto, Montalbano Ionico, Scanzano, Tursi, Nuova Siri, Marconia, Policoro, Bernalda, Polignano. A tale servizio potevano significativamente accedere i braccianti regolarmente avviati al lavoro. Altro decreto venne emanato dal Prefetto il 21 maggio 1992. Anche alcuni comuni, quale quelli di Villa Castelli e di Oria, hanno tentato di organizzare il trasporto delle braccianti attraverso autobus di linea, affidando il servizio ad imprese operanti nell'area salentina.

Dette iniziative peraltro non hanno mancato di suscitare delle perplessità ed anche delle polemiche. Istituito il servizio di trasporto pubblico, era pur sempre necessario che qualcuno si assumesse l'onere (pur nel rispetto delle leggi sul collocamento) di organizzare e distribuire le squadre di lavoratori. In mancanza di un intervento delle istituzioni per la soluzione del problema dei trasporti, il sindacato si è assunto l'onere di certi adempimenti normalmente svolti dal caporale, con i conseguenti rischi di degenerazioni. Da qui le critiche a questa iniziativa sollevate da alcune parti politiche, da alcune branche del sindacato (quello Lucano) e anche dalla Chiesa locale.

Molteplici furono tuttavia i vantaggi acquisiti con tali iniziative:

- i braccianti venivano condotti sul posto di lavoro e riportati a casa con mezzi sicuri;

- la gestione del trasporto dei lavoratori veniva sottratta ai caporali, così come la intermediazione nell'avviamento al lavoro; significativamente infatti il trasporto era destinato ai braccianti regolarmente assunti;

- le ditte erano indotte, di conseguenza, ad assumere i dipendenti tramite l'ufficio di collocamento;

- si eliminavano i rischi di violenze sessuali da parte dei caporali ai danni delle lavoratrici.

Eliminata la intermediazione dei caporali e il conseguente obbligo per i braccianti e le ditte di pagare a questi la tangente, i datori di lavoro, che sottopagavano i braccianti, hanno cominciato a corrispondere ai lavoratori la percentuale sulla paga che precedentemente era destinata ai caporali.

Questa esperienza è durata fino al 1993. Alcune imprese (forse su pressione degli stessi caporali) hanno infatti cominciato ad avvertire la necessità di far svolgere ai braccianti un lavoro straordinario prolungato preferendo ritornare, per ragioni di convenienza, all'intermediazione dei caporali.

In quel periodo sono stati registrati attentati ad alcuni mezzi adibiti al trasporto dei lavoratori (ad esempio a Villa Castelli), nonché minacce ai sindacalisti maggiormente impegnati nell'azione di contrasto contro il caporalato. Tale reazione induce a ritenere che la illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro venga esercitata non da singoli caporali, bensì venga gestita e controllata da organizzazioni criminali in possesso degli uomini e dei mezzi per gestire un mercato del lavoro molto vasto e per contrastare ed intimidire quanti tentano di opporvisi. La connessione con le organizzazioni malavitose è emersa ancora più evidente in Calabria dove è stato scoperto che i pullman che trasportavano i braccianti, trasportavano anche carichi di armi o di droga.

Sembra tuttavia che sul sostanziale fallimento (almeno per ora) del servizio pubblico di trasporto abbiano influito anche altre cause, come la maggiore puntualità e la maggiore capillarità del servizio di trasporto offerto dai caporali.

È evidente che un'azione di contrasto in questo campo passa per un rigoroso controllo delle licenze di autotrasporto pubblico che eviti anche l'utilizzo di prestanome da parte dei caporali. Comuni e Regioni hanno sempre concesso con leggerezza le licenze per il trasporto. Sono state autorizzate aziende di trasporto private ad effettuare il servizio per la mano d'opera agricola, senza alcuna verifica che non si trattasse di caporalato. I mezzi sequestrati e mai confiscati sono stati riconsegnati dopo pochi giorni agli stessi caporali che hanno ripreso impunemente a svolgere la stessa attività. La confisca non è stata effettuata neanche per i mezzi dei caporali ultrarecidivi, mezzi che potrebbero essere assegnati ai Comuni per essere adibiti al trasporto legale dei lavoratori agricoli.

IL COLLOCAMENTO

Un servizio finora assegnato esclusivamente allo Stato e le cui carenze ed eccessive rigidità stanno emergendo anche in sede nazionale è quello del collocamento. L'inefficienza di questo servizio è resa più drammatica nel settore agricolo per le ragioni sopra esposte e fa sì che, in maniera illegale, esso sia surrogato dall'attività dei caporali. Il problema del collocamento è aggravato dalla distanza fra l'area di residenza e l'area di lavoro che ricadono spesso non solo in due diverse circoscrizioni, ma spesso in province o in regioni diverse. Qualche tentativo per risolvere il problema è stato esperito per esempio nel 1991 con una convenzione fra le Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura di Francavilla Fontana e quella di Castellaneta che impegnava i relativi uffici a scambiarsi le informazioni relative alla richiesta e all'offerta di manodopera agricola. L'esperimento, basato su documentazioni cartacee, non ha sortito risultati di rilievo. Si ritiene peraltro che una informatizzazione generalizzata degli uffici di collocamento potrebbe consentire uno scambio di informazioni in tempo reale tale da consentire un utilizzo efficace del collocamento pubblico. È da chiedersi come mai il Ministero del lavoro abbia deciso di informatizzare il collocamento ordinario e non quello agricolo, quando da più di un decennio ormai il sindacato ha posto l'esigenza di avviare un progetto di informatizzazione, almeno in alcuni bacini di mobilità con forte squilibrio fra domanda e offerta di lavoro.

Il ricorso alla intermediazione dei caporali, anziché attingere dalle liste degli uffici di collocamento, consente agli imprenditori di avere a disposizione personale più affidabile, più docile, più qualificato, e di evadere, entro certi limiti, gli obblighi previdenziali. Gli elenchi anagrafici d'altronde sono spesso artificiosamente gonfiati con nominativi di persone non in certa di lavoro, ma in certa di sussidi previdenziali.

Le indagini svolte dalle autorità competenti hanno consentito di verificare che i fittizi avviamenti al lavoro vengono utilizzati (unitamente alle false fatturazioni) anche quali artifici per simulare la produzione o la commercializzazione di quantitativi di prodotti agricoli che godono di provvidenze comunitarie ed indurre l'Unione Europea ad erogare indebitamente contributi e conguagli. Il caporale è divenuto pertanto sog-

getto attivo nelle truffe ai danni degli Enti Comunitari, che in varie aree sono gestite e controllate da organizzazioni criminali. A seguito di tali indagini, pertanto, le Commissioni circoscrizionali hanno provveduto a cancellare migliaia di braccianti dagli elenchi dei lavoratori. Tali cancellazioni sono state effettuate allorché si è verificato che determinati braccianti risultano essere stati assunti presso aziende coinvolte negli accertamenti riguardanti le assunzioni fittizie.

Numerosissime in proposito risultano le cancellazioni effettuate dalla Commissione circoscrizionale per il collocamento di Mesagne. Ciò ha comportato una serie di domande di reiscrizione negli elenchi anagrafici o di ricorsi alla Commissione provinciale, avanzati da quanti erano stati cancellati. Alcuni di questi hanno segnalato di avere effettivamente lavorato e di essere stati ingaggiati da caporali presso aziende diverse da quelle presso le quali risultavano assunti. Tanto dimostra ulteriormente la strettissima connessione esistente tra caporalato ed assunzioni fittizie presso ditte inesistenti. Tali cancellazioni, conseguenti ad iniziative dell'Autorità Giudiziaria e agli accertamenti esperiti dall'ispettorato del lavoro hanno provocato malcontenti e reazioni da parte delle organizzazioni sindacali. Una eventuale reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori cancellati, nella pendenza di un procedimento penale, potrebbe comportare tra l'altro conflitti di competenza tra Pubblica Amministrazione ed Autorità Giudiziaria.

Le iniziative giudiziarie e la complessiva azione di contrasto alle false iscrizioni negli elenchi anagrafici, nonché ai conseguenti fittizi avviamenti al lavoro ha comunque ingenerato timori diffusi presso i componenti le sezioni circoscrizionali. Molto spesso le riunioni di alcune di queste (in particolare quella di Mesagne) vanno deserte e conseguentemente le decisioni che dovrebbero essere adottate da un organo collegiale vengono prese monocraticamente dal presidente della Commissione. Contestualmente il timore di essere coinvolti in vicende giudiziarie ha comportato l'invio all'Ispettorato del lavoro da parte delle Commissioni di segnalazioni di nessuna valenza, né penale, né amministrativa, con conseguente aggravio dei compiti di vigilanza da parte dello stesso Ispettorato.

In altre occasioni le disposizioni di legge vengono applicate dalle sezioni circoscrizionali in maniera pedissequa, aumentando così i tempi per l'avviamento al lavoro della manodopera ed i pretesti perché i datori di lavoro continuino a rivolgersi ai caporali.

Le false iscrizioni negli elenchi anagrafici e gli avviamenti al lavoro fittizi difficilmente possono avvenire senza una fattiva connivenza dei funzionari degli uffici o quantomeno senza una colposa negligenza nell'espletamento dei compiti istituzionali. I casi di cui si è occupata la magistratura sono emersi in particolare a Mesagne (Brindisi) e a Cerignola (Foggia). In quest'ultima località numerosi funzionari della sezione circoscrizionale del lavoro, unitamente al Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia, sono stati rinviati a giudizio per aver collaborato a «creare rapporti di bracciantato agricolo in tutto o in parte fittizi e, conseguentemente, di perpetrare truffe ai danni dell'INPS relativamente alla percezione di prestazione assistenziali e/o previdenziali non dovute».

La prestazione previdenziale prevalentemente oggetto delle truffe ai danni dell'INPS è l'indennità di maternità, anche per gli importi rile-

vanti e per i modesti requisiti assicurativi che ne danno diritto. In provincia di Caserta è emerso che tale indennità era da tempo oggetto di percezione indebita generalizzata, senza che il locale Ispettorato del lavoro riuscisse a porre fine all'abuso. Solo l'intervento di ispettori provenienti da fuori provincia è riuscito a stroncare il fenomeno, che ha lasciato comunque uno strascico di minacce anonime presso il locale ispettorato.

Gli abusi previdenziali di cui sopra sono resi possibili anche dall'applicazione del principio dell'«automaticità delle prestazioni» in virtù del quale le prestazioni sono dovute indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi relativi. È da rilevare inoltre come spesso i Comitati provinciali dell'INPS (costituiti da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro), per ragioni di carattere umanitario, in quanto le erogazioni previdenziali costituivano l'unico mezzo di sussistenza per molte famiglie, nell'esaminare i ricorsi avversi alla negazione delle prestazioni, abbiano spesso derogato dal controllo della sussistenza dei requisiti tecnici e contributivi prescritti, valutando invece di più le condizioni socio-economiche dei richiedenti.

Come già ricordato le nuove norme in materia di collocamento (decreto-legge n. 494 dell'8 agosto 1994, più volte reiterato ed ora decreto-legge n. 40 del 1 febbraio 1996) concedendo la facoltà di denunciare entro cinque giorni le avvenute assunzioni, consentono all'imprenditore di ritardare o di non denunciare affatto l'avvenuta assunzione agli uffici del lavoro. Peraltro l'obbligo sancito dal decreto legislativo n. 375 del 1993 della tenuta dei libri aziendali (paga e matricola) e della presentazione del piano colturale, almeno nelle grosse aziende, dovrebbe consentire di limitare gli abusi.

LO SCAU

Le truffe all'istituto previdenziale erogatore, cioè all'INPS, sono state favorite anche dall'inefficienza dell'istituto delegato alla riscossione dei contributi agricoli: lo Scau. L'unificazione delle funzioni di riscossione e di quelle di erogazione delle prestazioni, decretata a partire dal 1 luglio 1995, dovrebbe avere l'effetto di ridurre gli abusi. Lo Scau infatti non disponeva né di un servizio ispettivo, né di un servizio legale, né di archivi informatizzati tali da consentire di verificare in tempo reale le omissioni contributive delle ditte. Lo Scau di Brindisi ad esempio affidava il recupero dei contributi non versati ad un solo legale esterno, impegnato, tra l'altro, nel disconoscimento dei rapporti di lavoro inesistenti ed in altri complessi compiti di vigilanza.

È facile quindi per i caporali diventare titolari di imprese fittizie per le quali non saranno mai versati contributi o amplificare le assunzioni nelle imprese realmente esistenti. Solo lo Scau di Brindisi, in base ai dati forniti dal locale Ispettorato del lavoro, vanta un credito presso le aziende pari a 200 miliardi di lire. Il credito complessivo di questo ente dovrebbe aggirarsi sugli 8.000 miliardi, sui quali pende inoltre il pericolo della prescrizione.

L'evasione contributiva è altresì agevolata dalla possibilità, sempre ricorrente, per le aziende di ottenere sospensioni, rateizzazioni o condoni. Tutto questo ha contribuito a diffondere in molti lavoratori e datori di lavoro la convinzione infondata che i contributi previdenziali

agricoli non dovessero essere versati e a provocare una ribellione anche esplicita ai tentativi messi in atto per ottenerne il versamento.

È difficile pensare che tale stato di inefficienza dello Scau non sia stato voluto.

Per questo motivo la magistratura ha avviato degli accertamenti, sia a livello nazionale, da parte della Corte dei Conti, sia a livello periferico. Anche l'Autorità giudiziaria di Brindisi ha ritenuto di avviare indagini al fine di accertare le effettive ragioni del mancato recupero, da parte dello SCAU, dei contributi evasi. Qualche Ispettorato del lavoro, al fine di arginare tale fenomeno, ha richiesto alle ditte che beneficiano dei contributi AIMA e che a tal fine richiedono il certificato di rispetto della normativa previdenziale, la regolarità contributiva anche nei confronti dello SCAU, segnalando all'Autorità giudiziaria le imprese che hanno dichiarato il falso nell'attestare tale regolarità.

Le responsabilità oggettive dello Scau si evidenziano anche nel mancato controllo della corrispondenza fra la consistenza dimensionale dell'impresa agricola e il numero degli addetti, controllo che rientrerebbe fra i compiti che le disposizioni vigenti assegnano a questo ente. Se tale controllo fosse stato scrupolosamente effettuato, si sarebbe facilmente evidenziata l'anomalia di aziende di piccole o piccolissime dimensioni territoriali che assumevano un numero eccessivo di lavoratori.

Purtroppo anche nei casi in cui si è potuto giungere alla contestazione degli illeciti contributivi, pochissimi datori di lavoro hanno provveduto a pagare o quanto meno ad obblare la relativa sanzione. Al momento del pignoramento mobiliare che segue il mancato pagamento della sanzione amministrativa, i titolari delle aziende agricole controllate risultano solitamente nullatenenti e privi di beni mobiliari da pignorare. Ne consegue, da parte dell'ufficio esattoriale, in caso di mancato pignoramento, l'inoltro all'Ispettorato del lavoro della richiesta di scarico dal ruolo esattoriale della sanzione ingiunta (sistema del «riscosso per riscosso»).

I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Risulta oltremodo difficile valutare il fenomeno del caporalato fra gli extracomunitari a causa soprattutto della forte presenza di immigrati non regolari e dell'attuale legislazione sulla immigrazione che, fino ad oggi, non ha consentito di legalizzare il rapporto di lavoro stagionale. Abbiamo sufficienti elementi per ritenere che in alcune aree, soprattutto in Campania, il fenomeno viva all'interno delle stesse comunità di immigrati, che per essere avviati al lavoro si rivolgono a caporali loro connazionali. Spesso peraltro i piccoli coltivatori provvedono direttamente all'assunzione dei lavoratori immigrati nei punti di abituale smistamento.

L'utilizzo illegale dei lavoratori immigrati nei lavori agricoli (con o senza l'intermediazione dei caporali) è un fenomeno rilevante nelle aree della Puglia, della Basilicata e soprattutto della Campania. Nella provincia di Caserta le autorità locali tendono ad escludere l'utilizzo della manodopera straniera nelle attività agricole. I rappresentanti dei lavoratori extracomunitari ascoltati dalla Commissione hanno invece riferito di una numerosa presenza di immigrati, molti dei quali clandestini, impie-

gati in attività agricole. La documentazione raccolta dalla Commissione evidenzia inoltre che solo in Puglia ad essere coinvolti nel fenomeno del caporalato sono almeno diecimila immigrati non comunitari e in Calabria, solo nella zona di Rosarno, vi sarebbero almeno tremila immigrati, parte dei quali non regolari. In Basilicata la presenza di questi lavoratori è abbastanza sporadica.

La Commissione dovrà indagare sul fenomeno del gran numero di immigrati impegnati, in particolare, senza alcun versamento contributivo, nella raccolta del pomodoro nel foggiano; analoga azione dovrà essere effettuata anche per la Campania dove il fenomeno è altrettanto evidente.

Le organizzazioni sindacali incontrano gravi difficoltà ad occuparsi di questi lavoratori, anche attraverso operatori di provenienza extracomunitaria, per il timore degli immigrati irregolari a rapportarsi con il sindacato. Del resto è difficile concretizzare qualsiasi forma di rivendicazione o di regolamentazione per lavoratori che ufficialmente non esistono. Le stesse forze dell'ordine lamentano la loro difficoltà a penetrare nel mondo abbastanza chiuso degli extracomunitari per la carenza di una preparazione specifica.

Si è già accennato all'uccisione di alcuni caporali di colore, probabilmente per interferenze con la malavita locale. Molta apprensione ha destato la notizia che uno dei sindacalisti di colore intervistati dalla Commissione da qualche tempo è scomparso senza lasciare traccia. Tutto questo conferma l'impressione, confermata da alcuni auditi, che anche la distribuzione illegale della manodopera immigrata sia manovrata dalla criminalità organizzata.

Il caporalato fra gli immigrati si distingue da quello indigeno, sia per le modalità di pagamento (i lavoratori vengono infatti retribuiti a cottimo), sia per i ritmi di lavoro (gli extracomunitari lavorano 10-12 ore al giorno, talvolta anche la notte, col plenilunio) sia per una maggiore mobilità. Si è già accennato ai trasferimenti quotidiani dalla Campania alla provincia di Foggia e, in piccola parte, alla Basilicata. Gruppi di questi lavoratori vengono trasferiti dai caporali di colore dal Mezzogiorno alle regioni settentrionali, seguendo il ritmo stagionale delle lavorazioni. Anche a causa della loro elevata mobilità, le condizioni di vita, soprattutto quelle abitative, sono infime. Generalmente, dove arrivano, gli immigrati occupano abusivamente dei casolari isolati o abbandonati.

Non risulta dagli atti della Commissione che l'arrivo massiccio in Italia di lavoratori extracomunitari abbia inserito consistenti elementi di perturbamento nel mercato del lavoro agricolo, così come tradizionalmente si era andato configurando, in quanto questi lavoratori vanno generalmente ad occupare gli spazi lasciati vuoti dai lavoratori italiani. Peraltro, a parte i problemi di criminalità ordinaria (che non riguardano i lavori di questa Commissione), l'utilizzo di questi lavoratori ha accentuato i caratteri di illegalità già presenti sul mercato del lavoro agricolo, anche per la presenza di una consistente quota di clandestini il cui collocamento è prevalentemente affidato all'intermediazione dei caporali e di cui anche volendolo fare, non si sarebbe potuto finora regolarizzare la posizione lavorativa. Si sono invece verificate tensioni e scontri fra caporali di diverse etnie e caporali locali in provincia di Foggia, dove, durante la raccolta del pomodoro, si verificano discriminazioni nei con-

fronti della mano d'opera italiana non disponibile ad accettare le stesse condizioni di lavoro degli extracomunitari e quindi costretta alla disoccupazione, in quanto in quei periodi non si praticano altre lavorazioni.

PROPOSTE

La lotta contro il fenomeno del caporalato dovrebbe innanzi tutto passare attraverso il miglioramento generale della situazione economica delle regioni interessate. La creazione di nuove opportunità occupazionali consentirebbe ai lavoratori di sottrarsi al monopolio del mercato del lavoro gestito dai caporali ed ai conseguenti ricatti.

Indispensabile sembra a tal fine anche una parallela rivoluzione culturale:

che modifichi la concezione del lavoro che attualmente viene visto non tanto come un diritto/dovere, ma piuttosto come un «favore», elargito dall'imprenditore, dallo stato o dal caporale;

che diffonda una maggiore educazione alla legalità, non solo presso i caporali e gli imprenditori, ma anche presso tutta la popolazione, per iniziativa delle istituzioni scolastiche, della chiesa, del sindacato, dei partiti politici. In particolare è stata suggerita l'opportunità di istituire dei corsi di formazione professionale e culturale riservati alle donne. La pratica dell'illegalità soffoca l'impresa e rappresenta una remora per lo sviluppo. L'impresa che pratica illegalità, che si serve del caporalato, che truffa lo Stato, che non corrisponde i salari contrattuali, riesce a collocare la sua produzione sul mercato in maniera più agevole, ma favorisce il formarsi di condizioni di concorrenza che generano ulteriori illegalità.

Interventi più specifici dovrebbero riguardare:

- 1) la ristrutturazione normativa ed operativa degli uffici di collocamento;
- 2) la revisione di alcune delle norme assicurative e previdenziali relative al settore agricolo;
- 3) il potenziamento degli organi di vigilanza;
- 4) revisione dei meccanismi contrattuali;
- 5) l'inasprimento delle pene e delle sanzioni;
- 6) la soluzione del problema del trasporto.

1) È stata unanimemente riconosciuta la necessità di informatizzare urgentemente gli uffici delle sezioni circoscrizionali per l'impiego per consentirne i collegamenti anche transprovinciali e transregionali. Ciò permetterebbe in tempo reale di rapportare la domanda con l'offerta di lavoro, anche se a distanze considerevoli (per esempio dal Sud al Nord d'Italia), di selezionare rapidamente il personale in base alle qualifiche, di effettuare immediate verifiche sulla regolarità dell'assunzione e sull'assoggettamento agli obblighi previdenziali.

L'idea della liberalizzazione del collocamento, per un settore come quello agricolo che si avvale della mano d'opera avventizia per fasi lavorative, non risolve il problema. Opportuna si rivela invece una nuova politica del lavoro che coinvolga gli enti locali. La chiamata nominativa in

agricoltura non ha risolto alcun problema; le aziende non hanno infatti conoscenza alcuna della mano d'opera che altri reperiscono. Il problema da risolvere è quello della creazione e della gestione di servizi (liste di prenotazione, informatizzazione degli uffici, corresponsabilità dei Comuni, Province e Regioni, bacini, trasporto). Per fare ciò è necessaria una politica nuova e attiva del lavoro che strutturi l'intervento in un mercato, quello del lavoro in agricoltura, che va opportunamente governato salvaguardando i diritti dei lavoratori e delle imprese.

Sembra opportuna una revisione delle norme consentono ai datori di lavoro di assumere, tramite chiamata nominativa, tutta la manodopera di cui hanno bisogno, imponendo solo una successiva comunicazione all'ufficio di collocamento, entro cinque giorni dall'assunzione. Tale innovazione, se ha sollevato consensi da parte dei datori di lavoro e degli operatori del settore, ha consentito troppo spesso di sfuggire agli obblighi di legge. Sembra quindi indispensabile quantomeno limitare il ricorso alla chiamata diretta ad una aliquota del personale da assumere, subordinandola alla tempestiva successiva comunicazione all'ufficio di collocamento. A tal fine potrebbe essere utile l'adozione di un cartellino assicurativo che il lavoratore dovrà sempre portare con sé e la cui matrice dovrà essere depositata presso un ufficio pubblico.

2) Il passaggio delle competenze dallo Scau all'Inps è stata una scelta opportuna. Si dovrebbe prevedere ora una riforma degli elenchi anagrafici procedendo ad una loro semplificazione.

Anche il sistema degli sgravi contributivi dovrebbe essere rivisto, escludendo da tale beneficio non solo le imprese che non rispettano i minimi contrattuali, ma anche quelle non in regola con gli obblighi assicurativi. Dovrebbe essere codificato l'obbligo, per le imprese agricole che fruiscono di aiuti comunitari, di certificare la regolarità contributiva. Ciò consentirebbe un controllo incrociato con l'analoga certificazione dell'industria di trasformazione. Un analogo obbligo si dovrebbe imporre all'imprenditore di comunicare all'Inps o all'Ispettorato del lavoro le generalità del compratore del prodotto sulla pianta.

Si ritiene anche opportuno conservare l'obbligo previsto dal decreto legislativo n. 375 del 1993, almeno per le medie-grosse aziende, della tenuta dei libri aziendali e della presentazione del piano colturale al fine di consentire un effettivo controllo della regolarità assicurativa e della plausibilità delle denunce. Con il piano di coltura dovrebbe essere data tempestiva comunicazione della previsione di assunzioni nel corso dell'annata agricola, così da consentire un altrettanto tempestivo controllo della veridicità del rapporto ettaro/giornate lavorative. Agevolazioni contributive potrebbero essere previste per le aziende che rispettano i piani di coltura.

Si dovrebbe inoltre procedere ad un urgente aggiornamento del catasto per evitare che vengano classificate come paludose, e quindi suscettibili di sgravi fiscali e contributivi, aree di bonifica che attualmente risultano essere fra le più fertili.

3) Il documento approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'intermediazione del mercato del lavoro nel Mezzogiorno, il 2 marzo 1987, così si esprimeva: «Emerge inoltre con evidenza una insufficienza operativa della struttura

del collocamento pubblico e degli Ispettorati del lavoro. In proposito si segnala la forte carenza di sedi, di personale, di mezzi finanziari e di strumenti di lavoro, a partire dai telefoni e dai mezzi di trasporto». A distanza di quasi nove anni non resta che confermare questa denuncia risultando la situazione almeno altrettanto grave, soprattutto in riferimento all'Ispettorato del Lavoro, i cui controlli risultano scarsamente incisivi per mancanza di uomini e di mezzi.

Buoni risultati sembrano essere scaturiti dall'azione della vigilanza coordinata, messi in atto dal personale dell'Ispettorato del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, dei Carabinieri, della Guardia di finanza. Anche l'azione della polizia stradale ha dato buoni frutti. Tutti questi interventi debbono peraltro essere resi più frequenti e più incisivi per poter costituire un efficace deterrente contro il collocamento illegale.

4) È stato spesso lamentato, non solo dai rappresentanti degli imprenditori, ma anche dagli organi istituzionali, uno scarso realismo da parte delle organizzazioni sindacali che le sottopone al rischio di controproducenti fughe in avanti. In effetti la realtà imprenditoriale agricola nel Mezzogiorno è molto variegata, essendo rappresentata da aziende di diversissima potenzialità economica. È generale peraltro la tentazione di risolvere le difficoltà economiche attraverso il contenimento (anche illecitamente realizzato) dei costi della manodopera, anziché attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali.

La via maestra è adottare una politica previdenziale e scelte in materia di fiscalizzazione che premino l'emersione del lavoro nero ed inducano le aziende a considerare conveniente denunciare le giornate piuttosto che occultarle. A tal fine si rivela auspicabile unificare i trattamenti speciali di disoccupazione agricola in una sola modalità e rapportarli al lavoro effettivo prestato. Sarebbe opportuna inoltre una fiscalizzazione più elevata in favore delle aziende che occupano più lavoratori e denuncino più giornate, così come, peraltro, è già definito in linea di principio in una delega data al Governo dalla legge di riforma delle pensioni. Si può prevedere anche la possibilità di fiscalizzare le quote di contribuzione legate alla disoccupazione involontaria per le aziende che, in convenzione da sole o con altre, garantiscano un «nastro» lavorativo annuo superiore a 180 giorni ai lavoratori e alle lavoratrici agricole. Ai lavoratori che rientrano in questi percorsi si può dare un'indennità integrativa speciale giornaliera per le giornate di disoccupazione pari a quella di disoccupazione ordinaria, indennità che può essere erogata direttamente dalle circoscrizioni in cui vengono stipulate le convenzioni interaziendali con «nastri» lavorativi oltre le 180 giornate, anche se altre soluzioni possono essere sperimentate.

5) Sul piano repressivo andrebbero inasprite le pene previste dall'articolo 20 della legge n. 83 del 1970 in materia di intermediazione illecita nel collocamento della manodopera. Tale reato dovrebbe essere sanzionato con la reclusione superiore ad anni 4 e la multa, tanto da rendere possibile l'arresto in caso di flagranza. Ma soprattutto si dovrebbe estendere la norma incriminatrice anche al datore di lavoro, sia pure con diversa gradualità.

Andrebbe prevista una aggravante ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale nel caso di infortuni o decessi sul lavoro in cui

vengano coinvolti lavoratori assunti in violazione della legge n. 82 del 1970. Opportuno sarebbe inoltre un ampliamento delle ipotesi previste dall'articolo 12-quinquies, primo comma, della legge n. 356 del 1992, affinché venga punita la attribuzione fittizia di beni, quali gli autoveicoli, posta in essere al fine di agevolare la commissione di reati in violazione della legge n. 83 del 70.

La condanna per taluno dei reati dovrebbe prevedere, quale sanzione accessoria, la revoca definitiva della patente di guida e della autorizzazione al trasporto delle persone, nonché la confisca degli automezzi impiegati per il trasporto clandestino della manodopera.

6) La soluzione del problema dei trasporti rappresenta il punto nodale nella lotta contro il caporalato. Si è visto come i tentativi fin qui esperiti abbiano dato risultati abbastanza deludenti. Risulta difficile a questa Commissione suggerire soluzioni diverse da quelle sperimentate, anche perché il problema va ovviamente studiato e risolto sul posto tenendo in debito conto le esigenze di tempestività, di capillarità, di duttilità, di sicurezza. Il problema fondamentale sembra essere quello di individuare il soggetto che possa assumere la responsabilità di questo servizio, garantendone le caratteristiche predette, senza correre il rischio che questo soggetto si trasformi in una controfigura del caporale.

Con questo rilevante interrogativo, dalla cui adeguata risposta dipende in buona parte il successo nella lotta contro il fenomeno del caporalato, si ritiene di poter concludere questa prima relazione sui lavori della Commissione che ha carattere intermedio e non esaustivo. Essa non tiene conto degli esiti delle ultimissime audizioni, di cui non sono ancora disponibili i resoconti stenografici. Un rapporto più completo e un'analisi più approfondita del problema, insieme con più articolate proposte di soluzione, sarà forse possibile fornirli al termine dei lavori di questa Commissione e cioè entro il 30 aprile 1996.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17,40.

*AUDIZIONE DELL'INGEGNERE LUCIANO BERARDUCCI, PRESIDENTE DEL
CONSORZIO IRICAV
(A010 000, B53*, 0001*)*

Il Presidente Tiziana PARENTI fa presente che, a causa di sopravvenuti e rilevanti impegni politici segnalati dai rappresentanti dei gruppi, l'audizione all'ordine del giorno dovrà comunque essere sospesa alle ore 18,30. Rammenta inoltre che, per gli stessi motivi, sono state sconvocate le audizioni, già previste per oggi, dell'Amministratore delegato della Calcestruzzi S.p.A. e del Presidente della ICLA, che avranno luogo domani, 8 febbraio 1996, alle ore 14.

L'ingegnere Luciano BERARDUCCI rammenta che l'integrazione alla relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Campania, relativa alla T.A.V., si sofferma su tre aspetti che interessano il Consorzio IRICAV 1. Dopo aver fatto presente che per le situazioni delineatesi in talune società partecipi del Consorzio stesso non potranno fornire chiarimenti che i rappresentanti delle società stesse, fa presente che si soffermerà su alcuni aspetti relativi a rapporti intrapresi da taluni soggetti all'interno del Consorzio stesso nonché alla espropriazione dei terreni per la realizzazione del progetto Alta Velocità.

Rammenta quindi che il Consorzio IRICAV 1 è stato costituito il 6 agosto 1991 e che la convenzione tra il Consorzio stesso e la T.A.V., relativa alla costruzione della tratta Roma-Napoli, è stata stipulata il 15 ottobre 1991, con atto integrativo dell'8 febbraio 1994; il corrispettivo, pari a complessivi 5.508 miliardi, è stato determinato a corpo, in maniera forfettaria ed è omnicomprendente: di tali 5.508 miliardi 3471 sono destinati alla realizzazione di opere civili, 613 a quella di impianti tecnologici, 380 a quella di sovrastrutture ferroviarie, 344 alla acquisizione delle aree e 710 ad oneri generali.

Il Consiglio di Stato ha qualificato il predetto contratto come contratto innominato di servizi e prestazioni, ritenendolo pertanto non ri-

conducibile alla fattispecie del mandato; tale qualificazione è di particolare rilievo, in quanto molte imprecisioni e confusioni riguardo l'applicazione della legislazione sui lavori pubblici derivano proprio dalle particolarità del contratto predetto, che, peraltro, è stato stipulato in tal modo anche per evitare le consuete incertezze e lungaggini che di solito costellano la realizzazione di opere pubbliche e per evitare di tutelare gli investitori privati.

L'affidamento del progetto al Consorzio è stato effettuato seguendo un metodo nuovo, in base al quale la stazione affiliata ha individuato taluni soggetti che dessero sufficienti garanzie per una seria realizzazione dello stesso con le modalità e nei tempi previsti; tali soggetti sono l'IRI, l'ENI e la FIAT, ciascuno dei quali riveste la qualifica di *general contractor*.

L'importo complessivo sopra indicato è stato determinato con una procedura non concorsuale, in base alla quale il Consorzio ha svolto la progettazione, approvata dall'ITALFER, ed ha successivamente proposto un'offerta in busta chiusa mentre l'ITALFER svolgeva autonome valutazioni; tra il Consorzio e l'ITALFER è stato poi svolto un negoziato per la determinazione finale dell'importo stesso, che è stato a sua volta sottoposto a tre verifiche da parte di qualificati *auditors* internazionali.

Al Consorzio è stata affidata direttamente l'esecuzione di opere quali la progettazione esecutiva generale, gli affidamenti mediante appalti e la gestione qualità, mentre sono state conferite ai consorziati la progettazione esecutiva delle singole opere e la realizzazione delle opere civili; sono stati appaltati gli impianti tecnologici e le opere civili per un valore pari al 40 per cento dell'importo richiamato. La determinazione di tale percentuale, peraltro, non può essere svolta avendo per base l'importo complessivo di 5.508 miliardi dal quale, infatti, devono dedursi gli oneri per impianti tecnologici nonché 949 miliardi per gli espropri, 710 miliardi per servizi ed oneri propri del *general contractor* e 874 miliardi per forniture affidate autonomamente; il 40 per cento predetto deve quindi essere calcolato sulla cifra di 2.975 miliardi ed è pari a 1.190 miliardi, importo che costituisce la cifra dei lotti che sono stati o saranno posti a base d'asta.

Dopo aver rammentato che il 24 gennaio 1994 è stato raggiunto un accordo tra tutti i *general contractor* e l'ANCE per la precisazione dei criteri e delle modalità con cui appaltare lavori pari alla predetta quota del 40 per cento fa presente che sinora sono state svolte 51 gare di assegnazione, tre delle quali annullate; delle restanti 48 gare, complessivamente relative ad un importo di 780 miliardi, 12 sono relative ad importi sopra la soglia CEE mentre 36 restano sotto tale soglia. Sottolinea quindi che mentre per le gare sopra soglia è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, per quelle sotto soglia l'appaltante non può che chiedere chiarimenti e giustificazioni fino al 75 per cento del prezzo d'offerta; qualora tali giustificazioni fossero oggettivamente fondate la ditta offerente non può essere esclusa.

In base al predetto accordo del 24 gennaio 1994 i tagli degli appalti sinora svolti sono stati modulati in maniera tale da soddisfare sia le esigenze delle piccole e medie imprese che quelle delle grandi imprese, fermo restando che, in base a quanto previsto dal contratto con le ferrovie, non sono mai stati dati in appalto lotti integrali. Il Consorzio ha quindi predisposto un piano generale di affidamento in base al quale si

è avuta una individuazione puntuale degli appalti da affidare; in base a rilevazioni oggettive, ed avendo come soglia discriminante quella dell'affidamento illimitato, il 53 per cento degli appalti è stato affidato a piccole e medie imprese, mentre il restante 47 per cento è andato alle grandi imprese: dal punto di vista degli importi le relative percentuali si adeguano rispettivamente al 21 e al 79 per cento.

Sono quindi del tutto infondate le lamentele avanzate dalle associazioni di categoria, secondo le quali lo scorporo di talune parti importanti dei lavori avrebbe addirittura determinato l'antieconomicità per le imprese degli appalti stessi; in realtà le esclusioni più frequenti si riferiscono a fattispecie del tutto particolari, come la bonifica da ordigni bellici, le opere in verde e la fornitura di calcestruzzo.

Soffermandosi sulle questioni relative ai subappalti fa quindi presente che la scelta dei subappaltatori è un momento operativamente integrato con l'attività dell'appaltatore; pertanto tale scelta non è effettuabile in base a criteri oggettivi e predeterminati e la legge, infatti, non pone alcun obbligo in tal senso in capo all'appaltatore, come non prescrive alcun obbligo di riserva per i lavori stessi. E' verosimile ritenere che talune erronee informazioni su tale questione abbiano ingenerato aspettative infondate.

La scelta del subappaltatore è effettuata liberamente da ogni singola consorziata, che la sottopone peraltro alla stazione appaltante. La T.A.V. esprime il proprio gradimento sulla base dell'organizzazione tecnica, della storia professionale ed economica dell'appaltatore nonché su quella della certificazione antimafia; in base a quest'ultimo requisito sono state sinora revocati otto appalti.

Rammenta quindi che è stato presentato alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un ricorso da parte dell'ANCE sulla scelta delle Ferrovie di affidare al Consorzio i lavori in questione, assumendo che tale scelta fosse lesiva della libertà economica, e fa presente che tale ricorso è stato recentemente respinto. E' stato peraltro presentato un ulteriore ricorso, tutt'ora pendente dinanzi alla predetta autorità, da parte dell'ACER e dell'ACEN secondo le quali le modalità con cui sono stati effettuati i bandi e le gare d'appalto avrebbero violato il comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990; è necessario ribadire, tuttavia, che l'importo complessivo del contratto è stato determinato a corpo, e che, pertanto non è possibile precisare un valore unitario in base al quale calcolare una percentuale; il Consorzio stesso ha però effettuato controlli e verifiche, sulla base del proprio prezzario, affinché non venga comunque lesa lo spirito della normativa richiamata.

Il Presidente Tiziana PARENTI in considerazione degli impegni sopra accennati, rinvia infine il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLERINO

La seduta inizia alle ore 18.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0031)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il generale Siracusa ha provveduto a restituire il resoconto stenografico della sua audizione del 17 gennaio scorso, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

Informa infine che questa mattina l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha deciso che la deposizione del generale Ferracuti, all'ordine del giorno della seduta odierna, avrà luogo in sede di testimonianza formale, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno della Commissione.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: TESTIMONIANZA FORMALE DEL GENERALE SANDRO FERRACUTI SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
(A010 000, B55ª, 0001)

(Viene introdotto il generale Sandro Ferracuti)

La Commissione procede allo svolgimento della testimonianza formale del generale Sandro Ferracuti, presidente della commissione d'inchiesta italo-libica incaricata di indagare sulla caduta del Mig23 libico e che svolse i suoi lavori fra il 24 luglio e il 22 agosto 1980.

Il generale FERRACUTI, ammonito sulle responsabilità che egli assume nel deporre in sede di testimonianza formale davanti alla Commissione, risponde ai quesiti posti dal presidente PELLEGRINO.

(Nel corso della deposizione, ha luogo un breve passaggio in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, tenuto conto di concomitanti impegni parlamentari, rinvia il seguito della testimonianza formale ad una seduta che avrà luogo mercoledì 14 febbraio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 19,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
ROBUSTI

La seduta inizia alle ore 17,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B27*, 0001)

In apertura di seduta il Presidente ROBUSTI legge la seguente dichiarazione:

«I colleghi ricordano che nella seduta del 31 gennaio 1996 - subito dopo la lettura della relazione del professor Are ed in considerazione della delicatezza di talune affermazioni ivi contenute - si era deciso di attivare l'articolo 12 del regolamento interno, laddove prevede che la Commissione, e per essa il suo Presidente, possa "vincolare i propri membri al segreto su documenti, notizie o discussioni".

Il Corriera della Sera del 2 febbraio 1996 ha pubblicato un articolo il cui contenuto - a parte lo specifico riferimento alla seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta - lascia chiaramente presumere (anche per la stretta correlazione temporale tra i due eventi) che il vincolo di segretezza non sia stato, almeno in parte, rispettato. Svolgerò pertanto degli accertamenti per verificare se da parte dei componenti della Commissione, o di collaboratori interni ed esterni della stessa, sia venuto meno l'obbligo di riservatezza. Mi riservo a questo proposito di applicare l'articolo 19 del regolamento interno della Commissione, come approvato all'unanimità nella seduta del 13 dicembre 1995.

Il testo recita:

"1. L'autorità giudiziaria viene informata di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere".

In ogni caso, quale che sia l'esito dell'indagine interna, a me corre l'obbligo di stigmatizzare comportamenti che interferiscono negativa-

mente sull'operato della Commissione, non giovano alla credibilità dell'inchiesta parlamentare e per di più obbligano a svolgere - qualora i soggetti chiamati in causa nel corso di un'audizione chiedano a loro volta di essere auditi (come puntualmente già avvenuto) - nuove attività istruttorie e nuove audizioni, ancorchè non ritenute appartenenti al campo principale di indagine della Commissione e quindi non programmate».

Il deputato VIVIANI si chiede se non ricorrano già le condizioni per attivare l'articolo 19, comma 1, del regolamento interno e quindi per informare l'autorità giudiziaria, trattandosi di un caso abbastanza evidente di violazione del segreto apposto espressamente dalla Commissione su determinati atti.

Concorda il deputato POLI BORTONE, anche perchè - in questo conviene con il Presidente - è importante fissare fin dall'inizio metodo e binari obbligati, decampando dai quali la Commissione rischia di vanificare il proprio sforzo d'indagine.

Il Presidente ROBUSTI ritiene di dover affidare ad una decisione dell'Ufficio di Presidenza - convocato al termine dell'odierna seduta - l'interpretazione corretta degli adempimenti connessi all'applicazione dell'articolo 19, comma 1 e 2, del regolamento interno.

(R029 000, B27*, 0002)

AUDIZIONI DEL DOTTOR DOMENICO ORIANI, CONSIGLIERE DELLA CORTE DEI CONTI GIÀ DELEGATO AL CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'AIMA
(A010 000, B27*, 0001*)

Il dottor ORIANI svolge una relazione introduttiva, al termine della quale pongono domande i deputati NARDONE, POLI BORTONE, COMINO, VIVIANI, LAZZARINI, OLIVERIO, DE ANGELIS e i senatori RIZ, RECCIA, ROBUSTI e NATALI.

Risponde il dottor ORIANI.

Il Presidente ROBUSTI avverte che le domande (con conseguenti risposte) facenti riferimento alla relazione svolta dal professor Are nella scorsa seduta - su cui la Commissione ha deciso di apporre il segreto - devono considerarsi riservati, per identità di materia.

La seduta termina alle ore 20,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,40.

(2467) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)

(Parere alla 12ª Commissione favorevole condizionato e con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il relatore FONTANINI illustra una proposta di parere, rivolta a sostenere la necessità di temperare gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 1. Si tratta, infatti, di concorsi riservati a personale già in servizio, in deroga alla prescrizione del pubblico concorso, stabilita dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione. La possibilità di deroga, anche se contemplata dalla stessa disposizione costituzionale, che impone in tal caso una riserva di legge, non appare pienamente giustificata in un contesto operativo caratterizzato da capacità professionali disponibili anche altrove, compreso il settore privato. La minore ampiezza della selezione professionale, pertanto, può ridurre anche il buon andamento del servizio, in violazione del principio enunciato in proposito dallo stesso articolo 97 della Costituzione. In tale prospettiva, deve essere incluso il rilievo che il comma 6 dell'articolo 1 fa salvo il regime di blocco delle assunzioni nel comparto della sanità, confermato anche dalla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996. Se ne ricava che il sistema ordinario, ribadito dal comma 3 dello stesso articolo 1 per i posti residui dopo l'espletamento dei concorsi interni nonchè per

le disponibilità successive al 30 giugno 1996, non potrà trovare applicazione se non in misura assai limitata. Nel considerare che il ricorso a capacità professionali già sperimentate, può tuttavia essere giustificato dalle peculiarità delle funzioni da assolvere, sarebbe preferibile una soluzione che tenga conto di un corretto ed equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti nella vicenda.

Il relatore, conclusivamente, propone un parere favorevole, a condizione che i concorsi interni siano destinati a coprire il 50 per cento del fabbisogno, rimanendo la metà dei posti disponibili per i concorsi pubblici.

Il senatore DE MARTINO Guido ritiene opportuno integrare il parere con un'osservazione sul comma 3 dell'articolo 1, che riserva il concorso pubblico esclusivamente ai medici: tale limitazione non risulta giustificata, poichè vi sono altre figure professionali idonee ai compiti di cui si tratta, come ad esempio gli psicologi.

La Sottocommissione, infine, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore, integrata dall'osservazione del senatore De Martino Guido.

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore FIEROTTI, si conviene di rendere un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli
(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il relatore FIEROTTI ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sul decreto-legge in esame.

Conviene la Sottocommissione.

(2519) Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica
(Parere alla 12ª Commissione: non ostativo)

Il relatore MENSORIO illustra la finalità del provvedimento d'urgenza e propone un parere non ostativo, sul quale concorda la Sottocommissione.

(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale

(Parere alla 11ª Commissione: esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore GUBBINI, che rammenta l'origine del provvedimento, le cui disposizioni erano incluse in altro decreto-legge, precedentemente esaminato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PERLINGIERI, considerata la complessità della materia, propone di rinviare la formulazione del parere, sulla base di una proposta articolata demandata all'elaborazione del relatore.

La Sottocommissione conviene, e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1996

91° Seduta

Presidenza del senatore
COPERCINI*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas.**La seduta inizia alle ore 16,50.***(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996**

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CHERCHI ricorda che l'esame del provvedimento è stato rinviato al fine di ottenere dal Governo chiarimenti, oltre che sui commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, anche sulla situazione complessiva dei trasferimenti statali agli enti locali e una dettagliata indicazione della ripartizione dello stanziamento di 400 miliardi fra i grandi e i piccoli comuni.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che il saldo complessivo delle risorse finanziarie trasferite ai comuni con il provvedimento in esame ammonta a oltre 800 miliardi di lire, dei quali una parte risulta iscritta negli stanziamenti di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e una parte è coperta mediante l'accantonamento dello stesso Ministero di cui alla tabella A della legge finanziaria per il 1996. Fa presente inoltre che con il provvedimento in esame è stata proposta una allocazione delle risorse diversa rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504 del 1992. Si riserva infine di fornire ulteriori, più dettagliati chiarimenti in merito alla ripartizione dei trasferimenti tra piccoli e grandi comuni.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dal relatore nel corso della seduta di ieri, sottolinea che il comma 5 dell'articolo 4 dispone una semplice proroga di un contratto di locazione di attrezzature informatiche, il cui onere trova capienza nel pertinente capitolo di bilancio, per cui non si pone un problema di copertura di nuovi o maggiori oneri.

Relativamente infine ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, fa presente che si tratta di disposizioni non innovative rispetto alla legislazione vigente per quanto concerne i riflessi finanziari.

Il presidente COPERCHINI osserva che il comma 5 dell'articolo 4 prevede una modalità di copertura non corretta, in quanto esso fa riferimento a un capitolo ordinario di bilancio nel primo semestre dell'anno finanziario.

Il senatore MORANDO rileva la contraddizione esistente tra quanto asserito nella relazione tecnica - secondo la quale il comma 5 dell'articolo 4 non comporta oneri - e il testo della norma, nel quale si fa esplicito riferimento all'imputazione dell'onere.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera infine di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame, allo scopo di ottenere delucidazioni da parte del Tesoro.

(2419) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al decreto-legge in esame, nonché riformulazioni che tengono conto del parere già espresso dalla Sottocommissione. Alla luce dei criteri adottati per l'esame del testo del provvedimento e dei precedenti emendamenti, non si pongono problemi per i subemendamenti 1.1/1 e 1.4/1, per l'emendamento 11.0.5, 2.2 (nuovo testo), 7.6 (nuovo testo), 8.6 e 12.18.

Sugli emendamenti 7.0.2, 7.7 e 7.0.1 (nuovo testo), andrebbe verificato, acquisendo anche l'avviso del Tesoro, se le utilizzazioni previste - previa riduzione delle precedenti autorizzazioni di spesa - sono compatibili con il fatto che il capitolo 7615 è di parte capitale.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.19, sarebbe opportuno che il Tesoro precisasse se vi è disponibilità finanziaria ad una riduzione di 20 miliardi dello stanziamento di 150 miliardi previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 364 del 1995.

Sull'emendamento 15.0.10, infine, propone di condizionare il parere di nulla osta alla soppressione del comma 2.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che gli emendamenti 7.0.2, 7.7 e 7.0.1 (nuovo testo) non comportano problemi, in quanto il fondo stanziato nel capitolo 7615 (formalmente di parte capitale) ha carattere indistinto ed è utilizzato per vari tipi di interventi. Conferma inoltre che le disponibilità finanziarie utilizzate con l'emendamento 11.19 sussistono. Relativamente infine all'emendamento 15.0.10, osserva che comporta problemi di copertura finanziaria esclusivamente il comma 2.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quello

15.0.10, per il quale il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2.

(2413) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Parere alla 8^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MORANDO, osservando che il decreto-legge n. 545 del 1995 non è stato assegnato alla Commissione per l'espressione del parere, in quanto non implicante conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Sono stati invece ora trasmessi taluni emendamenti volti a prevedere la possibilità di autorizzare la RAI spa ad effettuare trasmissioni in forma codificata con eventuali effetti sul canone di abbonamento. Con riferimento a quelli 2.3 e 2.4, si segnala che l'indicazione di non determinare maggiorazioni del canone di abbonamento può dar luogo, in mancanza di altre forme di compensazione (come quelle previste ad esempio dagli emendamenti 2.5 e 2.6), ad oneri per la stessa RAI. In considerazione del fatto che lo Stato è indirettamente detentore del capitale sociale della RAI, potrebbe essere valutata l'opportunità di esprimere parere contrario sui suddetti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 2.3 e 2.4, sui quali formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 17,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

**(10ª - Industria, commercio, turismo)
(13ª - Territorio, ambiente, beni culturali)**

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge: -

- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2423).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali (2522).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di

razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (2524).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2414).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2515).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2412).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996 n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2468).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
- SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e

soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).

GIUSTIZIA (2*)

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).

- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).

- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

FINANZE E TESORO (6*)

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (2499).

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 8,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2479).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 9

Audizione del professor Luigi Frati, preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul problema dei rifiuti
e sulle attività poste in essere in materia
dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche**

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 9

Costituzione della Commissione

- Elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei Segretari.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 12

- Audizione del Direttore di Rai Uno.
 - Audizione del Direttore di Rai Due.
 - Audizione del Direttore del Tg1.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 15

Audizione del generale Giovanni Narici, direttore dell'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 14

- Audizione del dottor Giuseppe Parrello, Amministratore delegato della CALCESTRUZZI S.p.A.
 - Audizione dell'ingegnere Domenico Di Falco, Presidente dell'ICLA.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 8 febbraio 1996, ore 10

- Audizione del Presidente dell'INAIL sulla nuova struttura degli organi gestionali dell'Istituto.
 - Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alle risultanze dei lavori della commissione d'indagine ministeriale sulla gestione patrimoniale degli enti previdenziali.
-